



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 264

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 23 febbraio 2010

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri - Senato) III (Affari esteri e comunitari - Camera)	Pag. 5
---	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	» 7
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	Pag. 9

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 34
2 ^a - Giustizia	» 41
5 ^a - Bilancio	» 156
6 ^a - Finanze e tesoro	» 168
7 ^a - Istruzione	» 174
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 184
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 192
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 198
11 ^a - Lavoro	» 203
12 ^a - Igiene e sanità	» 205
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 212

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 218
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 221

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 223
--	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani *Pag.* 225

Sottocommissioni permanenti

1^a - *Affari costituzionali - Pareri* *Pag.* 227

2^a - *Giustizia - Pareri* » 231

CONVOCAZIONI *Pag.* 232

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 23 febbraio 2010

17^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della III Commissione della Camera
NARDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NARDUCCI avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero

Il presidente NARDUCCI introduce l'audizione.

Il sottosegretario MANTICA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Laura GARAVINI (PD), intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati FEDI (PD), Gianni FARINA (PD), PICCHI (PdL) e Antonio RAZZI (IdV), il senatore RANDAZZO (PD), i deputati Laura GARAVINI (PD) e PORTA (PD) e il presidente NARDUCCI.

Il sottosegretario MANTICA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente NARDUCCI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,40.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 23 febbraio 2010

28^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1167-B) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Riprende la trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti e già illustrati.

I relatori CASTRO (*PdL*) e SALTAMARTINI (*PdL*) esprimono un parere contrario su tutti gli emendamenti e si riservano di pronunciarsi sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario VIESPOLI si pronuncia in modo conforme ai relatori.

Il presidente GIULIANO, considerato che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul testo del provvedimento in esame e sui relativi emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata domani, mercoledì 24 febbraio, alle ore 15,30.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 23 febbraio 2010

22^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi e il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 febbraio scorso.

Il presidente DINI rammenta preliminarmente che il provvedimento in esame è iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea. Al riguardo, nonostante la ristrettezza dei tempi, ritiene comunque opportuno che le Commissioni riunite concludano l'esame del disegno di legge in titolo con il conferimento del mandato ai relatori nella seduta odierna.

Le Commissioni riunite convergono.

Si passa pertanto all'illustrazione degli ordini del giorno presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore MARCENARO (*PD*) dà conto dell'ordine del giorno G/2002/1/3 e 4, presentato a sua firma, in merito alla situazione femminile in Afghanistan: si tratta di un aspetto legato al significato complessivo della strategia che la comunità internazionale sta perseguendo ai fini dello sviluppo delle strutture e delle relazioni interne in Afghanistan. Occorre a suo avviso vigilare affinché nell'ambito del processo politico di ricomposizione del tessuto istituzionale e civile della società afgana vengano adeguatamente salvaguardati i sia pur parziali passi in avanti conseguiti sul piano dei diritti fondamentali, e in particolare dei diritti delle donne. In tal senso, il giudizio complessivo sul processo di stabilizzazione in atto non può prescindere da una valutazione circa i risultati compiuti sul fronte dei diritti civili; sarebbe altrimenti assai difficoltoso giustificare il senso dell'azione umanitaria, posto che è compito del Governo affermare il significato politico e morale dell'impegno assunto nell'area afgana.

Il presidente DINI coglie l'occasione per rilevare come l'ordine del giorno G/2002/1/3 e 4 abbia raccolto un ampio consenso.

Gli ordini del giorno G/2002/2/3 e 4 e G/2002/3/3 e 4 sono dati per illustrati.

Il relatore per la 4^a Commissione AMATO (*PdL*) illustra l'ordine del giorno G/2002/4/3e4, ripercorrendo l'evoluzione della situazione nell'isola di Cipro (dettagliatamente descritta nelle premesse dell'atto) e ponendo l'accento sulla necessità di rivedere il mandato del contingente militare delle Nazioni unite ivi operante, di garantire ai cittadini turco-ciprioti il diritto di adire gli organi della giustizia europea per la tutela dei loro diritti individuali, di riconoscere in Italia uno *status* di rappresentanza economica per gli uffici della Repubblica turca di Cipro del nord e di stabilire un calendario definito per la conclusione dei negoziati. Infatti l'attuale situazione, che vede la presenza di una missione internazionale delle Nazioni unite sul territorio di uno stato membro dell'Unione europea potrebbe compromettere gravemente il prestigio dell'Unione europea e presentare conseguenze negative per gli imprenditori disposti ad effettuare importanti investimenti nell'area turco-cipriota.

Il senatore PERDUCA (*PD*), cofirmatario dell'ordine del giorno G/2002/4/3 e 4, osserva come, analogamente alla missione avviata come Osservatori ONU a seguito del conflitto russo-georgiano, siano maturi i tempi per una riflessione circa l'evoluzione degli obiettivi sottesi alla missione ONU sull'isola di Cipro in funzione di mero monitoraggio, tenuto conto che i presupposti connessi al confronto armato non sembrano più sussistere allo stato attuale. Ciò potrebbe avere delle indubbie ricadute positive non soltanto dal punto di vista economico ma anche nella prospettiva di facilitare la posizione della Turchia nell'ottica di un eventuale ingresso nell'Unione europea.

I senatori GALIOTO (*PdL*), CARRARA (*PdL*), CONTINI (*PdL*), GAMBA (*PdL*), LENNA (*PdL*) e LICASTRO SCARDINO (*PdL*) aggiungono quindi la propria firma all'ordine del giorno G/2002/4/3e4.

Il relatore per la 4^a Commissione AMATO (*PdL*) procede successivamente all'illustrazione dell'ordine del giorno G/2002/5/3e4, sottolineando l'importanza rivestita dal contrasto della pirateria a largo delle coste somale e la necessità di potenziare adeguatamente le misure di sicurezza a bordo del naviglio mercantile, come dimostrato dall'aumento delle unità a disposizione della missione *Atalanta*, dalle misure specifiche adottate da importanti *partner* europei quali la Francia (che ha disposto l'imbarco di personale militare a bordo delle navi), e la Spagna (che ha autorizzato l'imbarco di *security teams* armati a spese degli armatori), dalla raccomandazione dell'UEO sul ruolo dell'Unione europea in ordine al fenomeno e dalla circolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 febbraio, che raccomanda agli armatori italiani di prestare la massima attenzione e di porre in essere tutte le possibili misure di protezione, sia attive che passive.

Sulla base di queste premesse, ed ancorchè tanto il Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti e dei porti (organo comunque di natura eminentemente tecnica), quanto le associazioni di categoria si siano pronunciati in senso contrario, sarebbe a suo avviso opportuno rimeditare profondamente l'attuale quadro legislativo (che non presenta una specifica normativa in ordine all'imbarco di personale militare o di agenti privati a bordo delle unità mercantili), anche al fine di scongiurare possibili limitazioni alla competitività del comparto marittimo mercantile italiano derivanti dalla scelta, da parte degli armatori, di immatricolare le imbarcazioni in altri paesi comunitari.

Il presidente DINI coglie l'occasione per rilevare incidentalmente come gli oneri derivanti dall'attività di sorveglianza esterna delle sedi della Banca d'Italia da parte della polizia di Stato siano integralmente a carico del bilancio dell'organismo di vigilanza.

I senatori GALIOTO(*PdL*), CARRARA (*PdL*), CONTINI (*PdL*), GAMBA (*PdL*), LENNA (*PdL*), LICASTRO SCARDINO (*PdL*),TORRI (*LNP*) e DIVINA (*LNP*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/2002/5/3e4.

Terminata la fase di illustrazione degli ordini del giorno, il presidente DINI cede la parola ai rappresentanti del Governo per l'espressione del relativo parere.

Il sottosegretario Stefania CRAXI manifesta sin da ora la disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno G/2002/1/3 e 4 e G/2002/2/3 e 4, ove ripresentati in Assemblea, mentre preannuncia l'intendimento di accogliere l'ordine del giorno G/2002/3/3 e 4 come raccomandazione, sempre

che sia riformulato per l'Aula. Esprime quindi avviso contrario sull'atto G/2002/4/3 e 4 limitatamente ai primi tre paragrafi del dispositivo; preannuncia quindi un orientamento favorevole circa l'accoglimento dell'ordine del giorno G/2002/5/3 e 4.

Il sottosegretario CROSETTO, con riferimento all'ordine del giorno G/2002/5/3 e 4 da ultimo citato, dichiara il consenso del Governo e, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal sottosegretario Stefania Craxi, osserva che, allo stato attuale, non sarebbe comunque possibile l'imbarco di armi da guerra sul naviglio da pesca.

Il senatore PERDUCA (*PD*) chiede chiarimenti sui rilievi di contrarietà che il rappresentante del Governo Stefania Craxi ha svolto in merito al dispositivo dell'ordine del giorno G/2002/4/3 e 4.

Il sottosegretario Stefania CRAXI, in risposta ai quesiti posti dal senatore Perduca, fa presente che la competenza a valutare la possibilità di una eventuale modifica dei contenuti e del mandato relativo al contingente militare ONU nell'ambito della missione UNFICYP sull'isola di Cipro attiene alle attribuzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, di cui attualmente l'Italia non è componente. Nel rilevare quindi come in base all'articolo 34 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, la Corte europea può essere investita per violazione di diritti perpetrati da Stati aderenti alla Convenzione a prescindere dal requisito della nazionalità: in tal senso, non è prevista tutela per le eventuali violazioni poste in essere dalla Repubblica turca di Cipro del Nord, trattandosi di una entità non riconosciuta a livello internazionale. Analoghe considerazioni valgono infine per la questione che riguarda il quadro complessivo relativo alle immunità delle sedi diplomatiche.

I senatori MARCENARO (*PD*) e AMATO (*PdL*) si riservano di riformulare per l'Assemblea gli ordini del giorno presentati a propria firma alla luce delle considerazioni svolte dal Governo.

Il presidente DINI coglie l'occasione per ricordare che già a partire dalla fine degli anni '90, su proposta francese, si erano poste le basi in sede comunitaria per un impegno comune al fine di facilitare l'ingresso della Repubblica di Cipro nell'Unione europea.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene incidentalmente per puntualizzare come, parallelamente, in sede ONU in quegli anni fosse stato definito il percorso da seguire per addivenire alla riunificazione dell'isola.

Il presidente DINI fa presente quindi che, attesa la ristrettezza dei tempi in vista dell'imminente seduta dell'Assemblea, non vi sono le condizioni per procedere ad un esame delle proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto.

Il senatore MARCENARO (*PD*), senza entrare nel merito degli emendamenti, coglie l'occasione per far presente come il Governo abbia ripresentato talune proposte emendative che erano state dichiarate inammissibili nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, con particolare riferimento alla proposta 9.8. A suo avviso si pone un problema estremamente delicato riguardo alle forme di coordinamento tra i due rami del Parlamento nell'assicurare un sereno svolgimento del lavoro parlamentare: da un lato, ferma restando la piena autonomia delle due Camere, paventa il rischio di trasmettere all'opinione pubblica un'immagine impropria dell'esercizio della funzione legislativa; dall'altro, l'emendamento 9.8 appare presentare contenuti non strettamente attinenti al tenore normativo delle disposizioni presenti nel disegno di legge in titolo.

Alle considerazioni svolte dal senatore MARCENARO (*PD*) si associa il senatore SCANU (*PD*), esprimendo innanzitutto forti perplessità in ordine alla possibile esistenza, nei due rami del Parlamento, di criteri anti-tetici in ordine alla valutazione ed all'interpretazione delle disposizioni regolamentari sulla proponibilità e sull'ammissibilità degli emendamenti.

Manifesta quindi avviso contrario in ordine all'emendamento 9.8, volto ad introdurre –a titolo sperimentale- corsi di formazione per i giovani della durata di tre settimane allo scopo di rafforzare nelle nuove generazioni la conoscenza e la condivisione dei valori promananti dalle Forze armate. Tale proposta, infatti, appare del tutto estranea all'oggetto del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno, nonché in contrasto con il processo di professionalizzazione dello strumento militare. Inoltre, le risorse economiche destinate alla sua concreta attuazione potrebbero essere più efficacemente impiegate a favore dei militari volontari che si vedono ad oggi preclusa la possibilità di transitare nel servizio permanente effettivo.

Conclude auspicando che il Governo proceda, nel corso dell'esame in Assemblea, al ritiro della proposta, in modo da consentire alla propria parte politica di esprimersi favorevolmente sulla partecipazione alle operazioni internazionali senza essere costretta all'accettazione implicita di ulteriori disposizioni estranee all'oggetto della materia e dalla dubbia efficacia.

Il sottosegretario CROSETTO, dopo aver ribadito che l'attività del Governo è sempre stata improntata al rispetto delle prerogative parlamentari, osserva che l'attuale quadro normativo non impedisce la ripresentazione – con le opportune riformulazioni – presso un ramo del Parlamento di emendamenti precedentemente dichiarati inammissibili dall'altro in sede di esame in prima lettura.

Con riferimento, nello specifico, all'emendamento 9.8, precisa che tale proposta mira essenzialmente a favorire la diffusione presso le giovani generazioni dei valori di natura civile e morale di cui sono portatrici le Forze armate, recependo le indicazioni pervenute in tal senso da numerose associazioni d'arma.

Il relatore per la 4^a Commissione AMATO (*PdL*) osserva che le osservazioni formulate dai senatori Marcenaro e Scanu sembrano porre un problema di natura squisitamente politica, che potrà essere debitamente approfondito nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. Ritiene, per parte sua, opportuno che si realizzi sul voto del provvedimento in titolo la più ampia convergenza delle forze politiche.

Interviene quindi il presidente DINI il quale, replicando ai senatori Marcenaro e Scanu, assicura che si farà carico di rappresentare alla Presidenza del Senato le considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Coglie altresì l'occasione per far presente che l'emendamento 9.8 sulla cosiddetta «ferma breve» è stato presentato in un testo formulato in modo diverso rispetto a quello esaminato presso l'altro ramo del Parlamento.

Nessuno insistendo per l'esame degli emendamenti, verificata la presenza del prescritto numero legale, le Commissioni riunite conferiscono, all'unanimità, mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), in relazione alla mancata riconferma dell'Ambasciatore Sequi nel ruolo di Rappresentante dell'Unione europea in Afghanistan nonché dell'ambasciatore Gentilini in veste di inviato speciale per la Nato a Kabul, sollecita una riflessione sul ruolo dell'Italia, sottolineando come sia necessario affermare la piena capacità di esprimere personalità di elevato profilo per l'assunzione di incarichi a livello internazionale, specialmente in un'area in cui la presenza italiana si è connotata per il rilevante contributo e l'impegno.

Il sottosegretario Stefania CRAXI, in replica al senatore Del Vecchio, fa presente che all'Ambasciatore Gentilini è stato prospettato l'incarico di responsabile di direzione per i Balcani dell'istituendo Servizio diplomatico dell'Unione europea; anche all'ambasciatore Sequi verrà dato un incarico apicale che gli consentirà di continuare a prestare la propria collaborazione nell'ambito del citato Servizio diplomatico in Afghanistan.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2002

(al testo del decreto-legge)

G/2002/1/3e4

MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Il Senato della Repubblica,

premessso che:

il popolo afgano vive da anni in una condizione di gravissima difficoltà nelle espressioni più elementari della vita quotidiana e le donne rappresentano la componente della società civile più colpita da tale situazione, come dimostrano anche i dati statistici di cui si dispone: un tasso di analfabetismo femminile che supera l'85 per cento e un tasso di mortalità durante il parto che è il secondo più elevato al mondo, con 1.800 decessi ogni 100.000 nati vivi;

il dibattito sul ruolo delle donne nei conflitti armati è da tempo al centro di una riflessione politica importante anche in sede di Nazioni Unite dove il Consiglio di sicurezza ha approvato già nel 2000 una risoluzione, la numero 1325, sul tema "donne, pace e sicurezza" e più recentemente la risoluzione n. 1820 del 2008 che getta le basi per migliorare la risposta agli alti livelli di violenza sessuale nelle aree colpite da conflitto, mettendo in rilievo, altresì, la necessità di una piena ed eguale partecipazione delle donne nella prevenzione dei conflitti, nella loro risoluzione e nella costruzione della pace nella fase post-conflitto;

la comunità internazionale è tuttora impegnata su diversi fronti per sostenere l'Afghanistan nella ricerca di una normalità statale, al fine di assicurare quanto meno le condizioni più elementari di convivenza civile;

accanto all'impegno volto al controllo del territorio e all'accrescimento degli *standard* di sicurezza, sono sempre più necessarie forme di cooperazione che promuovano il colloquio diretto tra la nostra società civile e quella afgana, la cui vitalità deve essere incoraggiata e fattivamente sostenuta;

considerato che:

le attività di dialogo interne ed esterne al Governo afgano, promosse sia pubblicamente che operate dai servizi attivi in teatro, che via via si sviluppano con le controparti che mostrano segnali di disponibilità

alla ricerca di soluzioni pacifiche diverse da quelle dello scontro armato per il controllo del territorio, non possono e non devono prescindere dalla condizione dei diritti fondamentali delle persone, in particolare delle donne. In tale senso deve essere operato un controllo vincolante e costante sull'evoluzione della legislazione afgana e sulle reali condizioni in tema di diversità di genere e salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone;

impegna il Governo

a promuovere e a sostenere tutte le azioni politiche e di cooperazione volte a promuovere un miglioramento della condizione femminile in Afghanistan, con prioritaria attenzione alle reali condizioni di vita delle donne nella società afgana, all'interno e al di fuori dalla famiglia, e ai settori della giustizia, dell'istruzione e della sanità.

G/2002/2/3e4

CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Il Senato,

premessi che:

il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, in una relazione presentata alla stampa lo scorso 4 gennaio, ha affermato che la nomina di un responsabile civile di alto rango nell'ambito della missione Isaf (Forza internazionale di assistenza alla sicurezza in Afghanistan), sotto comando Nato, «permetterebbe di coordinare meglio l'azione politica e di sviluppo che conduce, in particolare, tramite i suoi gruppi di ricostruzione provinciali (Prt) e di allineare meglio questa azione su piani e priorità degli afgani nelle varie province»;

il suo Rappresentante Speciale per l'Afghanistan e Capo della UNAMA, il norvegese Kai Eide (dimissionario in anticipo sulla sua scadenza naturale e sostituito in questi giorni da Staffan De Mistura, il quale ne prenderà il posto da marzo 2010), ha fatto il punto sul suo lavoro davanti al Consiglio di sicurezza l'8 gennaio scorso: il suo discorso è apparso ricco di spunti quando ha affermato, soprattutto, che la missione, se ostaggio della sola opzione militare, sarà destinata a fallire, sottolineando la necessità ormai di investire nel settore civile;

nella fattispecie, si è soffermato sulla formazione dei cosiddetti «civil servant» – quei funzionari civili che attualmente saranno formati nel numero di 1700 dal *National Institute for Management and Administration* – ricordando che si tratta di un'istituzione con fondi insufficienti a fronte dell'esigenza, come affermano gli operatori delle Ong che sono impegnate in Afghanistan, di formarne almeno 16.000;

la missione Unama, pur con tanti limiti, ha il pregio di aver fissato punti chiari che si auspica siano maggiormente presenti nell'agenda poli-

tica internazionale proprio per rafforzare quell'impegno nel settore civile a favore dello sviluppo, dell'occupazione e della ricostruzione;

non va sottovalutata l'attuale situazione in cui versa l'Afghanistan, un paese semi privo di luce elettrica, di servizi sanitari essenziali e persino con problemi gravi di carestia e sotto alimentazione;

impegna il Governo

a adottare, nelle opportune sedi internazionali, ogni iniziativa utile volta a rafforzare e sostenere l'introduzione del cosiddetto «civilian surge», ovvero un più deciso coinvolgimento dell'azione civile sul piano della ricostruzione in questa regione.

G/2002/3/3e4

CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Il Senato,

premesso che,

appare sempre più urgente avviare un'approfondita riflessione sull'opportunità e sulla necessità di un maggior impegno civile in Afghanistan, al fine di sostenere la ricostruzione del paese e per soddisfare, almeno in parte, le necessità primarie della popolazione afgana, stremata da decenni di conflitto, anche nella considerazione sempre più diffusa tanto in alcuni ambienti militari, quanto in settori della Nato, che l'opzione militare non può essere di per se stessa sufficiente, da sola, a determinare un esito positivo della missione in Afghanistan;

come messo in evidenza anche dalla relazione presentata dal responsabile di Unama l'8 gennaio 2010 di fronte al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, appare indispensabile, nel contesto attuale, un maggiore investimento nell'ambito sociale, dello sviluppo e della ricostruzione, con un'attenzione particolare al popolo afgano e alle sue esigenze particolari;

secondo alcuni recenti sondaggi curati da organizzazioni non governative internazionali, tra cui Oxfam, secondo sette afgani su dieci le principali cause del conflitto sarebbero da ravvisarsi nella povertà e nel tasso di disoccupazione, mentre tra i principali fattori di debolezza indicati dai più attenti commentatori del contesto afgano viene di sovente indicata la fragilità, e talvolta la scarsa rappresentatività, delle istituzioni afgane;

il coinvolgimento più ampio possibile di esponenti della società civile afgana, è pertanto un tassello fondamentale per una ricostruzione non solo materiale, ma anche morale, che necessita però di luoghi di incontro e di opportunità di scambi culturali, per poter costruire una rete di rapporti e legami in grado di contribuire a rafforzare indirettamente anche le deboli istituzioni afgane;

l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che, nell'ambito dello stanziamento per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan, si provveda all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana»;

impegna il Governo,

per il tramite della rete di organizzazioni non governative denominata «Afgana», a sostenere il progetto della realizzazione di una «casa della società civile» a Kabul, un vero e proprio centro culturale, che permetta di sviluppare gli spunti e le valutazioni che verranno proposti nella conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto.

G/2002/4/3e4

AMATO, Nicola DI GIROLAMO, PERDUCA, GALIOTO, CARRARA, CONTINI, GAMBA, LENNA, LICASTRO SCARDINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2002 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»;

premessi che:

il 4 marzo 1964, con la Risoluzione n. 186 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, veniva istituita la missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) che divenne operativa il 27 marzo 1964;

successivamente, il 15 luglio 1974, un tentativo di colpo di Stato da parte della formazione paramilitare EOKA-B, appoggiata dal governo di Atene in nome del mito dell'«Eosis» per l'annessione di Cipro alla Grecia, provocò la ferma reazione del Governo di Ankara che, per proteggere la minoranza turco-cipriota, inviò le proprie truppe nella parte Nord di Cipro;

il Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiese alle parti in conflitto un cessate il fuoco, entrato in vigore il 16 agosto 1974, e pose le basi per le negoziazioni tra la Grecia, la Turchia e la Gran Bretagna, le quali, sin dall'indipendenza di Cipro (avvenuta nel 1960) svolgono la funzione di Stati garanti dello *statu quo* tra le due comunità cipriote;

a seguito di tali accadimenti, il Consiglio di Sicurezza estendeva il mandato della Forza di UNFICYP in modo da vigilare sull'applicazione del cessate il fuoco, controllando una Buffer Zone estesa per una lunghezza di 180 Km ed una ampiezza variabile da 20 metri a circa 7 Km che, di fatto, separa il Nord (Turco) dal Sud (Greco) e divide in due la città di Nicosia;

in ottemperanza a quanto premesso, all'articolo 5, comma 10 del provvedimento in oggetto è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della partecipazione di personale militare – quattro Sottufficiali appartenenti all'Arma dei Carabinieri – alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP);

a partire dal 2002, contestualmente alla richiesta di entrata nell'Unione Europea di Cipro, le due comunità promossero con il Segretario generale dell'ONU Kofi Annan un piano per riannodare i fili del dialogo che prevedeva la creazione di una Repubblica Unita di Cipro, con bandiera nazionale ed inno unificati;

su questa concreta ipotesi di soluzione delle controversie cipriote nel 2004 è stato indetto, senza successo, un *referendum* in cui la maggioranza (64,90%) dei votanti nella zona turca si è dichiarata favorevole, mentre la maggioranza (75,83%) dei votanti nella zona greca ha votato in modo negativo;

il 1° maggio 2004, Cipro è entrata a far parte dell'UE, anche se in pratica l'*acquis communautaire* si applica, ad oggi, soltanto alla parte del Sud dell'isola, nonostante la stessa Unione avesse comunque previsto concessioni commerciali per stimolare lo sviluppo economico nel Nord;

considerato che:

grazie all'impegno fattivo dei *leader* delle due comunità, sono nuovamente in corso dalla fine del 2008 dei negoziati su capitoli per una soluzione omnicomprensiva della questione giunti, nelle ultime settimane, ad una fase molto avanzata;

il Governo italiano, anche a seguito dell'incontro informale avvenuto 17 febbraio u.s. a Roma tra il Ministro degli Esteri Frattini e il *leader* della comunità turco-cipriota Mehmet Ali Talat, ha espresso la volontà di contribuire, anche in sede europea, al mantenimento di uno spirito positivo nel negoziato intercipriota;

l'impegno dell'Unione Europea per un equo, imparziale e concreto prosieguo del processo negoziale, è ritenuto dagli attori coinvolti un elemento fondamentale per il raggiungimento di un accordo da ratificare con nuovo referendum popolare;

ricordato:

l'impegno dell'UE a porre fine all'isolamento economico della comunità turco-cipriota;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di:

attivarsi, in contatto con i partners europei in seno all'Assemblea Generale dell'ONU (a partire dalla V Commissione per l'amministrazione e il *budget*) nel merito della Risoluzione n.186 del 4 marzo 1964 del Consiglio di Sicurezza, al fine di aggiornare bilancio e mandato del contingente militare Onu di stanza sull'isola, facendolo evolvere da «missione di pace» in «presenza di monitoraggio» con l'utilizzo di personale civile;

farsi promotore in seno al Consiglio d'Europa affinché ai cittadini turco-ciprioti ed ai soggetti economici operanti nella parte settentrionale dell'isola sia garantito senza discriminazioni il diritto di adire alla giurisdizione europea in materia di diritti individuali;

riconoscere uno *status* di rappresentanza economica, commerciale e culturale per gli uffici della Repubblica Turca di Cipro del Nord in Italia, sul modello di quanto concesso a Taiwan;

sollevare, in seno al prossimo Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne (CAGRE) la necessità di stabilire un calendario certo per la conclusione dei negoziati, anche al fine di ritirare l'unica missione ONU sul territorio dell'Unione europea.

G/2002/5/3e4

AMATO, GALIOTO, CARRARA, CONTINI, GAMBA, LENNA, LICASTRO SCARDINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2002 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»;

premesso che:

con circolare del 9 febbraio u.s. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata alle principali associazioni dell'armatoria italiana, ad oggetto «antipirateria, informazioni e raccomandazioni» il Dicastero segnala che «nel periodo da marzo a maggio 2010 è prevedibile, nel bacino somalo, un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un conseguente possibile incremento degli eventi di pirateria», raccomandando agli stessi armatori di «prestare la massima attenzione e di porre in essere tutte le possibili misure preventive di autoprotezione, sia passive che attive»;

in data 4 giugno 2009 al punto 3 della Raccomandazione n. 840 dell'Assemblea della UEO sul ruolo dell'Unione Europea nel contrasto contro la pirateria si richiede espressamente ai paesi membri dell'Unione di «incrementare notevolmente il numero di squadre di protezione a bordo sulle navi in transito»;

nel 2009 il numero degli attacchi sferrati nel mondo dalla pirateria alle flotte commerciali ha abbondantemente superato i dati dell'intero 2008, registrando 306 assalti, 661 operatori presi in ostaggio, 34 navi perse;

tale fenomeno, che colpisce il Sud Est asiatico come il Sud America, trova nel Golfo di Aden e nel tratto di mare al largo delle coste della Somalia il suo fulcro. Poiché in questa parte di Oceano Indiano dove si concentrano il 12 per cento del traffico commerciale mondiale e il 20 per cento delle risorse energetiche mondiali, gli attacchi si susseguono continui con un incremento, nel 2009, di oltre il 50 per cento dei casi rispetto al medesimo periodo del 2008;

sotto il profilo militare, le Nazioni Unite hanno affidato alla NATO e all'Unione Europea il mantenimento della sicurezza delle acque del Golfo di Aden;

l'Italia contribuisce attivamente a tali missioni, con un rilevante supporto militare e finanziario, guidando, peraltro, l'operazione militare dell'Unione Europea denominata «Atalanta», finanziata all'articolo 5 comma 13 del provvedimento in esame;

considerato che:

il susseguirsi di sequestri, rapine ed assalti sferrati dai pirati ha dimostrato che la presenza militare, da sola, non può bastare e che, per la diffusione e la capillarità del fenomeno in continua espansione, è necessario moltiplicare le opportunità di sicurezza per gli armatori che battono le rotte più a rischio di abbordaggi;

sulla scorta dei pesanti attacchi recentemente subiti dalle proprie imbarcazioni, sia il governo francese che quello spagnolo hanno recentemente approntato specifiche misure per la difesa delle rispettive flotte mercantili e da pesca;

la Francia ha disposto l'imbarco di militari a bordo di ciascuna delle navi tonniere operanti nell'Oceano Indiano, mentre la Spagna ha autorizzato l'imbarco di un *security team* armato, a spese degli armatori, sulle navi da pesca presenti nei mari a rischio di pirateria;

l'Italia, a differenza della quasi totalità dei Paesi nostri diretti competitori nel settore marittimo, non prevede la possibilità di imbarcare sulle navi mercantili o pescherecci battenti bandiera italiana, militari o agenti di sicurezza privata atti a dissuadere e reprimere gli attacchi dei pirati;

allo stato attuale, nel nostro ordinamento, non esiste una specifica normativa che disciplini, autorizzandola o vietandola, la presenza di personale militare e l'utilizzo di agenti privati armati a bordo di unità mercantili;

le disposizioni legislative vigenti limitano, di fatto, la competitività del comparto marittimo mercantile italiano se raffrontato, sotto il profilo della sicurezza dei traffici, ai principali concorrenti in ambito comunitario;

in un simile contesto si configura concretamente il rischio che i principali gruppi di armatori italiani scelgano di immatricolare le proprie unità con la bandiera di un altro Paese comunitario, con evidenti negative ricadute economiche in termini fiscali ed occupazionali per il nostro Paese;

le missioni internazionali in atto non prevedono che le navi impiegate effettuino scorte a singole unità, per cui l'impiego militare a sostegno delle imbarcazioni civili potrà configurarsi solo entro un'area geografica ben delimitata (coincidente con quella ad elevato rischio di pirateria, quale individuata negli ordini di missione) e limitatamente ad un'assistenza effettuata da navi militari che incrociano in prossimità o nelle vicinanze del mercantile scortato;

resta quindi aperto il problema di come coniugare la legittima esigenza di difesa con la necessità di garantire la sicurezza nel senso più ampio, evitando possibili errori di valutazione o incidenti a seguito dell'uso delle armi;

impegna il Governo

ad approfondire nelle sedi opportune la questione relativa ad una possibile modifica della legislazione vigente, nel senso di consentire la presenza di personale militare e l'esercizio di servizi di vigilanza privata a protezione delle merci e dei valori a bordo di navi mercantili e da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali nelle quali esista un concreto rischio di pirateria. Fermo restando che una costante presenza di scorte a bordo delle unità mercantili italiane dovrà, sempre e comunque, essere inquadrata nel più ampio contesto delle iniziative tese a fronteggiare il fenomeno della pirateria.

Art. 1.

1.1

MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la cifra: «22.300.000» con la seguente: «27.300.000».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: «a euro 814.208.663» con le seguenti: «a euro 819.208.663»; conse-

guentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

Art. 2.

2.1

MARZENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e Somalia» con le seguenti: «, Somalia e Kosovo» e sostituire le parole: «di euro 22.700.000» con le seguenti: «di euro 24.700.000».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: «a euro 814.208.663» con le seguenti: «a euro 816.208.663»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

2.2

BETTAMIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È autorizzata, al fine di rendere più efficace l'adempimento dei compiti connessi al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui all'articolo 1 ed al presente articolo, nonché all'attuazione del Trattato di Lisbona di cui al successivo articolo 4, la spesa complessiva di euro 6 milioni a decorrere dall'anno 2010, di cui 3 milioni a decorrere dall'anno 2010 per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed ulteriori 3 milioni a de-

correre dall'anno 2010 ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" per l'anno 2010 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Art. 3.

3.1

PERDUCA

Sopprimere il comma 5.

3.2

PERDUCA

Sopprimere il comma 7.

Art. 7.

7.2

PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

7.5

PERDUCA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197».

7.4

CASSON, DELLA MONICA

Al comma 1 dopo le parole: «e successive modificazioni» sopprimere le parole da: «, e all'articolo 4, commi 1-sexies», fino alla fine dell'articolo.

7.3

PERDUCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La lesione personale di cui all'articolo 223 c.p.m.p. si interpreta nel senso che sono comprese anche quelle in tema di violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, denominato *mobbing*. Per violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento adottato dal datore di lavoro pubblico o privato, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, reiterato e finalizzato a danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore o della lavoratrice. Tali atti o comportamenti devono, altresì, essere idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice».

7.1

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: "115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma" sono soppresse».

Art. 9.**9.22**

AMATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri" con le seguenti: "per il reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordi-

namento militare e del corrispondente personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile”;

al comma 1, lettera c), sostituire le parole "per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri" con le seguenti: "per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori delle Forze di polizia";

al comma 1-bis, dopo le parole "dei ruoli dei marescialli" inserire le seguenti : "delle Forze armate e del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri";

al comma 1-ter, dopo le parole "del personale ivi indicato" aggiungere le seguenti "nonché del corrispondente personale delle Forze armate".

9.2

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: «ai diplomati presso le scuole militari e».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In situazioni di urgenza ed emergenza, nell'ambito delle risorse stanziata a legislazione vigente per l'esecuzione dei lavori a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione della specialità dei lavori da effettuare, il Ministero della difesa può prorogare o rinnovare per una o più volte il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore assunto ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, fino alla durata massima complessiva di cinque anni. Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni previste dalla normativa vigente per l'anno di riferimento».

9.14

PERDUCA

All'articolo 9, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. La legge 22 dicembre 2003, n. 365 recante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo è abrogata.».

9.15

PERDUCA

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. La legge 28 febbraio 2000, n. 42 recante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari è abrogata.».

9.16

PERDUCA

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. Il comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non si applica ai componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario.».

9.18

PERDUCA

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. Il comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si interpreta nel senso che la proroga del mandato dei Consigli della rappresentanza militare si applica ai componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle

categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, previo parere vincolante dei Consigli di livello inferiore espresso con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. I consigli di base si esprimono con il voto di tutto il personale rappresentato».

9.17

PERDUCA

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

»9-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per un periodo non inferiore a cinque anni, il reclutamento nel ruolo dei marescialli avviene esclusivamente dal personale già in servizio arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e vincitore dei concorsi per l'immissione nel ruolo sergenti in s.p.e. di cui all'articolo 35 comma 2 e 36 comma 1 del presente decreto legislativo. Il personale vincitore dei concorsi per l'immissione nel ruolo marescialli, considerato il bagaglio tecnico-professionale e l'anzianità di servizio posseduta, frequenterà il corso di aggiornamento e qualificazione professionale di durata non superiore a mesi sei mantenendo il grado posseduto per tutta la durata dell'iter formativo e verrà riassegnato al reparto di provenienza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia o regione, o a domanda dell'interessato presso un nuovo ente indicato dalle Forze Armate, con diritto ai benefici di cui all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86».

9.1

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo del 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello».

9.11

PERDUCA

Sopprimere il comma 2.

9.3

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato».

9.19

PERDUCA

Sopprimere il comma 3.

9.13

PERDUCA

Sopprimere il comma 4.

9.5

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Sopprimere il comma 4.

9.7

PARDI

Sopprimere il comma 4.

9.12

PERDUCA

Al comma 4, la parola: «Non» che precede: «è punibile» e la parola: «non» che precede le parole: «poteva esigersi» sono soppresse.

9.6

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Al comma 4, sostituire le parole: «del servizio connesso ad» con la seguente: «di».

9.20

IL GOVERNO

Al comma 4, le parole: «il militare dal quale non poteva esigersi», sono sostituite dalle seguenti: «il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi».

9.21

AMATO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo le parole "particolari condizioni ambientali ed operative", sono inserite le seguenti:", nonché coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti, o dalle quali consegua il decesso, a seguito dell'esposizione all'amianto, ad agenti biologici, chimici, fisici, e cancerogeni mutageni su unità navali, in stabilimenti e cantieri navali, siti e mezzi militari, ovvero a seguito dell'impiego in servizi antincendio militari".

4-ter. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

9.9

PERDUCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è abrogato».

9.8

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate, caratterizzate dalla presenza nei contingenti delle missioni internazionali di tutte le loro componenti operative, organizzano, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base di questa presenza internazionale.

5-ter. I corsi di cui al comma 5-bis, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite con il decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito *internet* istituzionale del Ministero della difesa.

5-quater. I giovani sono ammessi ai corsi di cui al comma 5-bis nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi, alla quale deve essere allegata la certificazione relativa ai requisiti di cui alle lettere d) ed e) e la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o conven-

zionata con il servizio sanitario nazionale, i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- d) idoneità all'attività sportiva agonistica;
- e) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- f) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- g) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5-quinquies. I giovani ammessi ai corsi di cui al comma 5-*bis* assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi, la fruizione degli alloggi di servizio collettivi e della mensa, da parte dei frequentatori, è gratuita. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso.

5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:

- a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi di cui al comma 5-*bis*, individuati tra i seguenti:
 - 1) abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive;
 - 2) residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti;
 - 3) titolo di studio;
 - 4) parentela o affinità entro il secondo grado del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;
 - 5) ordine cronologico di presentazione delle domande;
- b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, nonché le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso;
- c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento for-

niti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano, i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n.244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.

5-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *5-bis* a *5-sexies*, pari a 6.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:

a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 10.

10.1

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* quanto a euro 54.208.663 per gli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede sulle risorse del Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 23 febbraio 2010

172^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In merito alla indagine conoscitiva sulle politiche della sicurezza, si è preso atto dell'intendimento del Ministro dell'interno di intervenire per un'audizione davanti alla Commissione dopo che la stessa avrà avviato la procedura informativa ascoltando, anzitutto, i vertici delle Forze di polizia. Pertanto si è convenuto di dare inizio alle audizioni, cominciando da quella del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

Inoltre, si è convenuto sull'opportunità di svolgere in sede informale una serie di audizioni in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 952 e connessi, già iscritti all'ordine del giorno, in materia di servizio civile, tenendo conto, che è stato presentato dal Governo il disegno di legge n. 1995, di delega per il riordino del servizio civile nazionale, che a partire dalle sedute della settimana prossima sarà iscritto all'ordine del giorno per l'esame in sede referente, insieme al disegno di legge n. 439, d'iniziativa del senatore Costa (*PdL*). Pertanto si procederà, secondo la proposta avanzata dal senatore BIANCO (*PD*), rappresentante in Commissione del Gruppo del Partito Democratico, all'audizione dell'Unione italiana ciechi e quindi di altre associazioni o enti che saranno segnalati dai Gruppi parlamentari.

Informa che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroghe di termini, potrebbe essere modificato dalla Camera dei deputati, e quindi tornare al Senato per la definitiva approvazione in prossimità della scadenza del termine di conversione. Per-

tanto, l'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani, potrebbe essere integrato con l'esame di quel provvedimento, se effettivamente modificato e quindi trasmesso e assegnato in tempo utile.

Infine, il PRESIDENTE si riserva di assumere un'iniziativa diretta a sollecitare la discussione e l'approvazione, con eventuali modifiche, del disegno di legge n. 1700 (Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388), già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato in sede deliberante.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore MALAN (*PdL*) propone di esprimere un parere favorevole sul testo. Quanto agli emendamenti, propone di esprimere un parere contrario sull'emendamento 1.321, che impropriamente rinvia a un atto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione circa gli impedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sugli altri emendamenti si riserva di pronunciarsi in altra seduta.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ribadisce le considerazioni svolte nella discussione generale e illustra una proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato al resoconto, che si esprime in senso contrario. Osserva che la maggioranza, con il disegno di legge in titolo, ignora le motivazioni su cui si basa la censura della Corte costituzionale sulle disposizioni analoghe approvate in precedenza. Sottolinea, fra l'altro, la violazione del principio di uguaglianza con le disposizioni che estendono senza limite le cause di legittimo impedimento e di fatto ne rimettono la sussistenza a una mera dichiarazione degli interessati. La violazione dell'articolo 3 sussiste anche per la maggiore tutela che si dispone con legge ordinaria per i cosiddetti reati extrafunzionali rispetto a quella, che invece è condizionata, prevista dall'articolo 96 della Costituzione per i reati funzionali. Inoltre, sarebbe violato l'articolo 138 della Costituzione, sia perché il disegno di legge disciplina prerogative di organi costituzionali che secondo la costante giurisprudenza della Corte dovrebbe essere oggetto di una legge di revisione costituzionale, sia perché l'articolo 2 – che fa esplicito riferimento al concetto di «prerogativa» – propone una inedita soluzione per cui l'incostituzionalità della disciplina del legittimo impedimento che si propone sarebbe sanata dalla revisione costituzionale delle preroga-

tive del Presidente del Consiglio e dei Ministri da approvare entro diciotto mesi. L'obiezione che l'oggetto della futura legge costituzionale sarebbe diverso da quello del disegno di legge in esame sarebbe da respingere, in quanto la disciplina organica futura non potrà non comprendere anche la regolamentazione del legittimo impedimento e dunque costituirebbe una sanatoria dei vizi delle disposizioni in esame.

La senatrice ADAMO (*PD*) osserva che l'estensione delle cause di legittimo impedimento oltre ogni limite scoraggia i Gruppi che avevano manifestato una cauta disponibilità alla regolamentazione di questa materia, in modo da affrontare definitivamente il caso politico della posizione giudiziaria del Presidente del Consiglio. Inoltre, l'articolo 2, comma 1, a suo avviso testimonia la consapevolezza della incostituzionalità della disciplina in esame.

Conclude, suggerendo al relatore di recepire nella proposta di parere almeno le principali osservazioni illustrate dal senatore Ceccanti.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) ritiene che le ipotesi di dialogo tra le forze politiche ai fini di un processo riformatore siano ostacolate da provvedimenti come quello in esame, ai quali si deve opporre un fermo dissenso. A suo avviso, il rispetto del principio di uguaglianza è la base per ogni confronto parlamentare: non sono accettabili, pertanto, le disposizioni che collegano la validità del legittimo impedimento alla semplice dichiarazione dell'interessato. Né può ammettersi che con legge ordinaria si amplino le prerogative del Presidente del Consiglio e dei Ministri oltre il limite previsto dalla stessa Carta costituzionale all'articolo 96. Infine, è incongrua la proposta di una legge ordinaria che costituisca un «ponte» con la disciplina costituzionale delle prerogative del Presidente del Consiglio e dei Ministri.

A suo avviso la gravità delle proposte della maggioranza giustifica le reazioni più radicali manifestate da molti cittadini e da alcune forze politiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

La senatrice ADAMO (*PD*) sottolinea l'opportunità di esprimere l'avviso della Commissione sull'atto comunitario attraverso una risoluzione.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva che sarebbe opportuno attendere il parere della Commissione politiche dell'Unione europea, la cui funzione nell'ambito delle Commissioni permanenti sta per essere disciplinata in modo nuovo, anche in conseguenza delle novità introdotte nel Trattato di Lisbona per quanto attiene alla partecipazione dei Parlamenti nazionali alla procedura in fase ascendente della legislazione comunitaria.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) conviene sulle proposte avanzate dalla senatrice Adamo e dal senatore Mauro Maria Marino. Richiama la necessità di una valutazione dell'incidenza del Trattato di Lisbona sull'ordinamento costituzionale interno, tenuto conto che la cosiddetta Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo sono state recepite in quel Trattato, dando luogo a un sostanziale allargamento dei diritti della persona contemplati dalla Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

La senatrice ADAMO (*PD*) nota che l'Italia non è inclusa nell'elenco dei Paesi che partecipano alle procedure per il reinsediamento dei rifugiati, per cui non avrebbe accesso al Fondo relativo. Su tale questione rivolge al Governo una richiesta di chiarimento.

Il relatore BOSCIETTO (*PdL*) obietta che l'atto in esame testimonia della partecipazione dell'Italia al funzionamento del Fondo europeo per i rifugiati. Tuttavia, è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti.

Il PRESIDENTE informa che il rappresentante del Governo competente sulla materia, il sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati, parteciperà ai lavori della Commissione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*) si riserva di presentare una proposta di parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI SENATORI BIANCO, CECCANTI, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA E VITALI SUL DISEGNO DI LEGGE n. 1996

La Commissione,

premessi che:

– la disciplina di cui al disegno di legge in esame si basa su una definizione di legittimo impedimento che sia per il Presidente del Consiglio sia per i Ministri appare priva di qualsiasi limite, giungendo a ricomprendere «ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo» (articolo 1, commi 1 e 2);

– tale caratteristica della definizione è ulteriormente rafforzata dalla procedura con cui il legittimo impedimento è fatto valere, che consiste in un'autocertificazione di carattere meramente soggettivo («ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni» – articolo 1, comma 4);

– di conseguenza il disegno di legge sacrifica unilateralmente, integralmente e incondizionatamente il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, con riferimento al normale esercizio della funzione rispetto alla protezione dello svolgimento delle funzioni costituzionali, pur astrattamente meritevoli di tutela ma sempre dentro un bilanciamento di principi e peraltro senza bisogno di giungere a improprie aggettivazioni dal punto di vista normativo quale quella di «sereno svolgimento» (articolo 2, comma 1);

– un'ulteriore violazione dell'articolo 3 della Costituzione si rinviene altresì nella paradossale maggiore tutela che con legge ordinaria si viene a stabilire per i reati extrafunzionali, che costituirebbero sempre legittimo impedimento rispetto a quella che l'articolo 96 della Costituzione stabilisce per i reati funzionali, ricadendo puntualmente nei vizi già riscontrati nelle due precedenti sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale in materia, ovvero, per richiamarsi puntualmente al punto 7.3.2.3.1 del considerato in diritto della sentenza 19 ottobre 2009, n. 262, «la normativa denunciata – al pari di quella già dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 24 del 2004 – continua a prevedere, per tutti i reati extrafunzionali, un meccanismo generale e automatico di sospensione del processo, che non può trovare ragionevole giustificazione in un supposto maggiore disvalore dei reati funzionali rispetto a tutti, indistintamente, gli altri reati»;

– il disegno di legge viola pertanto con evidenza anche l'articolo 138 della Costituzione giacché configura una vera e propria prerogativa, una deroga permanentemente connessa alla funzione, quando secondo la nota giurisprudenza costituzionale «deve ribadirsi che, nel caso in cui la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione riguardi il titolare o un componente di un organo costituzionale e si allegghi, quale ragione giustificatrice di essa, l'esigenza di proteggere le funzioni di quell'organo, si rende necessario che un tale *ius singolare* abbia una precisa copertura costituzionale. Si è visto, infatti, che il complessivo sistema delle suddette prerogative è regolato da norme di rango costituzionale, in quanto incide sull'equilibrio dei poteri dello Stato e contribuisce a connotare l'identità costituzionale dell'ordinamento.» (punto 7.3.2.2 del considerato in diritto della medesima sentenza 19 ottobre 2009, n. 262);

– né vale a confutare tale obiezione il punto 7.3.1 della stessa sentenza laddove si parla di disciplinabilità da parte del legislatore ordinario del legittimo impedimento nel caso in cui esso costituisca una norma di «generale applicazione», giacché nel disegno di legge in esame si tratta per l'appunto di una prerogativa esclusiva del Presidente del Consiglio e dei Ministri;

– la violazione dell'articolo 138 della Costituzione è resa ancor più evidente dall'articolo 2, comma 1 del disegno di legge, giacché crea una figura del tutto inedita di legge ordinaria incostituzionale a termine fino ad una successiva sanatoria varata con revisione costituzionale («Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri»). Né vale a replicare a tale argomento che la materia disciplinata dal titolo della futura legge costituzionale sarebbe diversa, giacché essa ricomprenderebbe, pur con eventuali soluzioni tecnicamente diverse, anche la materia regolata col cosiddetto legittimo impedimento. Altrimenti non si capirebbe perché fare riferimento a una legge costituzionale successiva. Inoltre utilizzando il *nomen* «prerogative» per tale sanatoria costituzionale si conferma puntualmente quanto segnalato in precedenza sulla necessità del ricorso per il legittimo impedimento alla procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione,

considerato, quindi, il contrasto evidente con gli articoli 3 e 138 della Costituzione,

esprime un parere contrario.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 23 febbraio 2010

136^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI – in risposta anche a quanto richiesto da diversi senatori dell'opposizione, circa la possibilità di iniziare immediatamente la votazione degli emendamenti nel caso che i proponenti rinuncino ad illustrarli – comunica che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari testé riunitosi si è convenuto di procedere nelle sedute convocate per oggi rispettivamente alle ore 11 e alle ore 14,30 alla illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1996, in attesa peraltro di acquisire il parere obbligatorio della Commissione affari costituzionali. Avverte poi che al fine di definire il successivo prosieguo dell'esame del provvedimento suddetto l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà nuovamente convocato nella giornata di oggi alle ore 16,15, tenuto conto che allora sarà possibile conoscere gli esiti della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata per oggi alle ore 15,30 e quindi anche l'eventuale calendarizzazione del disegno di legge nel programma dei lavori in Assemblea. Comunica infine che si è convenuto di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 2002 e n. 1956-B, recanti conversione in legge rispettivamente del decreto-legge in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione e del decreto-legge relativo alla cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania.

IN SEDE REFERENTE

(1996) *Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, i quali sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) illustra dapprima l'emendamento integralmente soppressivo 1.1. Al riguardo ribadisce il proprio giudizio critico sull'articolo 1 nella parte in cui, in modo del tutto irragionevole, sembra introdurre una duplice ipotesi di legittimo impedimento. Si sofferma poi sugli emendamenti con i quali si modificano i primi tre commi dell'articolo 1 del provvedimento. Dopo aver osservato come i primi tre commi della disposizione in esame siano di fatto l'esplicitazione dell'interpretazione dominante dell'articolo 420-*ter* con riguardo ai casi in cui nella veste di imputato si trovi a essere o il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno dei Ministri, rileva come gli emendamenti 1.3 e 1.38 prevedano che nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento la parte che ne faccia richiesta sia tenuta ad indicare i giorni contenuti nell'arco di un mese per i quali non sussiste impedimento. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.318, il quale prevede che il rinvio non impedisca al giudice di procedere quanto meno all'assunzione delle prove non rinviabili.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) considera in linea generale condivisibili gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori volti a modificare l'articolo 1, ad eccezione di quelli con i quali si intende ampliare l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento. Al riguardo, ribadisce le critiche già formulate in sede di discussione generale circa l'estensione dell'istituto del legittimo impedimento ai Ministri e le perplessità manifestate circa la possibilità di un uso strumentale dell'istituto.

Passando al merito degli emendamenti si sofferma dapprima sull'emendamento 1.2, con il quale si intende sopprimere l'articolo 1. A ben vedere, la soppressione integrale della norma appare l'unica soluzione possibile per ovviare agli evidenti vizi di incostituzionalità del provvedimento. Dopo aver brevemente ricordato i rilievi di illegittimità, per evidente violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione, si sofferma sul complesso degli altri emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1,

con i quali si intende modificare l'istituto al fine di renderlo il più possibile conforme al dettato costituzionale e alla giurisprudenza della Consulta. Conclude, esprimendo piena condivisione per gli emendamenti 1.318, 1.348, 1.352 e 1.353, ai quali aggiunge la propria firma.

Il senatore CECCANTI (*PD*) illustra l'emendamento 1.4, integralmente sostitutivo dell'articolo 1. Con esso, si intende assicurare, nell'ottica della trasparenza, priorità assoluta ai processi penali a carico di membri del Parlamento. L'emendamento, inoltre, prevede a tal fine che tale priorità sia riconosciuta anche nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra gli emendamenti 1.22, 1.30 e 1.176, i quali sono volti a evitare l'eccessiva soggettivizzazione dell'istituto del legittimo impedimento, il cui accertamento appare, in modo del tutto irragionevole, rimesso sostanzialmente al soggetto che ne fa richiesta in sede processuale. In particolare, la possibilità di richiedere il rinvio del processo per attività preparatorie e consequenziali, nonché per ogni attività coesistente alla funzione di governo, rischia di determinare sul piano applicativo *querelles* interpretative. Si sofferma poi sull'emendamento 1.40, con il quale si intende evitare che l'istituto del legittimo impedimento possa trovare applicazione con riguardo a processi aventi ad oggetto reati comuni di particolare gravità.

Sono dati dunque per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) illustra dapprima l'emendamento 2.1, integralmente soppressivo dell'articolo. Con riguardo all'articolo 2, osserva criticamente come con esso si introduca di fatto un *tertium genus* di legittimo impedimento, la cui disciplina appare destinata a restare in vigore solo fino all'approvazione di una legge costituzionale di riforma organica della materia delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. Tale disciplina appare volta, come si precisa nella disposizione, ad assicurare il sereno svolgimento delle funzioni proprie del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Ebbene, se si ritiene che tale finalità sia meritevole di tutela, non si comprende allora la previsione di un termine massimo di vigenza della norma. Si sofferma poi sull'emendamento 2.32, il quale, al fine di ovviare alla paradossale situazione per la quale si appresta una maggiore tutela ai reati extrafunzionali rispetto a quelli connessi all'esercizio delle funzioni, prevede che l'istituto del legittimo impedimento non possa interessare i processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica. Non si comprende peraltro a quale legge costituzionale si intenda rinviare la cessazione degli effetti del provvedimento, tenuto conto che non risulta sottoposto all'esame parlamentare alcun prov-

vedimento di tale tenore. Conclude, ribadendo le proprie critiche sul provvedimento, nella parte in cui, estendendo tale beneficio anche ai Ministri, rischia di prestarsi ad usi strumentali.

Il senatore CECCANTI (*PD*) illustra l'emendamento 2.3, con il quale si sostituisce l'articolo 2, ridisegnando, in senso costituzionale, la «legge ponte» all'esame. A ben vedere, infatti, non appaiono accoglibili i rilievi svolti dal senatore Longo e volti a giustificare la legittimità di tale legge. L'emendamento in questione, riprendendo una prassi già seguita in occasione della cosiddetta legge Mattarella sul voto degli italiani all'estero, prevede che le disposizioni sul legittimo impedimento previste dall'articolo 2 non possano trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative. Analoga appare la *ratio* sottesa all'emendamento 2.37.

Il senatore SERRA (*PD*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 e all'articolo 2 dal Gruppo del Partito Democratico, nonché all'emendamento 2.32, di cui è primo firmatario il senatore Li Gotti. Intervenedo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, osserva come il provvedimento sia destinato ad essere dichiarato incostituzionale dalla Consulta. Tale declaratoria di incostituzionalità purtroppo sarà accompagnata, come tutto sembra far presagire, da critiche da parte del Governo all'imparzialità della Corte costituzionale.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) si sofferma sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ribadendo i propri rilievi critici sul provvedimento il quale prevede norme evidentemente incostituzionali. L'illegittimità del disegno di legge appare *in re ipsa*, nella parte in cui introduce, contravvenendo alla consolidata giurisprudenza costituzionale, in via legislativa e senza quindi un accertamento caso per caso una prerogativa. Con riguardo all'articolo 2 in particolare rileva come esso contenga un pericoloso monito per il sindacato della Consulta. Ribadisce le proprie critiche sul provvedimento ed in particolare sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, anche alla luce di recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti taluni sottosegretari. Aggiunge infine la propria firma all'emendamento 2.32.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), intervenendo sull'emendamento 2.6, auspica la soppressione dell'articolo 2, che rappresenta un *vulnus* dei principi costituzionali in un certo senso persino più grave di quello determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

In particolare egli sottolinea il contenuto poco chiaro e i potenziali effetti perversi dell'esclusione dei procedimenti per i reati cosiddetti funzionali, di cui all'articolo 96 della Costituzione, dal termine di efficacia della normativa sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che viene fissato in 18 mesi e comunque non oltre l'appro-

vazione della legge costituzionale di riordino delle prerogative dei membri del Governo.

A meno di non volere ritenere che la disposizione significhi che il legittimo impedimento non si applica ai reati di cui all'articolo 96 della Costituzione – un'interpretazione che sarebbe assai strana in considerazione sia della collocazione di tale deroga per i reati funzionali all'articolo 2 anziché all'articolo 1, sia perché non si comprende perché tali reati debbano essere sottratti a disposizioni processuali ritenute valide per altri – sembrerebbe dunque doversi ritenere che a norma dell'articolo 2, anche qualora entro 18 mesi non sia intervenuta l'ipotizzata riforma costituzionale, le disposizioni sul legittimo impedimento rimarrebbero in vigore per i processi celebrati in applicazione dell'articolo 96 della Costituzione.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene sul complesso degli emendamenti all'articolo 2 associandosi alle considerazioni svolte dagli oratori che l'hanno preceduta in merito all'incostituzionalità della norma e del disegno di legge nel suo complesso.

Ella, nel rilevare come una volta di più il Parlamento sia costretto ad occuparsi di interventi in materia di giustizia che prendono le mosse da vicende personali del Presidente del Consiglio, osserva come ciò non sarebbe uno scandalo laddove, come è avvenuto in passato per molte battaglie radicali – si pensi per tutti al caso di Enzo Tortora – un caso emblematico sia impugnato come bandiera per affrontare un problema di carattere generale.

Non è certo questo il caso, dal momento che i problemi del Presidente del Consiglio, che disegni di legge come questo intendono affrontare, non solo non sono comuni alla generalità dei cittadini, ma non hanno nemmeno alcun legame con il legittimo esercizio delle funzioni costituzionali della Presidenza del Consiglio; si tratta in definitiva solo di espedienti per evitare di rispondere in giudizio di accuse formulate contro il Capo del Governo in relazione a fatti del tutto estranei alle sue attuali funzioni.

La senatrice Poretti osserva come da troppi anni la scelta di condizionare le politiche della giustizia del centrodestra alle vicende personali del Presidente del Consiglio abbia fatto abbandonare a questa parte politica ogni volontà di tradurre in interventi normativi le intenzioni da sempre sbandierate di una modernizzazione dell'amministrazione della giustizia, sulla quale si potrebbe invece aprire un proficuo confronto con l'opposizione; anzi, parlando a nome della delegazione radicale del Gruppo del partito democratico, ella osserva che la sua parte su molti punti potrebbe in astratto avere maggiori convergenze con il centrodestra che con l'opposizione, per esempio sulla separazione delle carriere o sulla non obbligatorietà dell'azione penale. In realtà però l'esperienza dimostra come su queste riforme l'attuale maggioranza si sia in tutti questi anni limitata solo a parlare, arrivando addirittura, nel corso del primo Governo Berlusconi, a boicottare per meri motivi di schieramento un gruppo di *referendum* tra i quali anche taluni che investivano l'amministrazione della giu-

stizia, assicurando gli elettori che sarebbe poi intervenuto il Governo con provvedimenti che, invece, non hanno mai visto la luce.

L'oratrice conclude dichiarandosi in linea di principio non contraria ad una nuova amnistia che copra anche i reati ascritti al Presidente del Consiglio, intervenendo però a liberare realmente le carceri da una pressione demografica insopportabile e a eliminare una parte importante dell'arretrato giudiziario.

Il senatore CASSON(*PD*), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, osserva che la disposizione dell'articolo 2, mentre rappresenta una sorta di ammissione dell'addebito di incostituzionalità avanzato da più parti nei confronti delle disposizioni recate dall'articolo 1, al contempo crea essa stessa una nuova causa di incostituzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BERSELLI avverte che per le ore 16,15 di oggi è convocata una nuova seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 12,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1996**Art. 1.****1.1**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

1.2

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI, SERRA

Sopprimere l'articolo.

1.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1. – 1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Quando il legittimo impedimento a comparire nell'udienza, motivato dallo svolgimento delle rispettive funzioni, è addotto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Ministro o di un Sottosegretario di Stato che partecipano al giudizio in qualità di imputato o di difensore, il giudice rinvia il dibattimento ad altra udienza. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al primo periodo indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai

sensi del secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti».

Consequentemente sopprimere l'articolo 2.

1.4

CECCANTI, DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1. – (*Priorità assoluta ai processi penali a carico di membri del Parlamento*). – 1. Al fine di garantire il libero e ordinato esercizio delle prerogative e competenze connesse all'esercizio del mandato parlamentare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della Costituzione, la presente legge riconosce priorità assoluta ai procedimenti penali a carico di membri delle Camere, in sede di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.

2. All'articolo 132- *bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 2- bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) ai processi a carico di membri del Parlamento».

1.5

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 1.

1.6

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «presunzione di».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su richiesta delle altre parti, il giudice, acquisite informazioni sull'impegno di governo addotto dall'imputato, esclude la sussistenza di un legittimo impedimento solo quando non riscontri un'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.

1.7

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle udienze dei procedimenti penali» con le seguenti: «in udienza preliminare o in dibattimento».

1.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «quale imputato» inserire le seguenti: «e sempreché il giudice accerti la sussistenza dei presupposti nel caso concreto».

1.9

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dalle leggi o dai regolamenti e in particolare».

1.10

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dalle leggi o».

Conseguentemente al medesimo comma 1 sopprimere le parole: «dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

1.11

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o dai regolamenti».

Conseguentemente al medesimo comma 1 sopprimere le parole: «e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni».

1.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o dai regolamenti,»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «e dal regolamento interno» fino a: «15 novembre 1993».

1.13

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

1.14

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «5».

1.15

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «, 6».

1.16

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «, 6 e 12» con le seguenti: «e 6».

1.17

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni».

1.18

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «2,».

1.19

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «, 3».

1.20

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «, 3 e 4» con le seguenti: «e 3».

1.21

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni».

1.22

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo».

1.23

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, delle relative attività» fino alla fine del comma.

1.24

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, delle relative attività preparatorie e consequenziali,».

1.25

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « delle relative attività preparatorie e consequenziali,».

1.26

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «preparatorie e consequenziali» inserire le seguenti: «purché autonomamente valutate dal giudice come essenziali e non procrastinabili».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di valutazione negativa sul carattere essenziale e non procrastinabile delle attività preparatorie e consequenziali di cui al primo periodo del presente comma, il giudice dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento».

1.27

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «preparatorie e».

1.28

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e consequenziali».

1.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «consequenziali» inserire le seguenti: «che il giudice ritenga essenziali per l'esercizio delle attribuzioni stesse».

1.30

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo».

1.31

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo».

1.33

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «attività» inserire le seguenti: «che il giudice ritenga».

1.32

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo», aggiungere le seguenti parole: «espressamente previste dalle leggi e dai regolamenti».

1.34

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la parola: «comunque».

1.35

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «comunque» inserire le seguenti: «valutata dal giudice inequivocabilmente».

1.36

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la sussistenza della coesistenzialità sia previamente valutata ed accertata dal giudice».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di valutazione circa la non coesistenzialità, il giudice dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento di cui alla presente legge».

1.37

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'inizio di ogni mese il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al giudice che procede la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base di un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Insieme alla richiesta indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. Se il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti offese costituite, non ritiene le attività congrue o attinenti alla funzione ovvero liberamente le valuta eccessivamente dilatorie, oppure se manca l'indicazione dei giorni per i quali non sussiste impedimento, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento».

1.38

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al primo periodo indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento».

1.39

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.40

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per delitti puniti con l'ergastolo, per delitti di cui al Libro II, Titolo I, Titolo II, capo I, Titolo III, capo I, del codice penale, per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché per delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.41

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.42

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.43

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti puniti con l'ergastolo, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.44

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per reati di cui al Libro II, Titolo I del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.45

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 258 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.46

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 261 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.47

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 262 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.48

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 266 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.49

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.50

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.51

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.52

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.53

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.54

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 271 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.55

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 273 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.56

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 274 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.57

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 276 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.58

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 277 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.59

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.60

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 280 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.61

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 280-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.62

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 283 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.63

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 284 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.64

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.65

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.66

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.67

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.68

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.69

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.70

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.71

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.72

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 347 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.73

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.74

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.75

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 355 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.76

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.77

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 362 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.78

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 363 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.79

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.80

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.81

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.82

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.83

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.84

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 578 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.85

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 579 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.86

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 580 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.87

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 581 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.88

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 582 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.89

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.90

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.91

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 584 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.92

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.93

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.94

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.95

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.96

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.97

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 593 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.98

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.99

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.100

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 596-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.101

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.102

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.103

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.104

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.105

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 601 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.106

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 602 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.107

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 604 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.108

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.109

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.110

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.111

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.112

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.113

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.114

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.115

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 611 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.116

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.117

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 613 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.118

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.119

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.120

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.121

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.122

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.123

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.124

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 616 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.125

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.126

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.127

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.128

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.129

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.130

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-sexies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.131

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 618 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.132

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 621 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.133

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 622 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.134

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.135

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.136

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.137

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.138

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 627 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.139

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.140

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.141

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 630 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.142

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 631 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.143

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.144

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 634 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.145

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.146

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.147

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 638 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.148

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 639 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.149

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.150

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.151

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.152

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.153

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.154

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.155

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.556

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 645 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.157

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.158

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 647 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.159

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.160

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.161

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.162

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali circostanze sono liberamente valutate dal giudice».

1.163

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al comma 1 indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai sensi del secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti».

1.164

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le circostanze di cui al comma 1 costituiscono legittimo impedimento a comparire dell'imputato solo quando il giudice valuta che esse effettivamente comportano assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altra legittimo impedimento».

1.165

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

1.166

D'ALIA

Sopprimere il comma 2.

1.167

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

1.168

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al comma 1 indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai sensi del secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti».

1.169

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla fine di ogni mese il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al giudice che procede un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere nel mese successivo. Se il giudice, sentite le parti offese, pur ritenendo le attività rientranti nei doveri d'ufficio, ritiene che possano essere accorpate ad altre nello stesso giorno ovvero differite alla sera, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento».

1.170

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole; «i Ministri» inserire le seguenti: «, con eccezione dei Ministri senza portafoglio.».

1.171

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo la parola: «attività» aggiungere le seguenti: «ritenuta dal giudice».

1.172

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalle leggi e».

1.173

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e dai regolamenti».

1.174

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e dai regolamenti».

1.175

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di ogni attività comunque coesenziale alle funzioni di governo».

1.176

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di ogni attività comunque coesenziale alle funzioni di governo».

1.177

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «nonché di ogni attività comunque coesenziale alle funzioni di governo» aggiungere le seguenti parole: «purché la coesenzialità sia previamente valutata e accertata dal giudice».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di valutazione circa la non coessenzialità, il giudice dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento di cui alla presente legge».

1.178

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sostituire la parola: «costituisce» con le seguenti: «può costituire, ove il giudice che procede disponga in tal senso».

1.179

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «presunzione di».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta delle altre parti, il giudice, acquisite informazioni sull'impegno di governo addotto dall'imputato, esclude la sussistenza di un legittimo impedimento solo quando non riscontri un'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.180

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale,» inserire le seguenti: «previa libera valutazione del giudice».

1.181

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.182

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per delitti puniti con l'ergastolo, per delitti di cui al Libro II, Titolo I, Titolo II, capo I, Titolo III, capo I, del codice penale, per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché per delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.183

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.184

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti di criminalità organizzata, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.185

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per i delitti puniti con l'ergastolo, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.186

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per reati di cui al Libro II, Titolo I del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.187

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 258 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.188

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 261 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.189

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 262 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.190

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 266 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.191

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.192

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.193

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.194

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.195

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 270-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.196

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 271 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.197

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 273 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.198

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 274 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.199

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 276 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.200

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 277 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.201

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.202

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 280 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.203

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 280-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.204

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 283 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.205

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 284 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.206

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.207

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.208

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.209

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.210

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.211

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.212

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.213

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.214

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 347 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.215

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.216

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.217

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 355 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.218

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.219

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 362 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.220

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 363 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.221

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.222

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.223

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.224

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo. «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.225

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.226

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 578 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.227

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 579 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.228

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 580 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.229

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 581 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.230

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 582 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.231

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.232

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.233

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 584 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.234

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.235

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.236

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.237

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.238

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.239

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 593 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.240

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.241

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.242

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 596-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.243

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.244

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.245

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.246

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.247

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 601 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.248

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 602 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.249

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 604 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.250

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.251

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.252

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.253

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.254

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.255

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.256

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.257

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 611 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.258

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.259

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 613 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.260

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.261

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.262

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.263

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.264

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.265

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.266

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 616 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.267

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.268

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.269

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.270

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.271

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.272

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-*sexies* del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.273

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 618 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.274

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 621 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.275

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 622 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.276

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.277

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.278

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.279

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.280

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 627 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.281

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.282

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.283

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 630 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.284

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 631 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.285

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.286

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 634 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.287

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.288

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.289

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 638 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.290

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 639 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.291

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.292

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.293

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.294

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.295

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.296

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.297

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.298

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 645 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.299

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.300

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 647 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.301

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.302

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.303

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

1.304

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le circostanze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono legittimo impedimento a comparire dell'imputato solo quando il giudice valuta che esse effettivamente comportano assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento».

1.305

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 3.

1.306

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «su richiesta di parte» inserire le seguenti: «ed acquisito il parere favorevole del pubblico ministero e delle parti offese costituite».

1.307

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «richiesta di parte» inserire le seguenti: «, comunque non reiterabile,».

1.308

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo la parola: «quando» inserire le seguenti: «, in seguito alla valutazione positiva che le attività indicate sono inscindibilmente ed inevitabilmente ricadenti nelle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro.».

1.309

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo la parola: «quando» inserire le seguenti: «valuta che.».

1.310

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: «commi precedenti» inserire le seguenti: «quando si accerti che l'impedimento di governo addotto configura un'assoluta impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza.».

1.311

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire la parola: «rinvia» con le seguenti: «può rinviare.».

1.312

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «quando si accerti che l'impedimento di governo addotto configura un'assoluta impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza».

1.313

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'arco temporale di un mese e nei giorni per i quali è stata manifestata la disponibilità a partecipare alle udienze».

1.314

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'inizio di ogni mese il Ministro trasmette al giudice che procede la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base di un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Insieme alla richiesta indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. Se il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti offese costituite, non ritiene le attività congrue o attinenti alla funzione ovvero le valuta eccessivamente dilatorie, oppure se manca l'indicazione dei giorni per i quali non sussiste impedimento, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento».

1.315

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, i soggetti di cui ai commi precedenti indicano i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste

impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri non siano presenti all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati.».

1.316

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui ai commi precedenti indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento».

1.317

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In applicazione del principio di leale collaborazione fra organi dello Stato, nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, i soggetti di cui ai commi 1 e 2, indicano a pena di inammissibilità, almeno sei giorni, nell'arco dei due mesi successivi, per i quali non sussiste impedimento ed il giudice fissa udienza in tali date. Nelle udienze così fissate non può essere addotto un legittimo impedimento che non derivi da una sopraggiunta, imprevedibile e assoluta impossibilità di comparire dell'imputato».

1.318

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il rinvio non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.»

1.319

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 4.

1.320

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 4.

1.321

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'impedimento di cui al comma 1 è formalmente attestato dal Segretario generale della Presidenza del consiglio dei ministri, che indica anche, ai fini della fissazione dell'udienza di rinvio, le date degli impegni istituzionali già programmati che costituiscono causa di futuro impedimento a comparire. La nuova udienza è fissata compatibilmente al ruolo di udienza del giudice ed alle indicazioni espressamente fornite in relazione a futuri analoghi impedimenti a comparire. Nel caso che precede, quando, ad una successiva udienza, l'imputato alleggi una causa di legittimo impedimento dipendente da impegno istituzionale che risulti già programmato, ma che non sia stato espressamente indicato per la decisione dell'udienza di rinvio, la richiesta è rigettata dal giudice con ordinanza motivata».

1.322

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4 sostituire la parola: «attesti» con le seguenti: «abbia accertato».

1.323

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire la parola: «correlato» con la seguente: «essenziale».

1.324

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» con le seguenti: «previste dalle leggi».

1.325

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire la parola: «rinvia» con le seguenti: «può rinviare».

1.326

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire la parola: «rinvia» con le seguenti: «può rinviare».

1.327

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, dopo la parola: «rinvia» inserire le seguenti: «, valutato l'impedimento,».

1.328

D'ALIA

Al comma 4, dopo le parole: «non può essere superiore a sei mesi.», aggiungere le seguenti: «Nel caso che precede, il rinvio può essere richiesto una sola volta».

1.329

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

1.330

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

1.331

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quaranta giorni».

1.332

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cinquanta giorni».

1.333

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.334

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.335

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «settanta giorni».

1.336

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ottanta giorni».

1.337

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

1.338

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

1.339

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cento giorni».

1.340

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «centodieci giorni».

1.341

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «centoventi giorni».

1.342

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «centotrenta giorni».

1.343

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «centoquaranta giorni».

1.344

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «centocinquanta giorni».

1.345

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «centosessanta giorni».

1.346

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cento-settanta giorni».

1.347

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è comunque reiterabile.».

1.348

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. il rinvio non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili».

1.349

D'ALIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di rinvio dell'udienza ai sensi dei commi che precedono, il giudice può comunque provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale».

1.350

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 6.

1.351

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 6.

1.352

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il legittimo impedimento di cui alla presente legge non si applica ai processi penali per i quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia intervenuta antecedentemente all'assunzione della carica».

1.353

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai processi penali in corso ed ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione».

1.354

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 6, sostituire le parole da: «si applicano» fino a: «o grado» con le seguenti: «non si applicano ai processi penali in corso».

1.355

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».

1.356

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 6, sostituire le parole: «fase, stato o grado» con le seguenti: «stato e grado del processo».

1.357

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione dei processi riguardanti delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia».

Art. 2.**2.1**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo

2.2

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

2.3

CECCANTI, DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge».

2.4

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 1.

2.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «il giudice può applicare».

2.6

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «organica».

2.7

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei Ministri».

Conseguentemente al medesimo comma 1: sostituire le parole: «degli stessi» con le seguenti: «dello stesso; sopprimere le parole: «e ai Ministri»; sostituire la parola: «loro» con le seguenti: «a lui».

2.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei Ministri» nonché le parole: «e ai Ministri».

2.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «un mese».

2.10

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «centoquaranta giorni».

2.11

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «centocinquanta giorni».

2.12

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «centosessanta giorni».

2.13

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «centosettanta giorni».

2.14

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «centottanta giorni».

2.15

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sette mesi».

2.16

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «otto mesi».

2.17

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «nove mesi».

2.18

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

2.19

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «undici mesi».

2.20

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.21

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.22

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «tredici mesi».

2.23

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «quattordici mesi».

2.24

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «quindici mesi».

2.25

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sedici mesi».

2.26

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «diciassette mesi».

2.27

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «e ai Ministri il sereno svolgimento» con le seguenti: «lo svolgimento».

2.28

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «il sereno» con la seguente: «lo».

2.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il processo riguardi delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia».

2.30

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei processi per reati societari».

2.31

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i processi per i delitti di cui al Libro Secondo, Titoli I, II, XII e XIII, del codice penale».

2.32

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA, SERRA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «eccettuati i processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica».

2.33

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presente legge non si applica ai processi relativi a delitti di corruzione e corruzione in atti giudiziari».

2.34

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

2.35

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

2.36

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sostituire le parole da: «il giorno successivo» fino alla fine del comma , con le seguenti: «a partire dalla XVII legislatura repubblicana».

2.37

CECCANTI, DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, SERRA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, SANNA, VITALI

Al comma 2 , sostituire le parole: «sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» con le seguenti: «alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge costituzionale di cui al comma 1 del presente articolo».

Tit.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il titolo: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», con il seguente: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza riferita al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri».

137^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo, Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge. Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.4, il quale sembra intervenire su una materia estranea all'oggetto del provvedimento, dettando norme relative ai procedimenti a carico di parlamentari.

Con riguardo poi agli emendamenti 1.21 e seguenti, ribadisce la sostanziale terzietà della segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale è attribuita la funzione di certificare la sussistenza del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio. Si sofferma infine sugli emendamenti volti ad incidere sull'articolo 2, i quali appaiono ispirati all'erronea interpretazione che dell'istituto è fornita dall'opposizione, per la quale il provvedimento sarebbe volto ad assicurare la serenità psicologica del *premier*. Replica, concludendo, ai rilievi formulati dal senatore D'Ambrosio circa l'impatto della normativa sui processi aventi ad oggetto i reati funzionali.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, osserva come non sia ipotizzabile subordinare il rinvio del processo alla predisposizione di un calendario recante gli impegni del Presi-

dente del Consiglio o dei Ministri. A ben vedere, infatti, tali impegni appaiono il più delle volte improvvisi e quindi non pianificabili *ex ante*.

Relativamente all'articolo 2, osserva come con il provvedimento in esame non si voglia in alcun modo introdurre né un privilegio né una immunità, ma unicamente assicurare nelle more dell'adozione di una legge organica, il sereno svolgimento delle funzioni istituzionali del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sull'articolo 7, il quale prevede, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, che alle missioni internazionali contemplate dal provvedimento in esame si applichino la disciplina del codice penale militare di pace e quella prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 451 del 2001. Si prevede inoltre che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenza alle Forze armate. Per tali reati la competenza è attribuita al Tribunale di Roma. Attraverso poi il rinvio al decreto-legge n. 197 del 2009, l'articolo 7 prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di farne uso.

Il senatore CASSON (*PD*) si sofferma dapprima sull'articolo 7, esprimendo un giudizio critico sulla disposizione, nella parte in cui introduce, attraverso il rinvio al decreto-legge n. 197 del 2009, una scriminante. Analogamente desta perplessità l'ambito soggettivo di applicazione della norma, nella parte in cui prevede un foro privilegiato per le sole forze militari, escludendo ad esempio il Corpo della Guardia di finanza o le Forze di polizia. Al riguardo sottolinea, ricordando peraltro il parere reso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, l'esigenza di addivenire ad una disciplina più omogenea della materia. Si sofferma poi criticamente sull'articolo 9, comma 4, nella parte in cui esclude la punibilità per violazione delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per colpa per il militare dal

quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (PD) ha espresso piena condivisione per i rilievi testé formulati, il senatore D'AMBROSIO interviene sull'articolo 7, formulando talune riserve sulla norma, nella parte in cui attribuisce la competenza al Tribunale di Roma.

Il senatore MAZZATORTA(LNP), nell'esprimere apprezzamento per il tenore del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata all'unanimità.

(1956-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAZZATORTA (LNP) illustra brevemente il contenuto del disegno di legge, formulando una proposta di parere non ostativo, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1211) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale

(1412) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale

– e petizione n. 487 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà all'acquisizione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sui subemendamenti.

La relatrice GALLONE (PdL) esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti e dei subemendamenti presentati al testo unificato, ad eccezione dei subemendamenti 1.100/5, 1.100/4, limitatamente al richiamo ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 156, e degli emendamenti 1.100 e 2.100.

Dopo aver ritirato il subemendamento 2.100/1, riformula gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 in un testo 2.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nell'esprimere parere conforme alla relatrice, sottolinea come l'emendamento 1.0.1 intervenga su questioni di particolare rilievo, per le quali appare necessaria una più attenta riflessione, volta ad assicurare maggiori garanzie per i minori. Dopo aver riformulato l'emendamento 1.100 in un testo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.3 (testo 2) e 2.0.4 (testo 2) della relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI avverte che non avranno più luogo le sedute già convocate per domani mattina alle ore 8,30 e per giovedì 25 febbraio alle ore 8,30. Fa presente poi che nella seduta pomeridiana di domani si proseguirà nella discussione generale del disegno di legge n. 2007, nell'esame del testo unificato in materia di potestà genitoriale nonché, infine, nell'esame dei disegni di legge in materia di condominio. Al riguardo fa presente che il relatore Mugnai ha preannunciato la presentazione di un nuovo testo unificato, predisposto di concerto con i membri del Comitato ristretto, in relazione al quale sarà opportuno fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti rispetto a quello precedentemente stabilito e che sarebbe scaduto domani alle ore 18.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2002**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si esprimono perplessità con riferimento alla formulazione dell'articolo 7 segnalando come sia ormai necessaria una omogeneizzazione tra i rispettivi presupposti della responsabilità nell'ambito del diritto penale militare e del diritto penale comune;
- con riguardo alle ipotesi di non punibilità previste dal comma 4 dell'articolo 9, si rileva la ridondanza di tale norma.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1211, 1412**

Art. 1.

1.100/2

DELLA MONICA, Anna Maria SERAFINI

All'emendamento 1.100, sostituire le parole «sostituire il comma 1» con le seguenti: «sostituire il comma 2».

1.100/3

DELLA MONICA, BAIO, Anna Maria SERAFINI

All'emendamento 1.100, secondo periodo, sostituire le parole «Se il riconoscimento è fatto» fino alla fine, con le parole «Se il riconoscimento è fatto dai due genitori la potestà genitoriale è esercitata da entrambi, salvo che il giudice disponga altrimenti nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 330 e seguenti del codice civile».

1.100/5

PORETTI, PERDUCA

All'emendamento 1.100, secondo periodo, sopprimere le parole: «qualora siano conviventi»

1.100/4

DELLA MONICA, Anna Maria SERAFINI, BAIO

All'emendamento 1.100, terzo periodo sostituire le parole da «Se i genitori non convivono» fino alla fine con le parole «Se i genitori non convivono, si applicano l'articolo 155 nonché gli istituti e le garanzie di cui ai commi 4, 5, 6, 7 dell'articolo 156».

1.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 317-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente: "Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli dal 155 al 156."».

1.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 317-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente: "Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155 e 156, commi 4, 5, 6 e 7."».

Art. 2.**2.100/2**

DELLA MONICA, BAIO, Anna Maria SERAFINI

All'emendamento 2.100, sostituire le parole da: «l'articolo 38» fino alla fine con le parole: «all'articolo 38, primo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie le parole "171, 194, secondo comma" sono soppresse».

2.100/3

DELLA MONICA, BAIO, Anna Maria SERAFINI

All'emendamento 2.100, sostituire le parole da: «è sostituito dal seguente» fino a «codice civile» con le seguenti: «è sostituito dal seguente: "Art. 38. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 250, 252, 262, 264, 269 primo

comma, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 3356 e 371 ultimo comma del codice civile"».

2.100/4

PORETTI, PERDUCA

All'emendamento 2.100, dopo le parole da: «del codice civile.» aggiungere le seguenti: «Per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335, resta esclusa l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316. In tali ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario».

2.100/5

DELLA MONICA, BAIO, Anna Maria SERAFINI

All'emendamento 2.100, sopprimere le parole da: «Nei procedimenti in materia» fino a «giudice disponga diversamente».

2.100/1

GALLONE, relatrice

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2» nel comma 2, dopo le parole: «nei procedimenti in materia di» inserire le seguenti: «potestà genitoriale nonché di».

2.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: "Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di Stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni".».

2.0.3

GALLONE, *relatrice*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

L'articolo 316 del codice civile è così sostituito: "Il figlio è soggetto alla potestà del genitore che lo ha riconosciuto fino alla maggiore età o alla sua emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice illustrando i provvedimenti che ritiene più idonei. In ipotesi di incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, ogni genitore può richiedere i provvedimenti urgenti e indifferibili e il tribunale ordinario dovrà provvedere ex articolo 342-*bis* del codice civile. Il giudice deve, entro cinque giorni, dal deposito del ricorso, assumere i provvedimenti cautelari che riterrà opportuni in conformità ai diritti del minore disponendo, ove il figlio sia maggiore degli anni 14, la sua audizione e quella dei genitori ove ciò non sia in contrasto con i diritti e l'interesse del figlio.

Se il contrasto tra i genitori permane dopo la decisione del tribunale competente, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello tra i genitori che, nel singolo caso, venga ritenuto il più idoneo a curare l'interesse del figlio.».

2.0.3 (testo 2)GALLONE, *relatrice**Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

All'articolo 316 del codice civile, nel comma 4, le parole: "il padre" sono sostituite dalle seguenti: "ogni genitore".».

2.0.4GALLONE, *relatrice**Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni transitorie)*

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai processi in corso davanti al tribunale per i minorenni.».

2.0.4 (testo 2)GALLONE, *relatrice**Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni transitorie)*

Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore.».

BILANCIO (5^a)

Martedì 23 febbraio 2010

295^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(1974) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il senatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, l'emendamento 1.102, riguardo al quale occorre acquisire dal Governo conferma circa la neutralità finanziaria della norma. Analoga conferma appare necessaria anche in relazione alla proposta 1.103. Sembrano comportare maggiori oneri le proposte 1.105 e 1.107 mentre occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse in ordine alle proposte 1.106 e 1.108 posto che le finalità del fondo ivi richiamato sembrano destinate ad altro tipo di interventi. La Commissione ha già espresso parere non ostativo sugli emendamenti 2.2 e 2.5, corredati da maxicopertura, nell'intesa che ove uno di essi fosse approvato sull'altro il parere dovrebbe intendersi contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. È corredata da analoga maxicopertura anche la proposta 2.102. Segnala poi che la Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.6 e sull'emendamento 2.0.1 che nel testo corretto ripresentato all'Assemblea non cambia la sostanza della norma. Segnala poi che la Commissione di merito ha accolto la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.7 (testo 2 corretto) mentre il subemendamento 2.0.7 (testo 2 corretto)/100 ha un onere rilevante corredato

da una maxicopertura. Occorre quindi acquisire conferma della neutralità finanziaria della proposta 2.0.8/102 mentre occorre valutare i possibili effetti derivanti dall'emendamento 2.0.50 con particolare riferimento alla lettera *a*). Occorre infine acquisire chiarimenti dal Governo in ordine ai possibili effetti finanziari delle proposte 2.0.100 e 2.0.101.

Il vice ministro VEGAS esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 1.102, in quanto la stessa determina effetti sulle tariffe. Esprime inoltre parere contrario sulla proposta 1.103 nonché sugli emendamenti 1.105, 1.107, 1.106 e 1.108, quest'ultimi in quanto prevedono una copertura a valere su risorse già destinate ad altre finalità.

Il senatore MORANDO (*PD*), in ordine alla proposta 1.102, rileva che la lettera *c*) della stessa non sembra determinare effetti modificativi rispetto al testo, occorrendo quindi chiarire se si riconnettano effetti finanziari alla lettera *c*)-*bis* dell'emendamento.

Dopo un intervento del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) in ordine alla proposta 1.102, volto a chiedere elementi al Governo circa i costi della medesima, il presidente AZZOLLINI propone, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, l'espressione di un parere contrario sulla proposta 1.102 limitatamente alla lettera *c*)-*bis*, mentre propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.103, 1.105, 1.107 nonché sugli emendamenti 1.106 e 1.108.

Il senatore MORANDO (*PD*), in ordine alle proposte 1.106 e 1.108, nell'esprimere la condivisione della posizione espressa dal rappresentante dell'Esecutivo circa l'inidoneità di attingere a risorse già destinate in base alla legislazione vigente, sottolinea la necessità che tale posizione sia coerentemente assunta dal Governo anche con riferimento ad altri provvedimenti.

Il presidente AZZOLLINI propone l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti 2.2 e 2.5 con l'osservazione che, ove fosse approvata una delle due proposte, il parere dovrebbe intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'altra proposta. Propone di ribadire il parere di semplice contrarietà già espresso sulla proposta 2.6, nonché sull'emendamento 2.0.1. Propone un parere non ostativo sulla proposta 2.202 nonché sull'emendamento 2.0.7 (testo 2 corretto). In ordine all'emendamento 2.0.7 (testo 2 corretto)/100, alla luce dell'entità rilevante dell'onere, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultando mancante la verifica di congruità della copertura rispetto all'onere. Propone l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 2.0.8/102, mentre, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.50 (limitatamente alla lettera *a*)) e 2.0.100.

Il vice ministro VEGAS esprime altresì parere contrario sulla proposta 2.0.101.

Il senatore MERCATALI (*PD*) rileva che tale proposta non determina un ampliamento della platea dei beneficiari degli incentivi connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici. In particolare, la proposta si limita a chiarire che il riconoscimento degli incentivi è riferito ai soggetti che concludano i lavori di realizzazione degli impianti entro l'esercizio 2010, stanti i ritardi registrati nella realizzazione degli allacci alla rete da parte dell'Enel, alla cui attività risulterebbe altrimenti ancorato il riconoscimento degli incentivi.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) chiarisce come alla proposta emendativa si riconnettano effetti di ampliamento in quanto il sistema attuale prevede il riconoscimento degli incentivi solo all'esito dell'allaccio alla rete, determinando l'emendamento un prefigurabile aumento del numero di richieste per l'anno 2010.

Dopo un intervento del senatore MERCATALI (*PD*), volto a sottolineare la gravità dei profili involti che espongono all'apertura di rilevanti contenziosi, il senatore LEGNINI (*PD*) sottolinea come i ritardi registrati da parte dell'Enel nella realizzazione degli allacci risultano causare notevoli incertezze per gli operatori. La proposta emendativa è dunque volta a recuperare quel quadro di certezza giuridica non determinando peraltro oneri finanziari ulteriori, posto che la legislazione vigente non prevede la necessità dell'allaccio, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, risultando quest'ultimo requisito introdotto solo dal decreto ministeriale in questione. Evidenzia infine come la normativa in questione preveda un limite di spesa, non determinandosi quindi effetti ampliativi alla luce della proposta emendativa.

Dopo un intervento del senatore GIARETTA (*PD*), volto a sottolineare il carattere residuale di un'eventuale estensione della platea dei beneficiari, nonché a rilevare l'assenza di oneri diretti sulla finanza pubblica anche alla luce del previsto tetto di spesa, il senatore VACCARI (*LNP*) sottolinea gli effetti dell'intervento in termini di riconoscimento degli incentivi.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) sottolinea come risulterebbe opportuno prevedere in via legislativa un termine temporale per l'esecuzione degli allacci alla rete da parte dell'Enel al fine di non compromettere l'effettività del sistema degli incentivi; rileva comunque l'assenza di effetti finanziari rilevanti della proposta in esame, considerata la previsione nella normativa di un limite di spesa.

Il PRESIDENTE, pur condividendo i rilievi critici sollevati ed in particolare le osservazioni del senatore Mercatali circa la criticità di ancorare

il riconoscimento degli incentivi all'attività di un soggetto terzo in ordine all'allaccio alla rete, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.0.101.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.102 (limitatamente alla lettera *c*)-*bis*), 1.103, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 2.0.7 (testo 2 corretto)/100, 2.0.50 (limitatamente alla lettera *a*) e 2.0.100. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.6, 2.0.1 e 2.0.101. Esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.102, a condizione che ove uno di essi fosse approvato il parere dovrebbe intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.«.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere parzialmente contrario limitatamente ai commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 9. Esame degli emendamenti. Parere in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova nei cinque anni 2010-2014 da destinare al servizio nelle istituzioni europee (articolo 4, comma 3) per cui è prevista una specifica copertura finanziaria, che la relazione tecnica specifica che l'inquadramento giuridico in seno alla UE dei funzionari in questione ed il loro trattamento economico sono argomenti ancora in discussione tuttavia, si prevedono oneri di spesa inferiori a quelli derivanti per il personale diplomatico inviato nel medesimo paese di destinazione. La relazione afferma, inoltre, che l'eventuale componente del trattamento economico all'estero che dovesse essere posta a carico del Ministero non comporta maggiori oneri in quanto avrebbe carattere marginale e sarebbe erogata nei limiti dei fondi disponibili sul pertinente capitolo. A tal riguardo, come segnalato dal Servizio del bilancio, appare ne-

cessario un chiarimento del Governo volto a suffragare l'invarianza della spesa. L'articolo 9, comma 2, prevede l'inserimento nelle dotazioni organiche del Ministero della difesa del personale a tempo indeterminato impiegato nel Circolo ufficiali delle forze armate. L'onere, originariamente quantificato come previsione di spesa, è stato successivamente configurato come tetto di spesa su richiesta della Commissione bilancio della Camera dei deputati e coperto nel limite delle posizioni lasciate vacanti dal personale che accede alla pensione. Per i profili di quantificazione, andrebbero anzitutto forniti gli elementi quantitativi idonei a comprovare l'adeguatezza dell'onere ivi previsto, con l'analitica indicazione delle relative unità previste e del connesso trattamento economico annuo. Inoltre, per i profili di copertura, va considerato che il dispositivo, pur provvedendo alla indicazione di un formale nuovo maggiore onere, attesta, non di meno, che esso risulterebbe sostenibile, avvalendosi delle sole risorse finanziarie già previste dalla legislazione vigente. Nel richiamare l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità, rammenta comunque che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della nuova legge di contabilità, prescrive che l'esame di nuove norme i cui effetti finanziari operino nell'ambito delle dotazioni finanziarie e strumentali già scontate a legislazione vigente deve essere corredato dei dati e degli elementi idonei a consentire la verifica effettiva dell'invarianza di spesa. Per quanto concerne poi i commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* del medesimo articolo 9, aggiunti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, fa presente che il comma *3-quinquies* prevede una clausola di invarianza degli oneri. Le modifiche sono sprovviste di una relazione tecnica. Al riguardo, ricorda che la nuova legge di contabilità, in presenza di una clausola di invarianza, prescrive che nella relazione tecnica trovino specificazione gli elementi di supporto necessari e idonei a comprovare l'effettività della suddetta clausola di invarianza di oneri. In particolare, con riferimento al comma *3-ter* e *3-quater*, suscettibili di determinare un anticipo nell'erogazione di benefici già previsti a legislazione vigente (per i quali sono previsti stanziamenti in bilancio), sarebbe opportuno acquisire l'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio utilizzate per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Infine, per quanto concerne la copertura del provvedimento, l'articolo 10 reca una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di alcuni ministeri. Come segnalato dal Servizio del bilancio, sotto il profilo della trasparenza, segnatamente in ordine alla natura di fattore legislativo o di onere inderogabile che disciplina gli oneri a fronte dei quali essi sono predisposti in bilancio, è necessario l'elenco dettagliato dei programmi e dei capitoli oggetto del taglio lineare in questione, con la relativa incidenza quantitativa: in mancanza di ciò la copertura si sostanzia in un generico rinvio al bilancio, il che non è consentito dall'ordinamento costituzionale in vigore. Non è un caso che questa modalità di copertura non sia tra quelle ammesse ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Oltretutto, una copertura da specificare successivamente in una sede amministrativa incontra anche il problema costituzionale di superare il momento

legislativo per risolvere la questione di copertura, non potendo ritenersi assolutamente soddisfacente il richiamo nella legge ad una generica riduzione delle missioni, ossia dell'intero bilancio. Inoltre, sebbene già utilizzata in altre occasioni negli ultimi anni, in mancanza di adeguati elementi informativi, tale copertura presenta aspetti di dubbia validità al fine di garantire una corrispondenza certa tra la natura giuridica e l'articolazione temporale dell'onere e si presenta incoerente rispetto al principio della programmazione, inquadrato in base all'articolo 7, comma 1, della predetta nuova legge di contabilità, tra gli assi portanti di tale ultima riforma. Va pertanto rilevato che la pratica più volte sperimentata in questi ultimi anni dei «tagli orizzontali», come pure, per analoghi versi, delle limitazioni *ex lege* alla spesa, (es. Legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 7 – finanziaria 2006), può determinare, a posteriori, fenomeni di formazione di debito sommerso, specie in relazione ai consumi intermedi, con conseguente «rimbalzo» della spesa negli esercizi finanziari successivi per il tramite di integrazioni degli stanziamenti con provvedimenti successivi ai tagli operati. Sulla base di quanto è accaduto appare dunque dubbia la effettiva sostenibilità di coperture lineari di questo tipo. Osserva infine che un taglio orizzontale sulle missioni di bilancio vanifica completamente l'analisi sull'efficacia della spesa – altro aspetto rilevante della riforma – in quanto gli indicatori di *performance* associati alle missioni perdono di significatività se con un decreto-legge del 1° gennaio, ossia appena dopo l'approvazione del bilancio, si modifica l'allocazione complessiva delle risorse. Un taglio operato solo su alcune missioni e soltanto su alcuni ministeri senza fornire elementi informativi che giustifichino le scelte allocative operate sembra rispondere più a ragioni contabili che ad una programmazione delle risorse e ad una efficiente gestione delle risorse.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 2.2 recante una copertura sui fondi speciale del ministero degli esteri, che occorre acquisire conferma che non si tratti di risorse destinate alla ratifica di accordi internazionali. In relazione alla proposta 9.21, volta a estendere i benefici per le vittime del terrorismo anche ai lavoratori esposti all'amianto, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri posto che l'emendamento incide su una norma configurata come tetto di spesa e introduce nuovi diritti soggettivi. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura la proposta 9.17. Segnala poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 9.4. Occorre inoltre acquisire conferma della disponibilità delle risorse disponibili sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) impiegate a copertura della proposta 9.8, nonché del Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale per la copertura dell'emendamento 10.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS deposita note di risposta del Governo in ordine agli elementi richiesti dalla Commissione nonché la relazione tecnica relativa alle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE propone di acquisire le risposte del Governo e di sospendere l'espressione del parere sul testo al fine di operare le necessarie verifiche sugli elementi forniti. Propone quindi di passare all'esame degli emendamenti.

Il vice ministro VEGAS esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 9.21, in quanto determina effetti finanziari onerosi.

Il PRESIDENTE, alla luce del testo del comma 564 della legge n. 266 del 2005, rileva come l'estensione non possa che determinare effetti finanziari negativi per cui propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone altresì l'espressione di un parere contrario, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, sulla proposta 9.17, mentre rileva che la proposta 9.4, sulla quale il parere del Governo è contrario, è stata ritirata. Propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.2.

Il vice ministro VEGAS, in ordine alla proposta 9.8, rileva che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica non presenta le necessarie disponibilità per cui occorre modificare la clausola di copertura finanziaria con un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, prevedendo il ricorso alle risorse di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nonché ai fondi speciali e, infine, all'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge n. 282 del 2004, all'articolo 10, comma 5. In ordine all'emendamento 10.1 rileva che la copertura appare inidonea in quanto volta a far fronte a risorse in conto capitale per la copertura di spese correnti.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 9.8 al fine di prevedere un'idonea copertura. Propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1, alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il senatore MORANDO (PD), in ordine alla proposta 10.1, rileva come la stessa sia volta a sostituire un comma del testo recante una copertura del tutto inadeguata, in quanto a valere su un taglio lineare delle missioni previste dal bilancio approvato a fine anno. Il tenore della copertura recata dal testo appare particolarmente problematico, in quanto risulta indicativo di una violazione dei contenuti della decisione di bilancio adottata alla fine dell'esercizio 2009 e già modificata con riduzioni di tipo lineare. Sottolinea la necessità che sia operata una riflessione su tale profilo con riferimento al necessario rispetto dei contenuti della decisione di bilancio.

Il PRESIDENTE, nel rilevare che su tale profilo, evidenziato dal relatore, il rappresentante del Governo ha depositato note di risposta, propone di rinviare l'espressione del parere alla ripresa dell'odierna seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 20,15.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che sulla base dell'allegato tecnico per capitoli fatto pervenire dal Governo e relativo al «taglio» delle missioni, si può pervenire al parere sul testo.

Si apre un dibattito in cui interviene il senatore MORANDO (PD) per sottolineare come, in relazione all'articolo 9, comma 2, mentre la relazione tecnica specifica che verranno resi indisponibili un numero di assunzioni tale da compensare la spesa di 250 mila euro recata dall'assunzione del personale del circolo ufficiali, il testo del decreto-legge non appare specificare questo importante presupposto. In relazione poi ai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 9, rileva che la relazione tecnica chiarisce come le disposizioni prevedono una mera anticipazione dell'esercizio di diritti comunque spettanti in periodi successivi e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A suo avviso queste considerazioni dimostrano la esplicita violazione del principio dell'annualità del bilancio asseverata dalla firma del Ragioniere generale dello Stato. Per quanto concerne infine i tagli lineari delle missioni utilizzati a copertura del provvedimento, esprime sconcerto per il fatto che la Camera abbia potuto approvare una copertura del genere che viola su più aspetti la nuova legge di contabilità di Stato e finanza pubblica. La disponibilità di un elenco dettagliato volta a specificare come il taglio lineare si distribuisca tra i diversi capitoli, rappresenta un elemento di trasparenza che non supera tuttavia le questioni di fondo. Un taglio del genere rappresenta una copertura sul bilancio non prevista dalla nuova legge di contabilità di Stato. Inoltre, dopo questo precedente non sarà più possibile escludere che anche i parlamentari possano coprire qualsiasi tipo di onere ricorrendo ad un allegato tecnico di tagli sul bilancio. Infine, rileva come nell'ambito della cornice di regole dettate dalla nuova legge di contabilità di Stato, un elemento qualificante è rappresentato dal nesso tra priorità politiche, risorse finanziarie attribuite alla responsabilità di un dirigente e misurazione dei risultati. Il taglio in questione, operato il giorno stesso in cui entra in vigore il bilancio, deresponsabilizza la gestione del bilancio in quanto da un lato inficia la programmazione delle risorse e, dall'altro, non consente di effettuare una corretta analisi della spesa a consuntivo. Ritiene che sia un errore grave del Governo mantenere questo tipo di copertura che rappresenta un pericoloso precedente.

Il presidente AZZOLLINI condivide le perplessità manifestate dal senatore Morando in relazione ai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 9, sui

quali propone un parere di contrarietà semplice. In merito al taglio orizzontale delle missioni ritiene che si tratti di una soluzione che non possa esser più accettata in futuro e che costituisce quindi un precedente unico in quanto non integra i requisiti previsti dalla legge di contabilità di Stato per la copertura delle leggi di spesa. Infine, ritiene di indicare nel parere l'auspicio che il Governo trovi una copertura alternativa – al fine di evitare un pericoloso precedente – anche nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo nel presupposto che, in relazione al comma 2 dell'articolo 9, siano resi indisponibili un numero di assunzioni tale che la spesa sia pari al valore finanziario del predetto onere. Esprime poi parere di semplice contrarietà sull'articolo 9, commi 3-*ter* e 3-*quater*.

In relazione alla copertura, nonostante il Governo abbia fornito un allegato contenente l'indicazione dettagliata dei capitoli oggetto del taglio, tuttavia la Commissione osserva che la pratica dei «tagli orizzontali» può determinare limiti rilevanti all'analisi della spesa. Infatti, un taglio orizzontale sulle missioni di bilancio, operato il giorno stesso in cui entra in vigore il nuovo bilancio, vanifica completamente l'analisi sull'efficacia della spesa – aspetto rilevante della riforma della contabilità e finanza pubblica – in quanto gli indicatori di *performance* associati alle missioni perdono di significatività se con un decreto-legge del 1° gennaio si modifica l'allocazione complessiva delle risorse. Un taglio operato solo su alcune missioni e soltanto su alcuni ministeri senza fornire elementi informativi che giustifichino le scelte allocative operate sembra rispondere più a ragioni contabili che ad una programmazione delle risorse e ad una efficiente gestione delle risorse. La copertura in esame, peraltro, deve intendersi non ripetibile e non può costituire precedente in quanto non integra in alcun modo i requisiti previsti dalla legge di contabilità che fa divieto di coprire gli oneri recati da nuove leggi a valere su capitoli di bilancio. Si osserva pertanto la necessità che il Governo, nell'esame del provvedimento, trovi una copertura alternativa che risponda in modo più appropriato ai requisiti richiesti dalla legge n. 196 del 2009.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.21, 9.17, 9.4 e 10.1. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.2. Il parere sull'emendamento 9.8 è favorevole a condizione che la copertura sia, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riformulata nel modo seguente:

a) quanto a 5.285.720 euro, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese ri-

modulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a euro 1.314.000, per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) quanto a 5.772.720 euro, per l'anno 2011, e 5.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.«.

In dichiarazione di voto contrario, interviene il senatore MORANDO (*PD*) per specificare che a suo avviso la copertura sui tagli lineari è contraria alle regole introdotte con la nuova legge di contabilità dello Stato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 2.2 recante una copertura sui fondi speciale del ministero degli esteri, che occorre acquisire conferma che non si tratti di risorse destinate alla ratifica di accordi internazionali. In relazione alla proposta 5.300, si rende necessaria una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, occorre verificare la necessità di sostituire l'importo di 6.643.599 con l'importo di 6.643.594. In relazione alla proposta 9.301, volta a estendere i benefici per le vittime del terrorismo anche ai lavoratori esposti all'amianto, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri posto che l'emendamento incide su una norma configurata come tetto di spesa e introduce nuovi di-

ritti soggettivi. Segnala poi che appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura la proposta 9.17. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 9.4 e 9.100. Rileva inoltre che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse disponibili sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) impiegate a copertura delle proposte 9.8 e 9.8/200, nonché del Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale per la copertura dell'emendamento 10.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di acquisire il dibattito svolto per l'espressione del parere alle Commissioni di merito, rilevando la necessità di esaminare gli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea. Al riguardo dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del proprio parere.

Il vice ministro VEGAS esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 9.301, in quanto determina effetti finanziari negativi, nonché in ordine alla proposta 9.8/200 (limitatamente alla lettera g)). È altresì contrario sulla proposta 9.100, in quanto determina effetti finanziari negativi.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta una relazione tecnica verificata positivamente sulla proposta 5.300. Propone pertanto di apportare le modifiche agli importi citati dal relatore.

Avverte altresì che sono pervenuti due ulteriori emendamenti 9.301/1 e 9.301 (testo 2) sui quali propone di rinviare l'esame alla prossima seduta.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo nel presupposto che, in relazione al comma 2 dell'articolo 9, siano resi indisponibili un numero di assunzioni tale che la spesa sia pari al valore finanziario del predetto onere. Esprime poi parere di semplice contrarietà sull'articolo 9, commi 3-ter e 3-quater.

In relazione alla copertura, nonostante il Governo abbia fornito un allegato contenente l'indicazione dettagliata dei capitoli oggetto del taglio, tuttavia la Commissione osserva che la pratica dei «tagli orizzontali» può determinare limiti rilevanti all'analisi della spesa. Infatti, un taglio orizzontale sulle missioni di bilancio, operato il giorno stesso in cui entra in vigore il nuovo bilancio, vanifica completamente l'analisi sull'efficacia della spesa – aspetto rilevante della riforma della contabilità e finanza pubblica – in quanto gli indicatori di *performance* associati alle missioni perdono di significatività se con un decreto-legge del 1° gennaio si modifica l'allocazione complessiva delle risorse. Un taglio operato solo su al-

cune missioni e soltanto su alcuni ministeri senza fornire elementi informativi che giustifichino le scelte allocative operate sembra rispondere più a ragioni contabili che ad una programmazione delle risorse e ad una efficiente gestione delle risorse. La copertura in esame, peraltro, deve intendersi non ripetibile e non può costituire precedente in quanto non integra in alcun modo i requisiti previsti dalla legge di contabilità che fa divieto di coprire gli oneri recati da nuove leggi a valere su capitoli di bilancio. Si osserva pertanto la necessità che il Governo, nell'esame del provvedimento, trovi una copertura alternativa che risponda in modo più appropriato ai requisiti richiesti dalla legge n. 196 del 2009.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.8/200 (limitatamente alla lettera g)), 9.301, 9.17, 9.100 e 10.1. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.2. Il parere sull'emendamento 9.8 è favorevole a condizione che la copertura sia, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riformulata nel modo seguente: «

a) quanto a 5.285.720 milioni di euro, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a euro 1.314.000, per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) quanto a 5.772.720 di euro, per l'anno 2011, e 5.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il parere è non ostativo sull'emendamento 5.300 a condizione che, la cifra: «6.643.599» sia sostituita con la seguente: «6.643.594».

Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 9.301 (testo 2) e sul relativo subemendamento 9.301/1 e sull'emendamento 9.8 (testo 2).«.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore ed il seguito dell'esame delle proposte 9.301/1, 9.301 (testo 2) e 9.8 (testo 2) viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 23 febbraio 2010

151^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 186

Il presidente BALDASSARRI richiama l'attenzione sull'opportunità di un rinvio della trattazione dell'atto del Governo n. 186, in considerazione della necessità di svolgere taluni approfondimenti sul provvedimento al fine della predisposizione del parere, in particolare riguardo la compatibilità con l'accordo sottoscritto dall'ABI e dalle associazioni degli utenti in relazione alle agevolazioni relative al pagamento dei mutui a favore dei soggetti in situazioni di difficoltà economiche, anche in vista di apportare correttivi allo schema di regolamento per conseguire una migliore modulazione complessiva degli interventi di sostegno alle famiglie.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) osserva al proposito che il richiamato accordo riguarda circa il 75 per cento degli istituti bancari.

Ha quindi la parola il sottosegretario MOLGORA, il quale nel condividere la proposta di rinvio, invita a tenere conto del fatto che lo schema di decreto ministeriale n. 186 non prevede l'istituzione di una società *ad hoc* per la gestione degli interventi ivi previsti, affidata piuttosto a un soggetto già esistente. Rileva peraltro come sussista l'esigenza di un'ulteriore verifica circa la portata dell'operatività del Fondo di solidarietà che interessa tutte le banche, rispetto ad altri interventi dalle banche che hanno sottoscritto i Tremonti *bond*. Rimarca infine le osservazioni critiche emerse in sede ministeriale circa la natura giuridica del Fondo oggetto del medesimo schema.

Preso atto della specificazione sulla società di gestione degli interventi da parte del rappresentante del Governo, il relatore DE ANGELIS (*PdL*), dichiara di condividere la proposta di rinvio dell'esame, riservandosi di predisporre al più presto uno schema di parere.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) si esprime a favore del rinvio ulteriore dell'esame del provvedimento in titolo, non senza rimarcare come anche dall'intervento del sottosegretario emergano elementi di perplessità sulle modalità di redazione del Regolamento e della sua stessa valutazione in ambito ministeriale. Pur prendendo atto degli orientamenti espressi dal rappresentante del Governo invita il relatore ad accentuare nella proposta di parere l'invito a semplificare le procedure.

Valuta poi in forma dubitativa l'indicazione espressa dal Presidente circa la possibilità di rendere efficaci le norme del Regolamento a partire dal 2012.

Il presidente BALDASSARRI specifica che le osservazioni svolte dal sottosegretario si riferiscono agli elementi emersi in discussione generale e possono costituire un utile elemento per la formulazione della proposta di parere.

Il relatore DE ANGELIS (*PdL*) esprime l'auspicio che la procedura in titolo possa concludersi con una indicazione concreta ed efficace per migliorare il rapporto tra banche e imprese, anche per quanto concerne la questione della commissione di massimo scoperto .

Il presidente BALDASSARRI esplicita la differenza tra le due questioni, sottolineando il carattere agevolativo dell'atto in titolo, mentre la regolazione di massimo scoperto intende rimuovere gli ostacoli per una piena trasparenza delle clausole contrattuali.

Interviene quindi nuovamente il senatore LANNUTTI (*IdV*) auspicando che il rinvio dell'esame possa consentire una verifica tra l'accordo ABI e consumatori e l'operatività del Fondo di solidarietà al fine di migliorare la proposta governativa.

AFFARE ASSEGNATO

Segnalazione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore CONTI (*PdL*) riferisce alla Commissione sull'atto in titolo, a proposito del quale rileva come la tematica in esso contenuto rivesta grande interesse, anche se non si può negare che il vero problema, nei

rapporti con le banche, è rappresentato dalla forte restrizione del credito alle imprese e ai singoli clienti. Osserva in proposito che il processo di aggregazione tra i vari gruppi bancari è risultato particolarmente negativo per le piccole e medie imprese, in termini di maggiori difficoltà di accesso al credito, come confermato dalla circostanza che gli imprenditori, titolari di finanziamenti e conti correnti presso istituti inizialmente autonomi e distinti e in seguito oggetto di una fusione, hanno subito una contrazione del volume del fido disponibile al di sotto del livello che sarebbe risultato dal mantenimento di due distinti conti correnti.

Sottolinea quindi come il Parlamento debba affrontare il tema dell'operato delle banche nei confronti del sistema economico in un'ottica necessariamente complessiva, nella quale assume una crescente importanza non solo l'iniziativa delle autorità politiche, prima fra tutti il Governo, ma anche l'azione delle singole autorità di vigilanza. Gli approfondimenti richiesti saranno pertanto fondamentali per conseguire il miglior risultato legislativo possibile, in grado di assicurare il rispetto dei principi e delle regole cui dovrebbe ispirarsi l'attività bancaria.

Successivamente ricapitola il programma delle audizioni deliberate dalla Commissione, ritenendone opportuno lo svolgimento in una fase antecedente alla discussione dell'atto n. 328 e della proposta di risoluzione che verrà avanzata. Con riferimento all'attività conoscitiva in programma, invita i commissari a selezionare ed individuare le questioni e gli elementi da sottoporre agli auditi.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver riepilogato l'iter di esame dell'atto in titolo e la procedura di discussione e approvazione della risoluzione, fa presente che la sostanziale reintroduzione della commissione di massimo scoperto, attraverso l'aumento dello *spread* e la previsione di oneri accessori per l'apertura di fidi e la tenuta di conti correnti, ripropone la questione della trasparenza nei rapporti contrattuali con i clienti e del rispetto delle regole di mercato.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) ritiene opportuno muovere dalla constatazione che le imprese di minori dimensioni non possiedono la forza contrattuale né economica per pretendere dalle banche il rispetto delle regole fissate dal legislatore. La Commissione deve pertanto tener conto di tale circostanza e acquisire innanzitutto, in sede di audizione dell'Autorità *antitrust*, i necessari elementi conoscitivi sulla natura e le caratteristiche del fenomeno in questione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) lamenta in primo luogo la tendenza complessiva delle banche ad addossare ai clienti costi e oneri occulti per i fidi e i conti correnti aperti, così come per il prelievo di denaro contante. Gli istituti di credito, in virtù della loro posizione dominante nei confronti delle altre parti contrattuali, possono addirittura permettersi di ignorare i precetti contenuti nelle leggi, con ciò dimostrando come sia difficile anche per il legislatore imporre il rispetto delle regole. A tal propo-

sito ritiene necessario un maggiore impulso nelle attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza, che hanno assunto al contrario un atteggiamento particolarmente passivo e immobilista. Giudica condivisibile il ciclo delle audizioni in programma, anche se occorre un intervento legislativo più incisivo, nell'interesse generale del Paese e del sistema economico nazionale.

Esprime quindi un severo giudizio critico sulle modalità di predisposizione, da parte della Banca d'Italia e dell'associazione rappresentativa delle banche, dei modelli per la verifica dei prezzi di listino dei conti correnti, sottolineando la presenza di una pluralità di tali schemi e di una arbitraria esclusione di talune tipologie di rapporti contrattuali.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) concorda con la procedura d'esame delineata dal Presidente Baldassarri e si fa portavoce della sensazione – molto diffusa a livello territoriale – della crescente difficoltà ad accedere al credito da parte delle piccole e medie imprese, nonostante gli avvisi di segno contrario espresse dalle banche. Attesa la presenza di una realtà profondamente diversificata dal punto di vista economico e produttivo, richiama l'esigenza di un'analisi disaggregata dell'andamento degli impieghi bancari nei confronti delle imprese di minori dimensioni, poiché la presentazione di dati statistici complessivi rischia di non cogliere l'attuale situazione dei rapporti con il mondo produttivo.

Aggiunge che un ulteriore profilo da chiarire consiste nel verificare se la richiesta di finanziamento deriva da una diminuzione delle risorse disponibili, causata dal ritardo nei pagamenti – nel qual caso occorrerebbe introdurre misure legislative per accelerare i pagamenti dei corrispettivi da parte della pubblica amministrazione – oppure per investimenti in innovazione e ricerca.

La senatrice LEDDI (*PD*) fa presente che la Commissione sta affrontando in modo parcellizzato il fenomeno della trasformazione del sistema creditizio e del modello di finanziamento delle imprese, in ordine al quale ravvisa invece l'esigenza di un approccio maggiormente organico ed unitario. Con la nuova operatività delle banche, si corre infatti il rischio – sul quale ha ripetutamente posto l'accento il senatore Lannutti – di socializzare le perdite economiche e di concentrare invece i profitti. Reputa d'altronde innegabile come sia profondamente mutato il modello di attività bancaria, che si concentra oggi, in misura preponderante, all'interno del comparto del *trading*, ripudiando la finalità tradizionale di raccolta del risparmio e di erogazione di impieghi in favore dell'economia. Conclude rilevando che una possibile linea di riforma del settore bancario dovrebbe condurre a un maggiore sostegno dell'economia, dell'innovazione e dello sviluppo, come finalità istituzionali delle imprese di credito.

Il senatore COSTA (*PdL*) sottolinea che l'atto all'esame della Commissione riguarda il problema dell'adozione – da parte delle banche – di tecniche negoziali non corrette nel regolare i rapporti con i loro clienti.

Per limitare tale rischio occorre a suo parere comprendere se esistono le condizioni e gli strumenti grazie ai quali si può stabilire con legge il contenuto essenziale dei contratti bancari, affinché il regolamento di tali rapporti sia orientato verso finalità di trasparenza e di correttezza. Occorrerebbe prevedere che i contratti bancari – di qualsiasi tipologia – contengano preventivamente l'esposizione chiara dei costi che dovrebbero sostanzialmente avere carattere onnicomprensivo e coincidere tendenzialmente con il tasso effettivo di sconto praticato. Richiama in proposito il positivo esempio dell'intervento legislativo attuato in favore delle imprese manifatturiere, anche se non nasconde che tale indirizzo conduce inevitabilmente a una compressione dell'autonomia negoziale della parti e della libertà di mercato. D'altro canto, sottolinea che l'esercizio di una semplice *moral suasion* si è già rivelato assolutamente insufficiente.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'evoluzione del sistema bancario italiano – lamentando la disgregazione di quello operante nel Mezzogiorno – del modello di finanziamento delle imprese – deplorando il crescente bancocentrismo del tessuto economico – e sull'apertura all'operatività delle banche d'affari internazionali, le quali non hanno tuttavia apportato i benefici previsti al mondo imprenditoriale, sottolinea l'esigenza di contrastare comportamenti eccessivamente rigidi da parte delle banche, di cui constata la crescente diffusione a livello territoriale: cita ad esempio la decisione di non continuare nell'erogazione di finanziamenti già concessi in presenza di fatti sopravvenuti che a loro giudizio rischiano di compromettere la solvibilità del debitore.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) invita a distinguere tra la situazione delle persone fisiche e quella delle piccole e medie imprese nell'accesso al credito bancario, sottolineando come sia profondamente mutata la cultura che ispira l'esercizio dell'attività bancaria: se in primo tempo, infatti, le politiche di remunerazione dei dipendenti del settore erano commisurate al volume complessivo degli impieghi realizzati in favore dell'economia, oggi, al contrario, esse tengono conto del criterio del minor numero di insolvenze registrate, con la crescente tendenza ad ampliare le garanzie di carattere patrimoniale a presidio del credito concesso.

Il presidente BALDASSARRI afferma che le osservazioni svolte confermano la bontà della decisione di avviare un'indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese, evidenziando l'opportunità di proseguire quanto prima la procedura informativa. Ritiene che il primo problema consista nel garantire la massima trasparenza dei contenuti economici dei contratti bancari, onde evitare la presenza di oneri occulti, e che la seconda questione, a cui egli annette maggiore rilevanza, riguardi invece la ricerca ed individuazione di strumenti per compensare lo squilibrio economico e contrattuale, a svantaggio del cliente, nei rapporti con l'istituto di credito. In proposito, occorre la consapevolezza che tale squilibrio deriva dalla supremazia di mercato di cui godono le banche nei confronti delle imprese e dei singoli clienti: tale circostanza impone a suo avviso un'a-

zione diretta a garantire maggiore concorrenza nelle pratiche bancarie, nel presupposto che tale obiettivo possa assicurare una tutela effettiva del contraente debole. Al senatore LANNUTTI (*IdV*), che sollecita un maggiore coinvolgimento della Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza del sistema creditizio, fa presente che, in merito al riparto delle competenze di controllo sul settore bancario, ritiene preferibile che le finalità di tutela della concorrenza e dei consumatori – per la loro natura – siano affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, piuttosto che alla Banca d'Italia, alla quale sono invece attribuiti compiti di vigilanza prudenziale ai fini della stabilità del sistema nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 23 febbraio 2010

172^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1905) *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

(591) *GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto*

(874) *POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati*

(970) *COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo*

(1387) *VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori*

(1579) *Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore LIVI BACCI (*PD*) il quale, nell'esprimere compiacimento per l'andamento della discussione e per le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza, premette anzitutto che occorre tener conto del bacino di utenza dell'università, che coinvolge circa due milioni di iscritti. Sottolinea altresì che la complessità della società rende necessari strumenti adeguati in termini di conoscenza. In proposito, ritiene in-

fatti che mentre l'istruzione primaria e quella secondaria rappresentano un diritto di cittadinanza, non altrettanto si può dire per il sistema universitario. Reputa dunque che il problema odierno non attenga al numero di studenti che accede all'università quanto piuttosto al numero di coloro i quali terminano gli studi universitari. Ravvisa infatti un aumento degli iscritti, mentre permane un elevato livello di dispersione già nel primo triennio, a dimostrazione che non è assicurato un flusso regolare in uscita.

Concorda peraltro con le difficoltà che affliggono il comparto, quali fra l'altro l'eccessiva durata degli studi, la frammentazione dei saperi, la moltiplicazione delle sedi, la competizione basata su elementi sbagliati, il blocco del reclutamento e l'invecchiamento del corpo docente, che si inseriscono in un quadro di grave provincializzazione e di scarsa mobilità. Fa presente tuttavia che l'attuale università, dalle radici ottocentesche, ha compiuto notevoli progressi, anche in termini di produttività; ritiene in particolare che la fuoriuscita degli studenti italiani dal Paese non sia un elemento di per sé negativo, ma lo diventa nel momento in cui si registra uno scarso ingresso di laureati stranieri in Italia. Rimarca altresì che gli sprechi e le patologie del sistema sono purtroppo analoghi a quanto si riscontra in altri settori, fermo restando che i laureati italiani riescono a competere nel mercato del lavoro.

Conviene poi con i principi dell'esaltazione del merito, del miglioramento della competizione e della valutazione, attraverso incentivi e disincentivi. Evidenzia al riguardo l'esigenza di una maggiore accentuazione di tali aspetti e del rapporto tra autonomia, responsabilità, valutazione e merito, lamentando la debolezza del disegno di legge n. 1905 sul punto.

Nega tuttavia che il provvedimento governativo rappresenti una riforma organica del sistema, considerato l'eccessivo ricorso alle deleghe, nonché l'assenza di riferimenti alla ricerca, al *welfare* studentesco e alle risorse. In dettaglio, invita in primo luogo a modificare l'articolo 1 nella prospettiva di individuare le finalità dell'università, che costituisce preliminarmente il luogo principale per svolgere ricerca.

Quanto all'articolo 2, sul governo dell'università – termine che giudica più corretto rispetto a quello di *governance* – sollecita una definizione più netta dei ruoli di senato e consiglio di amministrazione, esprimendosi poi negativamente sull'opportunità di eleggere il rettore anche esterno. Dopo aver evidenziato le differenze tra compiti di gestione, propri del consiglio di amministrazione, e funzioni di indirizzo strategico, spettanti al senato accademico, si sofferma sulla composizione del primo organo, lamentando la fissazione per legge di una quota di esterni pari almeno al 40 per cento. Al riguardo, sollecita un rinvio all'autonomia statutaria, paventando comunque il rischio che soggetti esterni decidano di fatto la politica dell'università. Giudica altresì incomprensibile il divieto per i componenti del senato di ricoprire altre cariche accademiche.

Analogamente a quanto già evidenziato nel corso della discussione, critica il dirigismo che ispira il testo, eccessivamente prescrittivo in numerosi ambiti, mentre è ambiguo su altri punti come ad esempio l'elezione

con voto ponderato del rettore. Reputa inoltre macchinosa la direzione dell'organo nascente dall'aggregazione tra i dipartimenti.

In relazione all'articolo 3, sulla fusione e razionalizzazione, invoca un chiarimento circa la necessità che il relativo progetto sia approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Dicastero dell'economia.

Con riguardo all'articolo 4, manifesta forti dubbi sulla reale partecipazione dei privati al Fondo per il merito, soprattutto se non vi sono analoghe risorse pubbliche nell'ottica di un *matching fund*. Nell'esprimere perplessità circa l'impegno delle 1.500 ore per docente, che dovrebbero includere anche la ricerca, si sofferma sull'articolo 8, domandando chiarimenti sulla necessità di un doppio vaglio. In merito, chiede anzitutto le motivazioni per cui la commissione per l'abilitazione nazionale debba essere composta anche da studiosi stranieri appartenenti esclusivamente all'area OCSE. Oltre a ciò, giudica paradossale e contraddittoria l'impossibilità per gli atenei di chiamare direttamente gli abilitati, auspicando pertanto una semplificazione delle procedure.

In conclusione, si dichiara d'accordo sui contratti a tempo determinato di durata triennale rinnovabile, suggerendo di introdurre nelle università la possibilità di optare tra contratti in forma di *tenure track* oppure no nel secondo triennio. In tal modo ritiene infatti che chiunque possa fare un'esperienza di lavoro nelle università, spendibile sul mercato, senza sentirsi sconfitto nel momento in cui non dovesse proseguire nella relativa carriera.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) stigmatizza che attraverso la proposta governativa solo i soggetti benestanti potranno studiare nelle migliori università private o all'estero, mentre tutti gli altri dovranno accontentarsi, pur pagando rette sempre più onerose, di acquisire un titolo di studio con scarso valore reale. Nel deplorare l'accentuazione di pericolose «baronie» nell'università, lamenta la fuga di giovani studiosi verso mete straniere, considerata l'assenza di prospettive in Italia; ritiene infatti che il disegno di legge del Governo, dal marcato impianto ideologico, consegna al Paese un sistema universitario autocratico, centralistico e privo di adeguate risorse economiche, affidando la cultura e la formazione delle classi dirigenti alla politica ed alle speculazioni dei privati. Deplora dunque l'ennesima violazione della Costituzione formale e il tentativo di svuotamento di quella materiale, paventando il rischio di un sostanziale depotenziamento degli articoli 9, 33 e 34 della Carta costituzionale.

Critica inoltre la lesione del principio di autonomia dell'università e del dovere della Repubblica di rendere effettivo il diritto allo studio, giudicando allarmante il quadro delineato dalla proposta normativa. Afferma con forza l'impegno dell'Italia dei Valori a svolgere un'opposizione vigile, responsabile e intransigente per contrastare una riforma che, se approvata nel testo presentato, mortificherà a suo avviso il primato e le irrinunciabili prerogative costituzionali dell'istruzione universitaria pubblica.

Rileva poi criticamente come, nonostante i ripetuti richiami all'articolo 33 della Costituzione e all'autonomia, emerga un modello di tipo centralistico che avoca al Legislatore la possibilità di delineare la struttura organizzativa delle università, in assenza di adeguate garanzie sotto il profilo dell'autonomia finanziaria e della articolazione interna, così come in materia di didattica e di ricerca. L'Esecutivo, prosegue, omettendo di qualificare l'università come «sede primaria della ricerca», ha fra l'altro dimenticato – forse non casualmente – di sottolineare l'essenza stessa dell'università. A suo giudizio ciò è, da un lato, il segno di una implicita abdicazione al dovere di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, mentre dall'altro testimonia l'ispirazione ideologica del Governo, che sottovaluta il ruolo della ricerca per il progresso del Paese.

Sotto il profilo della *governance*, giudica inaccettabile il ridimensionamento degli organi collegiali elettivi, *in primis* il senato accademico, a cui a suo avviso fa da contr'altare un eccessivo rafforzamento dei poteri sia del rettore che del consiglio di amministrazione. Lamenta poi la svolta autocratica nella futura gestione degli atenei e menziona in proposito anzitutto l'attribuzione di ampi poteri al rettore, il cui metodo di elezione finirà per accentuare l'influenza dei professori ordinari, ridimensionando di fatto la posizione degli altri operatori del settore.

Critica altresì la marginalizzazione del senato accademico, unico organo collegiale elettivo di ateneo, il quale avrà compiti residuali in materia di didattica e ricerca, comunque subordinati al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Né si prevede una partecipazione in tale organo dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo. Disapprova peraltro la preponderanza del consiglio di amministrazione, che diviene titolare delle funzioni tanto di indirizzo, di gestione e di governo, quanto di controllo della medesima azione di governo, come dimostrano la possibilità di approvare la programmazione finanziaria d'ateneo e la vigilanza «sulla sostenibilità finanziaria delle attività». Al riguardo stigmatizza il conflitto di interessi risultante dalle predette disposizioni, che rappresenta del resto il paradigma ideologico ed operativo dell'Esecutivo. Reputa inoltre preoccupante che i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione di una rappresentanza elettiva degli studenti, siano designati o scelti in misura «di almeno il quaranta per cento» tra «personalità italiane o straniere» esterne all'università. In tal modo, prosegue, si consegna ai privati esterni all'università il vero ed effettivo controllo della politica e della gestione degli atenei. Registra dunque criticamente l'esclusione da questo impianto dell'unico organo collegiale elettivo, il senato accademico, che dovrebbe essere portavoce degli interessi del corpo docente.

Quanto all'articolazione interna delle università, pur giudicando apprezzabile l'intenzione di razionalizzare l'organizzazione della didattica e della ricerca, la ritiene tuttavia insufficiente, in ragione della mancata previsione di adeguati strumenti per garantire l'assolvimento della naturale funzione di programmare e coordinare la didattica. Afferma d'altro canto che l'eccessiva rigidità delle norme sulla riorganizzazione delle strutture

didattiche ignora le peculiarità che di volta in volta potrebbero rendersi necessarie per il raggiungimento di obiettivi strategici. Sembra emergere a suo avviso la volontà del Governo di imporre un controllo *a priori* e di ridurre le unità didattiche in conseguenza del taglio delle risorse finanziarie per il comparto. Ciò inficia quindi l'unico aspetto positivo del testo, che si accompagna ai limiti alla moltiplicazione degli atenei, dando vita ad un provvedimento non condivisibile, che per giunta tace in merito alla proliferazione delle università telematiche e private, non soggette ad un adeguato controllo sul rispetto dei relativi *standard* qualitativi.

Deplora altresì l'assenza di idonei riferimenti, in un'ottica di rilancio, ai dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione ed in genere alla formazione superiore *post-lauream*. Per quanto riguarda la rappresentanza degli studenti presso i vari organi di ateneo, ritiene poi che essa sia esclusivamente burocratica e di fatto ininfluenza.

In merito alla delega sul diritto allo studio, reputa evidenti la sottomissione delle esigenze della ricerca scientifica alla «logica del risparmio», nonché la subordinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Ministro dell'economia. Esprime pertanto dispiacere per la mancata occasione di rilanciare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, che secondo il testo dovrebbero avvenire «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». Tale formula, ripetuta di frequente, non può che far perdere, a suo giudizio, ogni credibilità ad un progetto di riforma già per molti altri aspetti deficitario. Si interroga dunque sulla concreta possibilità per la maggioranza degli atenei di attuare questa riforma, tenuto conto dei continui tagli operati dal Governo.

Relativamente al Fondo per il merito, deplora l'assoluta aleatorietà delle risorse finanziarie ad esso destinate, che testimonia il totale disimpegno dello Stato, tenuto conto che le disponibilità economiche sono limitate ad «eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni». Ritiene peraltro assai grave che lo Stato deleghi ai privati il finanziamento di tale Fondo e dunque la garanzia di effettività del diritto allo studio, con evidente violazione dell'articolo 34 della Costituzione.

Giudica inoltre allarmante la previsione di un sistema di accreditamento delle università, delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato, poiché ciò creerà una classificazione fra università di «serie A», di «serie B» e di «serie C». Tale classificazione appare oltremodo inaccettabile in quanto certificata dallo Stato sulla base di criteri economico-finanziari adottati in una mera prospettiva di risparmio. Si sofferma indi sull'istituto del dissesto finanziario, che inevitabilmente prelude al commissariamento delle università da parte dell'Esecutivo, il quale potrà esercitare direttamente un controllo sui più importanti centri di formazione della cultura e del sapere del Paese, in contrasto con il principio di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione. Detta previsione, puntualizza, unita alla possibilità di trasformare le università pubbliche in fondazioni di diritto privato, svela la volontà del Governo di privatizzare definitivamente gli atenei statali.

Quanto al reclutamento del personale accademico, sostiene che l'introduzione dell'abilitazione nazionale per le funzioni di professore di I e II fascia, lungi dal garantire il superamento delle distorsioni causate negli ultimi anni dai concorsi su base locale, rischi innanzitutto di causare un blocco del reclutamento, già protrattosi sin dal 2007 a causa dei tagli e della sospensione del *turn over*. Rileva comunque che il reclutamento resta pur sempre nel controllo delle università, che bandiscono la copertura dei posti vacanti, e dei dipartimenti, che formulano la proposta di chiamata dei docenti, determinando paradossalmente il rischio di una accentuazione del localismo e del nepotismo ai danni del merito.

Per quanto concerne la progressione economica dei docenti, critica l'eccessiva discrezionalità dell'Esecutivo in sede di delega, che finisce per costituire, come lamentato dal Consiglio universitario nazionale (CUN), una sostanziale modifica dello stato giuridico della docenza. Né reputa condivisibile la cancellazione del ruolo del ricercatore, sostituito dalla figura del ricercatore a tempo determinato, in quanto si rischia di accrescere il precariato, di cui del resto il disegno di legge non si occupa.

Con riferimento alla disciplina degli assegni di ricerca, ritiene poi inaccettabile che il trattamento economico, fiscale e previdenziale riconosciuto agli assegnisti non venga equiparato a quello dei ricercatori a tempo determinato; si tratta infatti di una disciplina che, sotto il profilo economico, di fatto conferma la relegazione degli assegnisti di ricerca in una sorta di categoria di ricercatori di «serie B». Manifesta inoltre dissenso sulla possibilità di stipulare contratti di insegnamento, e dunque di lavoro, a titolo gratuito, segnalandone profili di illegittimità. Esprime peraltro grande preoccupazione per la mancata previsione di piani di uscita dei precari dal sistema universitario nell'ipotesi che essi non superino l'abilitazione per l'accesso alla carriera accademica.

Deplora altresì che il provvedimento non ponga fine all'annosa questione degli *ex* lettori di madre lingua e dei collaboratori linguistici, nonostante le numerose pronunce della Corte di giustizia europea e della Corte di Cassazione, perseverando nella discriminazione di queste figure. Segnala infatti che gli unici accenni sono contenuti nell'articolo 14, laddove si autorizzano gli atenei ad attivare scambi internazionali per utilizzare i lettori.

Dopo aver rinnovato le critiche ad una impostazione ideologica tendente alla privatizzazione delle università pubbliche, sollecita con forza chiarimenti sui rapporti tra il consiglio di amministrazione, privo di controllo e di controllori, e il rettore, non adeguatamente rappresentativo degli interessi dell'intero ateneo e possibile ostaggio del consiglio stesso. Pur ravvisando molteplici criticità sul testo, conclude manifestando la disponibilità del suo Gruppo ad un confronto per apportare i necessari correttivi, augurandosi che il testo proposto dall'Esecutivo costituisca solo la base per un lavoro comune.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) rimarca preliminarmente il ruolo dell'università nel progettare il futuro del Paese a medio e lungo termine,

puntando soprattutto alla formazione. Ritiene tuttavia che il disegno di legge n. 1905 aggravi di fatto la burocratizzazione che affligge il sistema già dagli anni Sessanta, accentuandone l'inefficienza e l'inefficacia. Occorre infatti a suo avviso riconoscere che il livello culturale dei laureati italiani è alquanto diminuito, anche tenuto conto di una minore selezione e di una distorta applicazione del cosiddetto «3+2». Aggiunge peraltro che l'attività di ricerca non ha raggiunto soglie significative in termini di ritorno per il Paese, atteso che essa è risultata in molti casi non correlata alle esigenze reali. L'Italia si colloca dunque in estremo ritardo in termini di competitività, che rappresenta invece a suo giudizio la parola chiave per l'innovazione.

Pone poi l'accento sulle condizioni essenziali per promuovere lo sviluppo, quali la premialità per chi ottiene buoni risultati e la possibilità di irrogare sanzioni anche in termini di licenziamento a fronte di un'attività inefficace. Rimarca quindi con forza la necessità di introdurre tali aspetti anche nell'università, altrimenti permane un'impostazione burocratica e avvilita. Si dichiara pertanto alquanto deluso dal testo governativo che avrebbe dovuto affrontare anzitutto tali questioni, nel quadro dell'autonomia. Reputa infatti che l'università dovrebbe svilupparsi sul modello delle agenzie e gestire autonomamente la contrattazione, in un contesto di massima libertà cui dovrebbero tuttavia corrispondere controlli e valutazioni.

Si sofferma inoltre sulla didattica, manifestando forti perplessità sul legame con i settori scientifico-disciplinari, ritenendo invece che questi ultimi siano indicativi solo per la ricerca.

Paventa altresì i rischi connessi alla coesistenza di due figure indipendenti quali il rettore e il direttore generale, sollecitando indi la risoluzione del problema costituito dalle cliniche universitarie. Al riguardo, reputa che esse rappresentino un onere assai gravoso per gli atenei e che pertanto gli studenti potrebbero svolgere la relativa attività pratica appoggiandosi in convenzione a strutture esterne all'università.

Avviandosi alla conclusione, considerata la sensibilità manifestata dall'Esecutivo sul tema della formazione, si augura che il Parlamento colga l'occasione per elaborare un progetto di lungo respiro che non si accontenti di dare risposte a mere logiche sindacali. Rimarca infine la pressante esigenza di valorizzare il rapporto tra autonomia e valutazione, pena un aumento del degrado del sistema.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) esprime anzitutto apprezzamento per la qualità del dibattito in corso, che ha visto anche l'appassionata partecipazione di illustri senatori esterni alla Commissione. Il tema della riforma universitaria è quindi unanimemente avvertito e tutti gli schieramenti politici si dimostrano parimenti responsabilizzati per il bene del Paese. Se l'università non viene riformata, del resto, sarà l'intero sistema Paese a continuare nel processo di decadenza in atto. Ella si augura dunque che il dibattito avviato preluda a riforme sostanziali, che partano dalle convinzioni comuni emerse. Si rallegra ad esempio che si sia registrata convergenza sulla direzione da intraprendere, con riguardo fra l'altro alla valorizzazione

del merito nella fase sia di produzione che di trasmissione del sapere. Giudica tuttavia piuttosto lacunoso l'articolo 1, che si incentra solo sulla didattica e non anche sulla ricerca. Ciò testimonia, a suo avviso, i limiti dell'approccio governativo, di cui auspica un radicale cambiamento. Occorre infatti chiedersi, prosegue, se la riforma prefigurata dal Governo sia idonea a conseguire gli obiettivi di Lisbona, ovvero se essa non finisca piuttosto nel licealizzare l'università, rendendola luogo di trasmissione di conoscenze già acquisite anziché di produzione di nuovo sapere.

Ella rammenta poi che il riordino della *governance* è stato da più parti definito eccessivamente dirigistico e centralistico. A suo avviso, esso è piuttosto paternalistico, depotenziando totalmente l'autonomia in nome di una presunta maggiore efficacia dell'intervento statale che invece mortifica gli atenei, posti sotto la tutela dell'Economia. Ciò risulta tuttavia del tutto inaccettabile per la sua parte politica.

Pur riconoscendo che in alcuni casi l'autonomia sia stata utilizzata in modo distorto, ella ritiene invece che occorra individuare meccanismi idonei a conseguire un'autonomia responsabile ed in tal senso pone l'accento sul potenziamento della valutazione e su una conseguente premialità rigorosa. In questa direzione, del resto, rammenta, andava l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), mentre l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge n. 1905 avoca al Ministero i poteri di valutazione, estremizzando l'approccio paternalistico già ricordato.

L'omologazione del modello di riferimento soffoca inoltre gli atenei, le cui differenze andrebbero invece valorizzate. Né si comprende, prosegue, perché i vincoli burocratici imposti alle università statali non si applichino agli atenei privati, come se entrambi non appartenessero ad un unico sistema pubblico da assoggettare alle medesime regole. Ella si dichiara indi favorevole alla fissazione di livelli essenziali di prestazione, coerenti con l'autonomia, e si associa alle considerazioni del Presidente sul diritto allo studio. Reputa infatti incongruo che si prediliga la didattica laddove non si garantiscano poi servizi efficienti agli studenti.

Quanto agli organi di governo, rileva criticamente come non sia ben individuato il responsabile del buon andamento dell'ateneo, prefigurando una struttura bicefala che finirà per essere paralizzata da veti incrociati. Né ella condivide che i rettori possano svolgere l'incarico in periodi successivi presso diversi atenei, tanto da trasformare tali mansioni in un vero e proprio mestiere.

Dopo aver deplorato la disciplina dettagliata di numerose modalità operative, che più correttamente dovrebbero essere rimesse agli statuti, censura lo svuotamento di poteri del senato accademico. Si sofferma altresì sul Fondo per il merito, condividendone il principio ispiratore ma rimarcandone il carattere demagogico, stante l'assoluta mancanza di copertura finanziaria.

Passando al sistema della *tenure track*, osserva che essa presuppone una considerevole capacità di programmazione. Registra tuttavia che i concorsi sono fermi da molto tempo e giudica irrealistico passare rapida-

mente da un sistema all'altro. Nell'invocare perciò maggiore gradualità, chiede al Governo di chiarire quale sarà il destino di coloro che alla data di entrata in vigore della legge abbiano conseguito l'idoneità ma non abbiano potuto essere assunti perché i rispettivi atenei non erano in condizioni di farlo.

Avviandosi alla conclusione, rimarca che l'assenza di risorse vanifica di fatto la premialità ed auspica un lavoro comune sul testo, possibilmente in sede di comitato ristretto.

Il senatore FIRRARELLO (*PdL*) prende atto delle criticità evidenziate nel dibattito, dal quale emerge un quadro di disfacimento dell'università italiana, del resto confermato dal modesto piazzamento nelle classifiche internazionali. A fronte di tale drammaticità, egli si chiede peraltro se il disegno di legge governativo risolva efficacemente i problemi. Ad esempio, pone l'accento sulle facoltà i cui laureati sono destinati a restare disoccupati, eredi di una mentalità sessantottina secondo cui era prioritario garantire un titolo di studio a tutti gli italiani. A decenni di distanza dalla stagione della contestazione giovanile, occorre tuttavia affrontare a suo avviso i nodi cruciali delle cattedre inutili e delle sedi decentrate, così come dello svecchiamento dei docenti e di un loro maggiore impegno scientifico.

Nel ringraziare il relatore per l'attenta disamina dei profili di maggiore criticità, invita a valutare attentamente se la proposta governativa risponda effettivamente alle esigenze emerse. In particolare, rileva che gli atenei non possono essere considerati tutti allo stesso modo: quelli del Meridione ad esempio hanno bisogno di un periodo di rigoroso rispetto delle regole se si intende evitarne la chiusura nel giro dei prossimi anni.

Invita quindi ad un costruttivo lavoro comune al fine di migliorare il testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per dar conto delle numerose audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione con riguardo ai disegni di legge in titolo. Nel periodo 16 dicembre 2009 - 16 febbraio 2010 sono state infatti audite 30 associazioni, ed in particolare: la Conferenza dei rettori (CRUI), il Consiglio universitario nazionale (CUN), il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Coordinamento dei presidi di facoltà, la Conferenza dei collegi universitari legalmente riconosciuti, l'Associazione per la qualità delle università italiane statali (AQUIS), il Coordinamento dei nuclei di valutazione, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, la Conferenza delle Fondazioni universitarie, Confindustria, la FLC-CGIL, la CISL, la UIL, la Cisal università, l'UGL, lo SNALS-CONFSAL, la RdB, il SAUR, il SUN, il CIPUR, l'USPUR, l'ADI, l'ADU, l'ANDU, l'APU, il CNRU, il CNU, l'APRI, l'AIR, nonché rappresentanti di docenti precari.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(354) *PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana*
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale sottolinea anzitutto come la lingua rappresenti un bene culturale di grande rilievo. Ne sottolinea indi lo stretto rapporto con l'identità nazionale, nonché il ruolo svolto ai fini della comprensione e della comunicazione della realtà. Attraverso la lingua, prosegue, si stabiliscono infatti le regole formali e non formali per il funzionamento della società. Risulta perciò essenziale la ricchezza e la chiarezza della lingua, in termini sia di vocabolario che di grammatica.

Quanto in particolare alla lingua italiana, egli ricorda che è parlata da circa 60 milioni di persone, ma nel complesso è utilizzata da un universo assai più vasto, ammontante a circa 120 milioni di persone. Essa ha quindi una sua cospicua importanza e costituisce un patrimonio formidabile.

Dopo aver posto l'accento sul rapporto della lingua primaria con le lingue secondarie da un lato e con i mezzi di comunicazione di massa dall'altro, egli si sofferma indi sull'enorme sviluppo delle conoscenze in atto nel mondo, esprimendo l'auspicio che la nostra lingua possa e sappia introdurre nel suo vocabolario lo straordinario patrimonio tecnologico e scientifico di cui va arricchendosi il linguaggio moderno. Altrimenti, osserva, finiranno per crearsi barriere insormontabili che ostacoleranno la competitività della nostra nazione.

Oltre alla relazione fra la lingua e il vertiginoso sviluppo delle conoscenze, egli ritiene poi cruciale il rapporto fra la lingua e la digitalizzazione. Al riguardo pone in guardia dal rischio connesso alle limitazioni del linguaggio informatico per le giovani generazioni.

Egli illustra infine il disegno di legge in titolo nel dettaglio, soffermandosi anzitutto sull'articolo 1, che reca l'istituzione di un Consiglio superiore della lingua italiana presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Successivamente, dà conto dell'articolo 2, che disciplina i compiti del summenzionato Consiglio.

Nel sottolineare come il provvedimento tocchi da vicino le competenze della Commissione, auspica su di esso un ampio confronto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 23 febbraio 2010

165^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro (n. 60)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore GALLO (*PdL*), nel riferire sulla proposta in titolo, ricorda che l’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994 (legge sui porti) ha stabilito che il Presidente dell’Autorità portuale venga nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione interessata, nell’ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio territorialmente competenti. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, una seconda terna di candidati nell’ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna ulteriore designazione, il Ministro nomina il Presidente, sempre previa intesa con la Regione interessata e scegliendolo comunque tra personalità che risultino esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Nel caso di perdurante impossibilità di pervenire all’intesa con la Regione interessata, trovano poi applicazione le norme di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 8, che prevedono, nei casi limite, l’attivazione del potere surrogatorio del Consiglio dei ministri.

Nella richiesta di parere sulla proposta di nomina in esame, come di consueto, si dà conto puntualmente della procedura seguita nell'individuazione del candidato. Con il consenso della Regione Calabria, il Ministro propone di confermare nella carica il Presidente uscente, ingegner Giovanni Grimaldi, il cui nominativo è stato indicato dal Comune di Crotona e dalla Camera di commercio di Cosenza, oltre ad essere incluso, insieme ad altri candidati, tra i soggetti indicati dalle Province di Cosenza, Reggio Calabria e Crotona, dai Comuni di Gioia Tauro, Corigliano Calabro e Palmi, nonché dalla Camera di commercio di Crotona.

Rileva quindi che, benché non risulti puntualmente rispettato il dettato letterale del menzionato articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994 – secondo cui il Ministro deve attuare una scelta tra una terna di candidati di cui uno indicato dai Comuni, uno dalle Province e un terzo dalle Camere di commercio – si è comunque in presenza di una pluralità di candidati indicati dai vari soggetti istituzionali interessati, di modo che viene salvaguardata sia la discrezionalità di nomina del Ministro sia – attraverso l'acquisito concerto del presidente della giunta regionale interessata – il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, condizioni entrambe richieste dalla pregressa giurisprudenza amministrativa.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole sulla conferma dell'ing. Giovanni Grimaldi nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Il presidente GRILLO, nel condividere la proposta del Relatore, sottolinea come il nominativo dell'ingegner Grimaldi sia stato indicato, oltre che dai comuni di Crotona, Gioia Tauro, Corigliano Calabro e Palmi, anche dalle province di Cosenza, Reggio Calabria e Crotona.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) esprime apprezzamento per come, in questa occasione, è stata applicata la vigente normativa recante la procedura per la nomina dei presidenti delle Autorità Portuali.

I senatori del Gruppo del Partito democratico esprimeranno quindi un voto favorevole.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-IS-Aut*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) prende atto della larga convergenza e del generale apprezzamento che caratterizzano la proposta di nomina in titolo, nella persona dell'ingegner Grimaldi. Peraltro, in considerazione della scarsa conoscenza della realtà calabrese, i senatori della Lega si asterranno.

Il senatore DE TONI (*IdV*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) annuncia il voto favorevole dei senatori del PdL, sottolineando come la maggior parte degli enti locali abbiano indicato l'ingegner Grimaldi.

Il presidente GRILLO auspica che sulla proposta di conferma dell'ingegner Grimaldi si possa registrare un consenso unanime, anche in considerazione dei positivi trascorsi del candidato e del delicato momento che sta attraversando la portualità italiana ed il porto di Gioia Tauro in particolare.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Partecipano alla votazione i senatori: Baldini (*PdL*), Bornacin (*PdL*), Camber (*PdL*), Cicolani (*PdL*), De Toni (*IdV*), Marco Filippi (*PD*), Gallo (*PdL*), Grillo (*PdL*), Izzo (*PdL*), Menardi (*PdL*), Mura (*LNP*), Musso (*PdL*), Bianchi (*UDC-SVP-IS-Aut*) in sostituzione della senatrice Poli Bortone, Stiffoni (*LNP*), Vimercati (*PD*) e Zanetta (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 schede bianche.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 di attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo» (n. 176)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazione.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il relatore MURA (*LNP*) presenta una proposta di parere favorevole con condizioni ed un'osservazione, da lui predisposta d'intesa con il Relatore della IX Commissione della Camera dei Deputati.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) invita il relatore ed il Presidente della commissione a valutare la possibilità di rinviare di qualche giorno l'espressione del parere sulla schema di decreto in titolo in modo da poter effettuare l'audizione degli esponenti dei controllori del traffico aereo rappresentati dall'ANACNA.

Il presidente GRILLO fa presente al senatore Filippi che il termine per l'espressione del parere è già scaduto il 20 febbraio scorso.

Il relatore MURA (*LNP*) assicura al senatore Filippi di aver già personalmente ascoltato le ragioni tanto dell'Enac che dell'ANACNA. Peraltro, pur tenendo in seria considerazione le ragioni esposte dai rappresen-

tanti dei controllori del traffico aereo, concordemente con il Relatore della IX Commissione della Camera, ha ritenuto prioritarie, nella redazione della proposta di parere, le esigenze di salvaguardia dei massimi livelli di sicurezza possibili invocate dall'Enac.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) coglie l'occasione per sottolineare come la sua parte politica presti la massima attenzione alle tematiche attinenti alla sicurezza, tanto sugli aeromobili, quanto negli scali aeroportuali. Annuncia infine l'astensione dei senatori del proprio Gruppo.

Il senatore DE TONI (*IdV*), intervenendo a nome del suo Gruppo, annuncia il voto di astensione.

Dopo che il Presidente ha verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere presentata dal relatore Mura viene approvata.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1793, RECANTE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI VIAREGGIO

Il senatore BALDINI (*PdL*) esprime apprezzamento per la decisione della Presidenza del Senato di riassegnare all'8^a Commissione il disegno di legge n. 1793 ed invita il Presidente Grillo a programmarne l'esame prima possibile, tenendo conto del fatto che la IX Commissione permanente della Camera ha già avviato l'esame di due disegni di legge aventi analogo contenuto.

Il presidente GRILLO assicura al senatore Baldini che quando la Camera dei deputati, avrà concluso l'esame dei due disegni di legge recanti disposizioni in favore delle vittime del disastro di Viareggio e li avrà trasmessi a questo ramo del Parlamento, sarà sua cura porli immediatamente all'ordine del giorno della commissione, congiuntamente al disegno di legge presentato dai senatori Granaiola, Baldini ed altri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) propone di ascoltare nuovamente l'ingegner Chiovelli, direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, sulle questioni di sua competenza, anche alla luce del tragico incidente di Viareggio.

Il senatore BALDINI (*PdL*) si associa alla proposta del senatore Marco Filippi.

Il presidente GRILLO accoglie la proposta di audire il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Il senatore VIMERCATI (PD) propone l'audizione del Ministro Matteoli sul tema della modifica del sistema tariffario di Trenitalia, prima che venga assunta qualsiasi decisione in merito.

Il presidente GRILLO ricorda al senatore Vimercati che già da tempo sono state avanzate diverse richieste di audire il ministro Matteoli su svariati argomenti. Peraltro, nel caso di specie, oltre alla modifica del sistema tariffario di Trenitalia, l'audizione del Ministro potrebbe riguardare anche una valutazione più generale delle problematiche attinenti il settore ferroviario, anche alla luce dell'imminente rinnovo delle cariche societarie. Non mancherà pertanto di sollecitare il Ministro in tal senso.

Il senatore BORNACIN (PDL) propone l'audizione dei gestori di Facebook Italia allo scopo di comprendere quali siano i criteri che informano le decisioni di non dare spazio a gruppi di aderenti che hanno ad oggetto argomenti e finalità deprecabili, come ad esempio quello denominato «spariamo ai bambini down».

Il senatore VIMERCATI (PD), con riferimento alla richiesta testé avanzata dal senatore Bornacin, ritiene preferibile, innanzitutto, procedere all'audizione dei responsabili della Polizia postale, deputati al contrasto dei reati informatici.

Il presidente GRILLO accoglie la proposta di procedere, intanto, all'audizione dei rappresentanti della Polizia postale.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) propone di effettuare un breve sopralluogo a L'Aquila, per prendere visione dell'andamento dei lavori relativi alla ricostruzione del capoluogo abruzzese.

Il presidente GRILLO accoglie la proposta avanzata dal senatore Marco Filippi facendo presente che prenderà contatti col Presidente della Commissione ambiente, in modo da effettuare congiuntamente il sopralluogo in questione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che, dal momento che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1720 in materia di sicurezza stradale, la seduta convocata domattina non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 176

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 di attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo» (Atto del Governo n. 176),

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo in esame interviene sulle fattispecie di sospensione e revoca della licenza di controllore del traffico aereo e stabilisce le procedure di contestazione delle violazioni sanzionabili da parte dell'ENAC;

– la direttiva comunitaria 2006/23/CE, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 118 del 2008, modificato dallo schema di decreto in esame, risponde ai principi della cosiddetta «*just culture*» ovvero, secondo la definizione proposta dall'ICAO, «una cultura nella quale gli operatori di prima linea od altri non vengano puniti per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate, che siano proporzionali alla loro esperienza ed addestramento, ma nella quale non sono tollerate colpe gravi, violazioni intenzionali o atti dolosi»;

– la *just culture* è pertanto rivolta a promuovere tutti gli strumenti che, anche attraverso una adeguata raccolta delle informazioni, possano favorire la prevenzione degli incidenti e inconvenienti aeronautici, valorizzando la professionalità degli operatori e intervenendo con misure sanzionatorie soltanto in caso di violazioni dolose o negligenza professionale;

– appare opportuno quindi che nell'ambito del sistema di controllo del traffico aereo sia riconosciuta l'efficacia delle segnalazioni degli eventi aeronautici finalizzate a rafforzare i sistemi di sicurezza e prevenire i futuri incidenti ed inconvenienti e siano adottate tutte le misure che agevolino il più ampio utilizzo di tali strumenti, assicurando che, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di eventi nel settore dell'aviazione civile, l'istituzione di un sistema di segnalazioni venga attuata al solo fine di prevenzione e non sia tesa a determinare colpe o responsabilità;

– rilevato che la direttiva 2006/23/CE è stata abrogata dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, per cui le disposizioni della direttiva medesima e le relative norme di recepimento nell'ordinamento nazionale continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione della regolamentazione comu-

nitaria attuativa di cui all'articolo 8-*quater*, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009;

per quanto attiene specificamente alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, valutato che:

– con riferimento all'articolo 1, comma 1, che inserisce il comma 3-*bis* all'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di prevedere la facoltà per l'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo di disporre la sospensione cautelare dall'impiego operativo di un controllore di volo anche nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio da parte dell'Ente medesimo in ordine alla competenza professionale del controllore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera *a*) della direttiva 2006/23/CE;

– con riferimento all'articolo 1, comma 2, per la parte che sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di prevedere la facoltà per l'ENAC di disporre la sospensione della licenza, delle abilitazioni e delle specializzazioni sulla base di una valutazione discrezionale della gravità della condotta riconducibile alla fattispecie prevista dal comma medesimo; per la medesima ragione appare altresì opportuno sopprimere il termine minimo di sospensione, fissato dallo schema in esame in un mese;

– con riferimento all'articolo 1, comma 2, per la parte che sostituisce il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di sopprimere, tra le cause che determinano la revoca della licenza, la violazione gravemente colposa della normativa relativa al controllo del traffico aereo, in considerazione del fatto che la negligenza grave, che determini il verificarsi di un incidente, costituisce causa di revoca ai sensi della lettera *a*) del medesimo comma;

– con riferimento all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui inserisce il comma 5-*octies* all'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di uniformare, laddove è possibile, la disciplina della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio per il personale civile a quanto previsto per il personale militare, prevedendo che, nel caso del personale civile, l'ENAC, oltre ad acquisire il parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di navigazione aerea, venga affiancato da un funzionario esperto di quest'ultimo Ente,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 3-*bis*, sostituire le parole: «, l'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo» con le seguenti: «ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo, l'Ente medesimo»;

2) all'articolo 1, comma 2, sostituire il capoverso comma 4, con il seguente: «4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC per un periodo non superiore a sei mesi, quando

sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo»;

3) all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 5, lettera *b*), sopprimere le parole: «o gravemente colposa»;

4) all'articolo 1, comma 3, sostituire il capoverso comma *5-octies* con il seguente: «Per il personale civile, l'Enac, nell'attività istruttoria di cui al comma *5-quinquies*, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo»;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 4, valutare il Governo l'opportunità di aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero, su proposta dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo, quando sussista ragionevole dubbio in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 23 febbraio 2010

125^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini» (n. 182)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), dando conto delle ragioni sottese ai rilievi formulati ed evidenziando che gli stessi recepiscono anche i contributi emersi nel corso delle audizioni informali effettuate relativamente all'atto in esame.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore, esprimendo apprezzamento per la proficua attività istruttoria posta in essere dal relatore Zanoletti e per le osservazioni proposte dallo stesso, che recepiscono talune importanti istanze emerse nel corso delle audizioni svolte. L'oratrice si sofferma in particolare sull'osservazione, contenuta nello schema di parere, relativa al capo IX, volta a prospettare l'esigenza di distinguere, sul piano sanzionatorio, le fattispecie di irregolarità meramente formali, sanabili, dalle violazioni ascrivibili a dolo o colpa grave, manifestando la propria condivisione rispetto a tale impostazione.

Per quel che concerne la disciplina relativa ai consorzi, contenuta al capo VI del decreto legislativo in esame, la senatrice evidenzia che opportunamente le funzioni di certificazione sono state conferite ad enti terzi.

Tale opzione, sicuramente condivisibile, comporta tuttavia la necessità di individuare i soggetti, deputati alle predette funzioni, attraverso meccanismi idonei a garantire elevati *standard* di professionalità e di competenza degli stessi.

Altro profilo importante inerisce ai controlli a campione, che vanno garantiti, come pure al coinvolgimento delle Regioni, quanto mai opportuno.

L'oratrice si sofferma inoltre sulla esigenza di semplificare le procedure attinenti alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, sottolineando l'importanza di tale obiettivo.

Infine, esprime apprezzamento per il metodo seguito nel caso di specie dal Governo, che ha adeguatamente coinvolto i soggetti rappresentativi nelle fasi preliminari all'emanazione dello schema di decreto, esprimendo l'auspicio che tale impostazione metodologica venga seguita, in futuro, anche per atti normativi relativi a settori diversi rispetto al vino.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore, esprimendo apprezzamento per l'encomiabile lavoro istruttorio espletato dallo stesso, attraverso il quale sono stati recepite anche le istanze prospettate dai soggetti rappresentativi auditi in Ufficio di Presidenza.

L'oratore sottolinea l'importanza del settore vitivinicolo, che costituisce un comparto particolarmente significativo per i prodotti italiani, rispetto ai quali va sempre salvaguardata e valorizzata la qualità e l'identità territoriale.

La disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame risulta chiara, puntuale e idonea a consentire il superamento di dubbi e incertezze interpretative in merito alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei vini.

L'oratore si sofferma infine sul comma 8 dell'articolo 6, relativo all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'annata di produzione delle uve, sottolineando l'importanza di tale disposizione, nella prospettiva della valorizzazione dei prodotti vinicoli *made in Italy*.

Il senatore SANCIU (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore, manifestando il proprio apprezzamento per la proficua, ampia ed efficace attività istruttoria compiuta dal relatore stesso, che ha consentito di recepire nell'ambito dello schema di parere le istanze emerse nel corso delle numerose audizioni effettuate in Ufficio di Presidenza in merito all'atto in esame. Risultano particolarmente significative e pregnanti le osservazioni relative alla semplificazione, all'efficacia e tempestività dei controlli sulle DOP e IGP, all'esigenza di distinguere le violazioni gravi da quelle meno gravi, sotto il profilo sanzionatorio, come pure quelle attinenti al coordinamento tra il Ministero compe-

tente e le Regioni, sottolineati anche nell'ambito delle osservazioni espresse dalla 1^a Commissione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA esprime il proprio compiacimento per la pregevole attività istruttoria espletata dal relatore, che denota una profonda conoscenza del settore vitivinicolo, manifestando altresì apprezzamento per il proficuo ed efficace lavoro effettuato dal ministro Zaia in merito ai profili in questione, come pure dal Comitato nazionale vini.

Il comparto vitivinicolo costituisce sui mercati esteri un emblema prestigioso del settore agroalimentare italiano.

Il provvedimento in esame valorizza la qualità di tale tipologia di produzione e, rispetto allo stesso, tutti i Gruppi rappresentati in Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, hanno preannunciato il proprio voto favorevole.

Il Presidente si sofferma infine sull'indicazione obbligatoria dell'annata nell'ambito dell'etichettatura – prevista all'articolo 6 comma 8 dello schema di decreto – esprimendo la propria piena condivisione per tale prescrizione, quantomai essenziale e irrinunciabile, nella prospettiva della valorizzazione e promozione della qualità della produzione vitivinicola italiana e della competitività della stessa sui mercati esteri.

Il senatore SANTINI (*PdL*) prende brevemente la parola per esprimere la propria soddisfazione per i risultati conseguiti attraverso lo schema di decreto legislativo in titolo, per quel che concerne in particolare la valorizzazione della qualità dei vini e la trasparenza, entrambi elementi fondamentali per la tutela dei consumatori e della loro facoltà di scelta, consapevole e informata, dei prodotti.

Dopo che il relatore ZANOLETTI (*PdL*) ha ringraziato tutti gli intervenuti per gli apprezzamenti espressi in ordine all'opera svolta, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, proposto dal relatore Zanoletti.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16.10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 182

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

considerate le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione, e preso atto dei rilievi evidenziati dalla stessa;

considerato il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

preso atto delle risultanze delle audizioni in Ufficio di Presidenza, effettuate in merito allo schema di decreto legislativo in titolo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si prospetta l'esigenza di conseguire il massimo grado di semplificazione possibile in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, orientando tutta la disciplina in questione verso tale importante prospettiva;

2) relativamente al capo IV, si sottolinea l'opportunità di accrescere ulteriormente l'efficacia e la tempestività dei controlli sulle DOP e IGP, evitando sovrapposizioni e duplicazioni delle attività di verifica e orientando le stesse nella prospettiva della riduzione del costo – anche amministrativo – del controllo per i produttori;

3) con riferimento al capo VI, riguardante i consorzi di tutela, appare necessario chiarire il ruolo affidato a tali organismi, in modo tale da evitare sovrapposizioni tra funzioni di promozione e valorizzazione dei prodotti e funzione di controllo, distinguendo altresì in maniera più puntuale il ruolo attribuito ai consorzi da quello affidato all'organismo di controllo previsto nella materia in questione;

4) riguardo al capo IX, recante disposizioni sanzionatorie, si sottolinea l'esigenza di distinguere le fattispecie di irregolarità meramente formale, sanabile, dalle violazioni ascrivibili a dolo o colpa grave. In particolare, per le prime è opportuno prevedere, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, una previa diffida, mentre per le seconde appare necessario incrementare l'entità delle sanzioni. Si sottolinea altresì l'esigenza di coordinare la disciplina sanzionatoria in questione con quella prevista dalle altre normative attualmente vigenti, in particolare dalla legge n. 82 del 2006 recante «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) vino» e dal decreto legislativo n. 260 del 2000 recante «Disposizioni sanzionatorie in applica-

zione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526»;

5) si prospetta l'opportunità, sottolineata anche dalla 1ª Commissione nell'ambito delle osservazioni espresse, di realizzare, in merito alla materia in questione, un più efficace coordinamento tra il Ministero competente e le regioni, così come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *d*) della legge di delega n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008);

6) in riferimento all'articolo 6, si prospetta l'opportunità di prevedere, nei commi 2 e 3, una clausola di salvaguardia che faccia salvo quanto previsto nei disciplinari esistenti al momento della entrata in vigore del decreto legislativo in questione;

7) in riferimento all'articolo 6, comma 2, si prospetta l'opportunità di una riduzione del periodo di invecchiamento necessario affinché ai vini spumanti, prodotti con il metodo di fermentazione in autoclave metodo martinetti/*charmat*, possa essere attribuita la menzione «riserva»;

8) si propone inoltre di integrare l'elenco previsto all'articolo 6, comma 2 con l'inserimento dei vini rosati, assoggettando gli stessi allo stesso periodo di invecchiamento previsto per i vini bianchi;

9) con riferimento all'articolo 10, comma 1, relativo ai contenuti e all'ambito di intervento dei disciplinari di produzione, è opportuno prevedere, nell'ambito dell'elenco previsto nel predetto comma 1, anche gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 118-*quater*, par. 2, lettera *g*), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

10) con riferimento allo schedario viticolo, di cui all'articolo 12, si sottolinea l'esigenza di consentire l'accesso ai dati relativi alle superfici «vitate» a tutti coloro che accedono alle dichiarazioni di produzione, e in particolare a tutti gli utenti interessati, ai viticoltori e alle loro associazioni. Si prospetta la stessa esigenza per le dichiarazioni di rivendicazione delle produzioni di cui all'articolo 14 comma 1;

11) con riferimento all'articolo 13 comma 8, si propone di inserire, dopo le parole, «soggetti proponenti le registrazioni», le seguenti: «o dei soggetti interessati»;

12) in riferimento all'articolo 14, comma 6, si osserva che i vini a IG, ai sensi del decreto legislativo in esame, non necessitano di esame organolettico al momento della certificazione. Conseguentemente, in caso di declassamento del prodotto per perdita di requisiti, il produttore di un vino a IG non deve essere tenuto a presentare il certificato organolettico, ma solo quello relativo all'analisi chimica del prodotto;

13) con riferimento al comma 4 lettera *b*) dell'articolo 17 si prospetta l'esigenza che il compito di coordinamento delle attività delle categorie interessate, espletato dai Consorzi, non precluda possibili iniziative da parte degli interessati stessi;

14) Al comma 5 dell'articolo 17 si propone di eliminare la possibilità per i consorzi di richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori il contributo di avviamento o, in subordine, di escludere la predetta possibilità almeno nei confronti dei soggetti che rientrano nel consorzio, dopo esserne usciti;

15) relativamente al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previsto al comma 8 dell'articolo 17, con il quale sono stabilite, per quanto non previsto dall'articolo in questione, le condizioni per consentire ai consorzi lo svolgimento delle attività di propria competenza, si prospetta l'esigenza che l'*iter* procedimentale del predetto decreto contempli anche l'obbligo di sentire le regioni e le province autonome;

16) con riferimento all'articolo 20, comma 4, si prospetta l'opportunità di eliminare l'obbligo, previsto nello stesso per i nomi aziendali, di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3, atteso che tale vincolo risulta penalizzante per i produttori, imponendo agli stessi di ridurre le dimensioni grafiche dei marchi anche quando gli stessi siano notori, affermati e non siano idonei ad indurre in errore il consumatore;

17) con riferimento all'articolo 31, comma 7, è opportuno chiarire che le disposizioni di cui al capo IX si applicano anche ai procedimenti per i quali non sia intervenuta esecutività del provvedimento sanzionatorio, ovvero non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato nei relativi giudizi di opposizione.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 23 febbraio 2010

125^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco**

(Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente CURSI, nel riferire, in qualità di relatore, sul provvedimento in titolo, rileva come l'abitudine al fumo costituisca uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di alcune patologie gravi e spesso mortali come quelle neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie. Proprio per questo, in occasione del suo incarico di Sottosegretario alla salute, si era adoperato per l'approvazione della legge n. 3 del 2003 che, per la prima volta in Italia, ha introdotto il divieto di fumo nei locali aperti al pubblico.

Per quanto attiene alle parti di stretta competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3 introduce dei limiti alla vendita generalizzata di sigarette e degli altri prodotti del tabacco ai minori di anni 18. A questo fine lo stesso articolo stabilisce che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa i distributori automatici di prodotti del tabacco dovranno essere dotati di un sistema di rilevamento automatico dell'età anagrafica dell'acquirente, attraverso un meccanismo di lettura delle carte identificative a banda magnetica.

L'articolo 4 prevede che la vendita al pubblico dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, ad eccezione dei sigari, è consentita unicamente in confezioni di misura corrispondente a quella ammessa per le sigarette.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un fondo per la prevenzione e la riduzione dei danni del tabagismo. Questo fondo sarà finanziato, tra l'altro, dai contributi di soggetti pubblici e privati.

L'articolo 7 stabilisce che le modalità di misurazione generalmente previste per le sigarette si applicano anche a tutti gli altri prodotti del tabacco e che il controllo sulle sostanze contenute in tali prodotti venga effettuato ogni cinque anni dal Ministero della salute.

L'articolo 9 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo dei prodotti del tabacco che non siano le sigarette vengano stabilite in misura pari a quella delle sigarette stesse.

Pur condividendo pienamente le finalità del disegno di legge che mira, appunto, a tutelare maggiormente la salute dai danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco con una particolare attenzione alle giovani generazioni, il Presidente segnala alcune criticità riferite agli articoli 4, 7 e 9. In particolare, le disposizioni degli articoli 4 e 7 rischiano di comportare una restrizione della libera circolazione delle merci in contrasto quindi con la normativa comunitaria.

Per quanto attiene, invece, all'articolo 9, evidenzia che un incremento indiscriminato e sproporzionato delle accise dovrebbe essere discusso in maniera organica dal Parlamento.

A conclusione del proprio intervento, il Presidente illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato al presente resoconto), in cui si osserva che, in riferimento agli articoli 4 e 7, debba essere valutato se le disposizioni ivi contenute non comportino una restrizione della libera circolazione delle merci, in contrasto quindi con la normativa comunitaria, e, per quanto attiene invece all'articolo 9, che l'aumento delle accise venga discusso in maniera organica dalle Commissioni parlamentari competenti, anche alla luce dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, attualmente all'esame del Parlamento.

La senatrice GRANAIOLA (PD) dichiara di condividere pienamente il contenuto del provvedimento in esame, ritenendo che le sue finalità non debbano essere vanificate neanche dalla presunzione che la normativa comunitaria possa essere in qualche modo violata. Evidenzia infatti che un punto di grande rilevanza (se perseguito seriamente) e novità in questo provvedimento sembrerebbe essere proprio quello relativo al controllo delle caratteristiche, delle quantità e della qualità dei prodotti immessi in commercio e consumati dal pubblico. Si tratta di controlli rigorosi e precisi, con cui si obbligano i produttori alla chiarezza e trasparenza sulle sostanze che vengono assunte direttamente o indirettamente. Si offre quindi ai consumatori uno strumento chiaro di informazione e conoscenza e nello stesso tempo si incentiva la ricerca e l'uso di sostanze meno nocive e si promuove un uso consapevole delle sostanze eventualmente sostitutive. Dunque il provvedimento appare fondato sulla concretezza e sulla pragmaticità per affrontare una difficile battaglia in difesa della salute pubblica ed in particolare dei giovani.

Dichiara conclusivamente di non condividere l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal Presidente in relazione agli articoli 4 e 7 del disegno di legge.

Il presidente CURSI, dopo aver rilevato che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere con effetti non vincolanti, ritiene che si possa accogliere la richiesta della senatrice Granaiola e pertanto riformula, nel senso da lei prospettato, la propria proposta di parere.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione testé riformulata dal Presidente relatore (pubblicata in allegato al resoconto) risulta approvata dalla Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 24 febbraio alle ore 14,30, è integrato con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge sul *made in Italy*.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE n. 8

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– in riferimento agli articoli 4 e 7, valuti la Commissione di merito che le disposizioni ivi contenute non comportino una restrizione della libera circolazione delle merci, in contrasto quindi con la normativa comunitaria;

– per quanto attiene invece all'articolo 9, si evidenzia che un incremento indiscriminato e sproporzionato delle accise dovrebbe essere discusso in maniera organica dalle Commissioni parlamentari competenti, anche a luce dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, attualmente all'esame del Parlamento.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE n. 8**

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

– per quanto attiene all'articolo 9, si evidenzia che un incremento indiscriminato e sproporzionato delle accise dovrebbe essere discusso in maniera organica dalle Commissioni parlamentari competenti, anche alla luce dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, attualmente all'esame del Parlamento.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 23 febbraio 2010

138^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1186) BORNACIN. – *Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici*

(1416) D'ALIA. – *Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e per la disciplina della separazione contabile delle gestioni previdenziali e assistenziali*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge, che si prefiggono l'obiettivo di sanare una disparità dei trattamenti pensionistici che si protrae ormai da diversi anni. Infatti coloro i quali sono andati in pensione in un periodo successivo al 1° gennaio 1979 hanno usufruito di trattamenti pensionistici calcolati sulla base di aumenti di stipendio intervenuti alcuni anni dopo la loro quiescenza, aumenti intervenuti tra il 1982 e il 1986; si è così venuta a creare una discriminazione tra i dirigenti civili e militari dello Stato che sono andati in pensione prima della data succitata e quelli collocati a riposo in data posteriore: mentre ai secondi è stata concessa la riliquidazione della pensione, ai primi è stata attribuita la mera perequazione, alla stregua di tutti gli altri dipendenti pubblici.

I provvedimenti approvati dal Parlamento in materia pensionistica hanno sempre lasciato insoluto il problema di elaborare un meccanismo automatico di collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni del personale di servizio. Anche la sentenza n. 1 del 1991 della Corte costituzionale, nel ribadire il concetto di pensione come «retribuzione diffe-

rita», ha affermato che, come tale, essa deve conservare nel tempo il suo rapporto fisso con le retribuzioni dei lavoratori in costanza di servizio.

Il relatore illustra quindi le singole disposizioni dei due provvedimenti, di contenuto identico, fatte salve le decorrenze dell'applicazione (1° gennaio 2010, in base all'Atto Senato n. 1186 e 1° luglio 2009, in base all'Atto Senato n. 1416) ai fini della rivalutazione delle pensioni ordinarie.

Il senatore NEROZZI (*PD*) chiede chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti in titolo.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) fornisce i ragguagli richiesti.

Il senatore CASTRO (*PdL*) interviene per esprimere la propria ferma contrarietà all'introduzione di meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici ispirati a logiche e a sistemi in vigore negli anni '70.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 23 febbraio 2010

151^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al senatore Ciarrapico, il quale è subentrato al senatore Ghigo, cui va il suo ringraziamento, anche a nome della Commissione, per l'impegno profuso nel corso dei lavori parlamentari.

IN SEDE DELIBERANTE

(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI. – *Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco*

(137) DE LILLO. – *Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto*

(1229) BOSONE ed altri. – *Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori*

– e **petizione n. 1040 ad essi attinente.**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa il 2 febbraio scorso.

Il presidente TOMASSINI concede la parola alla senatrice Poretti che ha chiesto di intervenire.

La senatrice PORETTI (PD), intervenendo in via incidentale, manifesta preliminarmente alcune riserve circa l'assegnazione dei disegni di

legge in titolo alla sola Commissione sanità, dal momento che, al di là degli innegabili profili sanitari connessi ai danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco, le iniziative legislative interessano svariati altri aspetti, come quelli di natura fiscale o sanzionatoria. Nessuno può mettere in dubbio che il fumo fa male, visto che circa ottantamila persone muoiono ogni anno in Italia per tale causa e considerati gli enormi costi che sono sopportati dalla società nel suo complesso, ma anche da coloro che sono danneggiati a seguito delle patologie connesse.

Se però tale premessa è veritiera, non si comprende come, da un lato, la stessa Unione europea continui ad erogare incentivi al settore agricolo che facilitano la produzione di tabacco e, comunque, di sostanze dannose per la salute, mentre, dall'altro lato, non si comprende come l'alcool e i prodotti del tabacco, così controproducenti per la salute, non ricevono lo stesso trattamento di altri prodotti, come la *cannabis* che, a differenza dei primi, è inclusa come sostanza dannosa nel testo unico delle sostanze stupefacenti. A suo avviso, tale situazione configura un'evidente contraddizione poiché sarebbe più coerente includere anche l'alcool e gli altri prodotti del tabacco nel novero delle sostanze dannose per la salute, oppure non inserire la *cannabis* in quell'elenco.

Nel sottolineare come compito dello Stato sia quello di garantire effettivamente il diritto alla salute e, in tal senso, nel salutare positivamente l'articolo 6 del disegno di legge assunto quale testo base, poiché meritevolmente si sofferma sull'importanza dell'informazione e della prevenzione, ritiene non trascurabile però un ulteriore aspetto: infatti, accanto a tale parte, bisognerebbe sottolineare l'utilità che siano forniti gratuitamente farmaci per la disassuefazione dalla nicotina e dagli altri prodotti da tabacco, sebbene tale misura possa essere alquanto onerosa. Inoltre la stessa informazione deve essere il più possibile corretta, completa ed efficace, soprattutto per raggiungere la fascia giovanile della popolazione.

Solleva perplessità anche sull'approccio proibizionistico sotteso all'articolo 2 che prevede una serie di divieti che dovrebbero dissuadere dal fumo i giovani che si trovano in un'età compresa tra i 16 e i 18 anni. Tuttavia ritiene tale disposizione difficilmente applicabile, prospettandosi quale semplice norma manifesto, facilmente aggirabile dagli stessi giovani a meno di immaginare un nutrito corpo di vigili che sovrintendono al rispetto di tale norma anche nelle strade. Se si è d'accordo sul fatto che il fumo fa male, bisognerebbe allora coerentemente stabilire un divieto che valga sempre, in ogni luogo e che interessi tutti i cittadini, senza differenziazione di età.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di riaprire il termine di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 8, assunto quale testo base, entro le ore 18 di oggi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(108) CUTRUFO e TOMASSINI. – *Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*), intervenendo nel corso della discussione generale, dopo aver richiamato in primo luogo la definizione di obesità, le patologie correlate alla stessa, nonché i dati assai preoccupanti riguardanti le persone obese, condivide le considerazioni espresse nella precedente seduta dal Presidente circa l'ampio numero di soggetti colpiti dall'obesità e sull'esigenza che a tali persone venga garantita un'effettiva accoglienza. Difatti, ritiene che l'obesità non possa essere imputabile esclusivamente a stili di vita scorretti o ad una cattiva o eccessiva alimentazione, dal momento che numerose persone risultano obese per effetto di disfunzioni genetiche, ormonali o per motivi di ordine ambientale e psicologico.

Pertanto, è convinta della necessità di un trattamento multidisciplinare, idoneo a curare le alterazioni psicofisiche conseguenti all'obesità, non ritenendo in tal senso sufficiente una dieta ipocalorica, né tanto meno interventi chirurgici che risultano assai rischiosi.

Sottolinea quindi i punti qualificanti del disegno di legge all'attenzione della Commissione: l'identificazione del soggetto obeso; l'esigenza di assicurare una reale accoglienza, superando le barriere architettoniche e facilitando l'accesso a determinati tipi di arredi e abbigliamento; promuovere la prevenzione dell'obesità, soprattutto nell'età infantile attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie; individuare percorsi di tracciabilità alimentare.

Infine, nel dichiararsi d'accordo sulla proposta di riconoscere l'obesità come *handicap*, associata ad una forma di invalidità transitoria, osserva che tale riconoscimento non può essere inserito all'interno della legge n. 104 del 1992, ma dovrebbe essere oggetto di un intervento specifico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI MALATTIE RARE E FARMACI ORFANI

La senatrice BIANCONI (*PdL*) si riserva di valutare le condizioni per l'eventuale presentazione di un testo unificato dei diversi disegni di legge in tema di malattie rare, testo che dovrebbe raccogliere i contributi provenienti dal Ministero dell'economia, oltre che delle Regioni e degli Enti locali. Tale ipotesi di lavoro potrebbe consentire un più rapido *iter* di tali

iniziative legislative, anche allo scopo di una loro eventuale riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*), dopo aver ricordato l'estrema importanza di una legge che, attesa da troppi anni, finalmente intervenga sulle problematiche legate alle malattie rare, rileva come in linea di principio la proposta avanzata dalla senatrice Bianconi sia condivisibile, purché il testo da lei predisposto sia in grado di garantire una adeguata apertura finanziaria e non comporti ulteriori ritardi nel percorso parlamentare dei disegni di legge.

Il PRESIDENTE dopo aver ripercorso lo stato dell'*iter* dei disegni di legge in argomento, *iter* che risulta fermo ormai da diverso tempo, ricorda che, anche sulla base di diversi contatti informali, ha avuto modo di sollecitare la Commissione bilancio per pervenire al superamento di eventuali obiezioni sotto il profilo della copertura finanziaria. Registra poi positivamente la possibilità che tali iniziative legislative possano essere esaminate in sede deliberante, avvertendo che in tal caso occorrerà raccogliere il consenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari. Per tale ragione, ritiene che forse sia ancora prematura la realizzazione di tale condizione procedurale che non osta comunque alla ripresa, anche in tempi rapidi, dei disegni di legge richiamati.

Il senatore COSENTINO (*PD*) ritiene che gli interventi precedenti debbano rappresentare l'occasione per riflettere sul rapporto della Commissione con la Commissione bilancio. A suo avviso, quest'ultima dovrebbe limitarsi a verificare la sussistenza della copertura finanziaria all'interno di un determinato provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Suscita invece perplessità la possibilità che la Commissione bilancio entri nel merito, sindacando anche il tipo e la natura della copertura finanziaria eventualmente individuata, senza trascurare poi alcune deliberazioni di segno negativo – a suo giudizio, inspiegabili – che hanno colpito emendamenti, pur condivisi da larga parte delle forze politiche, presentati durante l'esame dei disegni di legge sulle cure palliative.

Alla luce di tali argomentazioni, rileva l'opportunità che il Presidente riceva un preciso mandato dalla Commissione affinché segnali queste problematiche alla Commissione bilancio.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), nel ricordare come tutte le forze politiche tengano in grande considerazione i disegni di legge in materia di malattie rare, riallacciandosi a quanto prospettato dal senatore Cosentino, osserva che il rapporto con la Commissione bilancio non investe solo la valutazione tecnico-finanziaria riguardante i disegni di legge menzionati, ma

anche numerose altre iniziative legislative il cui *iter* è bloccato da diverso tempo, in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio. Per questa ragione esprime l'auspicio che possano essere ricercate intese informali per superare le obiezioni che stanno impedendo alla Commissione di esaminare disegni di legge assai rilevanti.

La senatrice BASSOLI (*PD*) evidenzia come i senatori del Gruppo del Partito democratico sono consapevoli dell'importanza di approvare in tempi brevi un disegno di legge sulle malattie rare, sui quali peraltro lo stesso ministro Fazio si è speso pubblicamente.

Per quanto concerne poi il rapporto della Commissione con la Commissione bilancio è innegabile il fatto che molte iniziative legislative all'esame della Commissione risultino ferme a causa della mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio. Peraltro, anche quando, molto faticosamente, si riesce ad individuare la copertura finanziaria dei provvedimenti, come ad esempio nel caso dei disegni di legge sulle cure palliative, si deve purtroppo constatare che le risorse finanziarie vengono reperite all'interno del Fondo sanitario, già adibito però ad altre importanti destinazioni.

Ritiene quindi che vada raccolto il punto di vista illustrato dal senatore Marino, nel senso di condividere la possibilità che la relatrice presenti un testo unificato sui disegni di legge sulle malattie rare, purché ciò consenta finalmente di accelerare l'*iter* di tali iniziative legislative.

Il senatore RIZZI (*LNP*), nell'aderire a quanto prospettato dalla senatrice Bianconi circa la presentazione di un testo unificato – il quale, tuttavia, a suo giudizio, non deve snaturare il testo delle varie iniziative legislative che tenderà a sintetizzare – coglie l'occasione per sottolineare il rapporto problematico che si è instaurato in questa legislatura con la Commissione bilancio. In particolare, ricorda che in merito al disegno di legge sulle cure palliative, ora all'esame della Camera dei deputati, si è individuata una copertura finanziaria del tutto inadeguata, che egli non stenta a considerare vergognosa, poiché rappresenta un decimo dei fondi individuati per il risanamento finanziario del comune di Roma ed un quinto dei fondi destinati al risanamento finanziario del comune di Catania.

Alla luce di tali considerazioni, auspica che per i disegni di legge in tema di malattie rare sia individuata una adeguata copertura finanziaria.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) tiene a precisare che, rispetto a quanto indicato dal senatore Rizzi, le risorse stanziare all'interno del disegno di legge sulle cure palliative sono assai più ridotte. Questa circostanza conferma ancor di più la necessità di un più equilibrato rapporto con la Commissione bilancio al fine di ricercare i più idonei stanziamenti di risorse per la copertura dei disegni di legge, in modo che gli stessi non si riducano ad essere dei semplici annunci.

Il sottosegretario MARTINI si riserva di verificare il quadro esatto delle risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito del disegno di legge sulle cure palliative, tenendone informata la Commissione.

Il PRESIDENTE osserva che nell'ambito del dibattito che si è aperto sono emerse due questioni distinte: da una parte, è stata preannunciata dalla relatrice la possibilità di un testo unificato dei diversi disegni di legge sul tema delle malattie rare che, raccogliendo vari contributi e suggerimenti, dovrebbe auspicabilmente consentire la conclusione rapida del percorso parlamentare di quelle iniziative legislative. Nel dichiararsi in linea di principio favorevole a tale ipotesi di lavoro, osserva che l'altra questione chiama in causa il rapporto della Commissione con la Commissione bilancio.

A tale riguardo, dopo aver ricordato quali sono gli strumenti regolamentari a disposizione della Commissione, ricorda che è una circostanza piuttosto frequente quella di disegni di legge che si arenano a causa, ad esempio, del mancato invio della relazione tecnica. Questa circostanza, peraltro, si rinnova in ogni legislatura, indipendentemente dalla parte politica che detiene la maggioranza. Pertanto, come del resto è già avvenuto in precedenza, vanno ricercate anche forme di raccordo o d'intesa informale per superare eventuali difficoltà in ordine alla copertura finanziaria dei disegni di legge.

Il senatore COSENTINO (*PD*), nel condividere in linea di massima il percorso delineato dalla senatrice Bianconi, ricorda come la Commissione bilancio possa motivare la propria contrarietà a determinati provvedimenti ed emendamenti, richiamando il vincolo dell'articolo 81 della Costituzione, vincolo che comporta una serie di effetti anche sulla procedura parlamentare. Tuttavia, ribadisce che la Commissione bilancio non dovrebbe entrare invece nel merito delle eventuali coperture che la Commissione, nella propria autonomia, ha ritenuto di individuare. Precisa infine che non vi è da parte sua alcuna intenzione di innescare un conflitto, ritenendo che il dialogo con la Commissione bilancio, sebbene risulti molto spesso infruttuoso, debba restare aperto.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) osserva come sia la Commissione in primo luogo a dover ricercare coperture finanziarie effettive, magari attraverso una specifica motivazione a loro supporto.

La senatrice BIANCONI (*PdL*), poiché la prossima settimana sarà in congedo per un impegno internazionale, si riserva di valutare le condizioni per l'eventuale presentazione di un testo unificato che sintetizzi i disegni di legge in tema di malattie rare.

Il PRESIDENTE alla luce di quanto emerso, ritiene che l'eventuale testo unificato dei disegni di legge che la relatrice Bianconi ha preannunciato dovrà essere comunque sottoposto al vaglio della Commissione bi-

lancio, nell'auspicio che esso non incontri eventuali obiezioni. In caso contrario, l'*iter* delle iniziative legislative riprenderebbe il suo corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 23 febbraio 2010

158^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1956-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento.

All'articolo 3, riguardante l'Unità stralcio incaricata di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti in Campania, è stato soppresso il comma 5, ai sensi del quale fino al 31 gennaio 2011 non potevano essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle strutture commissariali e dell'Unità stralcio e quelle pendenti dovevano essere sospese. L'articolo 6, come modificato dalla Camera, determina in 355 milioni di euro il valore del termovalorizzatore di Acerra da riconoscere al soggetto proprietario dell'impianto. L'articolo 7 disciplina il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2011. Un emendamento approvato dalla Camera ha soppresso il comma 1-*bis*, inserito al Senato, che prevedeva che qualora il trasferimento di proprietà non fosse avvenuto entro il 31 gennaio 2012, questo avrebbe dovuto comunque essere trasferito al Dipartimento

della Protezione civile. Al comma 2 si è precisato, inoltre, che l'eventuale trasferimento ad un soggetto pubblico può avvenire solo previa individuazione delle risorse finanziarie necessarie. Al comma 4 la durata del contratto di affitto del termovalorizzatore di Acerra che il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare, con un emendamento approvato dalla Camera, è stata riportata a quella originaria del decreto, ovvero quindici anni. La Camera ha soppresso l'articolo 10-*bis*, introdotto dal Senato, che dettava disposizioni sanzionatorie applicabili nei territori già destinatari della declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza. Riguardo all'articolo 11, il comma 3 assicura l'integrale copertura dei costi del ciclo dei rifiuti tramite l'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Nel corso dell'esame alla Camera è stato chiarito che i citati costi sono comprensivi di quelli derivanti dalle assunzioni di personale da parte del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, previste dall'articolo 13, comma 1. Il comma 8 prevede il trasferimento alle società provinciali – con contratto a tempo indeterminato – del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine e, nelle more, alle province con contratto a tempo determinato. Il comma, riscritto nel corso dell'esame della Camera, ripristina quanto previsto nel testo iniziale del decreto-legge. All'articolo 13, che disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane, a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della Camera, si prevede che i consorzi provvedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio fino alla data del 31 dicembre 2008, dando priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero con riassorbimento. E' stato poi ripristinato il testo originario del comma 1, che prevede che in prima attuazione sia autorizzata una spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2010. Quanto all'articolo 14, che autorizza l'avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, sono stati soppressi il secondo e il terzo periodo del primo comma, che autorizzavano il Ministero per i beni e le attività culturali ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo, a condizione che i soggetti richiamati avessero maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. All'articolo 15 vengono soppresse le disposizioni introdotte dal Senato che attribuivano al Dipartimento della protezione civile le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana. E' inoltre soppresso l'articolo 15-*bis* sulla formazione continua di pubblici dipendenti. L'articolo 16, nel testo sostituito dalla Camera, non contiene più le norme sulla costituzione di una società per azioni di interesse nazionale (Protezione civile servizi S.p.A.). Quanto agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, previsti all'articolo 17, è stata modificata la quantificazione e la copertura

per le spese dell'Ispettorato generale istituito per l'attività di coordinamento sugli interventi. Il comma *2-quater*, aggiunto durante l'esame del provvedimento alla Camera, reca disposizioni in materia di sospensione o differimento di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per le ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza conseguente a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. All'uopo, è inserito un nuovo comma *5-ter* all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che fissa le condizioni per fruire della sospensione o del differimento del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. I predetti benefici, fruibili in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, coinvolgono solo i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili ove abbiano subito danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive. La sospensione o il differimento sono concessi per un periodo fino a sei mesi. La disposizione prevede poi che la sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi siano disposti con legge (che deve assicurare piena corrispondenza tra onere e copertura finanziaria) e disciplinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La sospensione non trova applicazione per gli adempimenti e i versamenti da porre in essere in qualità di sostituti di imposta, a meno che i danni subiti non impediscano l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. Da ultimo, il comma in esame reca prescrizioni in termini di adempimenti scaduti nel periodo di sospensione – da effettuare entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione medesima – e di versamenti; questi ultimi devono essere effettuati a decorrere dallo stesso mese e in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo. All'articolo *17-ter*, recante misure per la realizzazione del cosiddetto «Piano carceri», si è previsto che il Commissario straordinario possa avvalersi del Dipartimento della Protezione civile. È stato soppresso l'articolo *17-quinquies* sui commissari straordinari per le reti dell'energia. L'articolo 18, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Il presidente D'ALÌ propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per le ore 18 di oggi.

La Commissione conviene.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con la sola eccezione rappresentata da quelle

relative all'articolo 6, appaiono migliorative del testo licenziato dal Senato e non ci si può che rammaricare del fatto che la prima lettura in Senato sia stata un'occasione perduta per migliorare il provvedimento, visto che quelle stesse modifiche che erano state chieste in Senato dai Gruppi di opposizione sono state poi accolte dalla maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento su pressione di circostanze esterne al confronto parlamentare. Malgrado le novità risultanti dall'esame presso la Camera dei deputati, a cominciare dall'avvenuta soppressione dell'articolo 16, il decreto merita un giudizio fortemente negativo, anche perché tuttora parti del decreto, come l'articolo 17-*bis*, risultano caratterizzate da una voluta confusione tra ciò che è emergenza e ciò che emergenza non è. Certamente l'immagine complessiva della Protezione civile, che sta al di sopra e al di là dei comportamenti di determinati soggetti le cui responsabilità dovranno essere accertate dall'autorità giudiziaria, non ha alcun vantaggio da trarre dalla confusione e dalla commistione tra emergenza e mera urgenza connessa ad eventi più o meno grandi. L'articolo 17, attraverso la previsione di una singolare figura di macrocommissari, apre un'ulteriore pagina emergenziale, affidata in questo caso al Ministero dell'ambiente, svuotando il ruolo delle autorità di bacino e collocando al di fuori del quadro ordinario delle competenze gli interventi per il dissesto idrogeologico, senza preoccuparsi neanche di stabilire il termine massimo di durata del regime straordinario. Il solo punto nel quale la Camera dei deputati ha peggiorato il testo del provvedimento è l'articolo 6, visto che si è voluta introdurre direttamente nel decreto, compiendo una scelta aberrante che non ha precedenti, la specificazione del valore del termovalorizzatore di Acerra. Preannuncia quindi che il suo Gruppo presenterà alcune proposte emendative, volte in particolare a separare il piano degli interventi emergenziali di soccorso dalla gestione dei cosiddetti grandi eventi, e ricorda che già all'indomani dell'entrata in vigore della disposizione che equipara i grandi eventi alle situazioni di emergenza Legambiente presentò un *dossier*, intitolato «Abusivismo di Stato», nel quale venivano denunciati i rischi derivanti dalla confusione tra emergenza ed urgenza ed espresso un avviso critico all'epoca condiviso dallo stesso dottor Bertolaso.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ricorda che in Senato in prima lettura, al termine di un ampio dibattito, si pervenne alla formulazione di un nuovo testo dell'articolo 6 del decreto, che lasciava all'Enea la determinazione del valore del termovalorizzatore di Acerra. La Camera dei deputati, purtroppo, ha modificato l'articolo 6 nel senso di fissare in 355 milioni di euro direttamente con il decreto tale valore in vista dell'alienazione dell'impianto, compiendo una scelta che peggiora ulteriormente i contenuti complessivi del provvedimento. Devono essere giudicate positivamente, invece, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 16 del decreto, visto che la configurazione data dal testo originario dell'articolo 16 alla Protezione civile servizi S.p.A. rischiava di aggravare ancor più quella confusione tra stati di emergenza e grandi eventi che è foriera

di rilevanti rischi per lo stesso prestigio della Protezione civile, che in questi anni ha svolto il suo lavoro ricevendo l'apprezzamento di tutti.

Il senatore DE LUCA (*PD*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Della Seta e rileva che è indubbiamente singolare il fatto che il decreto in esame rinvii, all'articolo 11, alla legge n. 4 del 2007 della regione Campania, dato che questa legge nel dicembre scorso è stata colpita da una declaratoria parziale di incostituzionalità a seguito di impugnativa del Governo. Dopo aver sottolineato che non è assolutamente possibile affermare che l'emergenza rifiuti in Campania è finita, fa presente che deve essere valutata negativamente la scelta di svuotare il ruolo degli enti locali rispetto alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, anche perché i comuni costituiscono i primi presidi istituzionali in una realtà che ogni giorno deve fronteggiare le aggressive pretese della criminalità organizzata.

Il senatore FERRANTE (*PD*) osserva che il diverso destino rispettivamente dell'articolo 16 e dell'articolo 17 evidenzia come il confronto parlamentare sui contenuti del decreto in conversione sia stato condizionato in misura determinante da eventi esterni, così che la commistione tra emergenza e urgenza è stata giustamente censurata, a seguito delle note vicende giudiziarie, rispetto alla nascita della società per azioni prevista dall'articolo 16, mentre lo stesso non è purtroppo accaduto per i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico che sono ancora irragionevolmente previsti dall'articolo 17.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), dopo aver espresso piena e totale solidarietà alla Protezione civile e al sottosegretario Bertolaso, fa presente che non può essere valutata positivamente la scelta di sopprimere l'articolo 16, in quanto resta così irrisolto il problema di dotare la Protezione civile di uno strumento agile ed efficace per fronteggiare le emergenze. Deve essere giudicata favorevolmente, invece, la presenza nel decreto dell'articolo 17, dato che sarebbe stato assurdo stanziare ingenti risorse per il dissesto idrogeologico senza preoccuparsi di adottare misure e procedure incisive e rapide di intervento.

Il senatore MOLINARI (*PD*), dopo aver osservato che occorre evitare enfasi nella rappresentazione delle attività delle autorità statali che fanno semplicemente il loro dovere, rileva che il comma 2-*quater* dell'articolo 17 reca una disposizione semplicemente inutile, giacché non è dato comprendere quale significato normativo possa mai attribuirsi alla previsione secondo la quale, nel caso della dichiarazione dello stato di emergenza, la sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge.

Si chiude la discussione generale.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, fa presente che occorre riconoscere con rammarico che alcune modifiche al testo licenziato dal Senato in prima lettura sono state apportate sulla spinta di eventi esterni, determinati da coloro che costantemente invocano l'equilibrio dei poteri e che costantemente lo violano sia nella tempistica che nella sostanza. Al di là dei fraintendimenti che purtroppo hanno caratterizzato la discussione sulla società per azioni prevista originariamente dall'articolo 16, appare opportuno distinguere tra urgenza ed emergenza non già semplicemente abrogando la disposizione che attualmente consente di adottare ordinanze di urgenza per i grandi eventi, bensì istituendo una società di servizi che, in alcune situazioni di urgenza, possa essere di supporto alle attività pubbliche. Non va dimenticato, peraltro, che nella maggioranza dei casi il ricorso a strumenti e procedure straordinarie al di fuori di vere e proprie emergenze è stato deciso, per lo più da governi di centro-sinistra, per sopperire a deficienze dell'organizzazione ordinaria dei livelli territoriali di governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 24 febbraio 2010, alle ore 8,45 per proseguire l'esame in sede referente dell'Atto Senato n. 1956-B.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 23 febbraio 2010

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 20,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Proposta di modifica delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010

(Non passaggio all'esame)

Dopo aver ricordato le ragioni della convocazione odierna, il PRESIDENTE dà la parola al senatore Butti per verificare l'eventuale disponibilità della maggioranza a modificare il provvedimento approvato il 9 febbraio scorso.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene non vi siano le condizioni per interventi correttivi al regolamento, discusso e votato con attenzione dalla sua parte politica. Il documento è utile per dare la massima informazione, non cancella nessuna trasmissione di approfondimento ed è rispettoso sia della legge n. 28 del 2000 sia delle pronunce della Corte Costituzionale in materia.

Ritenendo che in questi giorni i conduttori abbiano cercato di esercitare un potere personale, acquisito anche grazie a lottizzazioni precedenti,

il deputato BELTRANDI (*PD*) concorda con il senatore Butti e ritiene necessario applicare immediatamente le norme approvate.

Dopo aver ringraziato il Presidente per il generoso tentativo di mediazione, il senatore MORRI (*PD*) evidenzia che l'intero vertice RAI ha segnalato lo stravolgimento dei palinsesti, il danno economico e la violazione dell'autonomia editoriale determinati dal nuovo regolamento elettorale. Il centrodestra si assume una grave responsabilità ed egli auspica che la società concessionaria sia in grado di resistere a disposizioni che presentano palesi profili di incostituzionalità. Il Gruppo PD si dissocia nettamente dal segnale di profonda debolezza della politica cui si è dato vita al solo scopo di vanificare la *par condicio*.

Secondo il deputato CARRA (*UdC*) esistevano margini per evitare l'attuale situazione di stallo, ma la maggioranza non ha collaborato. La Commissione sarà utilizzata per una vendetta nei riguardi dei conduttori televisivi scomodi e la politica rischierà di scomparire nei giorni finali della campagna elettorale. Occorrerà compiere una valutazione delle conseguenze di una rigida applicazione della *par condicio*, nonché del possibile comportamento dell'Agcom a seguito delle decisioni della Commissione.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) è soddisfatto per lo scatto d'orgoglio della Commissione in occasione dell'approvazione del regolamento, grazie alla coerenza del relatore. È auspicabile che l'Agcom non crei disparità nel disciplinare la comunicazione politica delle televisioni private. Il regolamento approvato ha semplicemente stabilito che il *prime time* sia appannaggio delle tribune politiche affinché il servizio pubblico nel periodo elettorale sia dedicato all'informazione dei cittadini.

Più che una vendetta contro i conduttori, ha vinto il timore del confronto, osserva il deputato RAO (*UdC*), che cita i dati di ascolto della tribuna elettorale andata in onda ieri pomeriggio su Rai Due per dare un'idea della perdita per l'azienda. È necessario ora che l'Agcom si uniformi alla Commissione.

Il deputato LAINATI (*PdL*) ribadisce che il regolamento non inciderà sull'autonomia dei conduttori, imponendo loro soltanto di adeguarsi alle regole della *par condicio*. Contesta altresì che i soggetti da invitare alle tribune possano essere tanto numerosi come paventato.

Il senatore VITA (*PD*), dopo aver ringraziato il presidente Zavoli per la mediazione svolta, sottolinea il rischio di ridicolizzare la legge n. 28 del 2000, che aveva ed ha scopi tuttora validi. Ritiene altresì che nell'occasione si sia persa la possibilità di garantire autorevolezza al ruolo della Commissione.

È opinione del deputato MERLO (*PD*) che la seduta in corso rappresenti l'occasione di una precisa assunzione di responsabilità da parte di ciascuno, laddove, nonostante il ruolo alto di mediazione svolto dal Presidente, con una sola votazione si sono determinati danni notevoli, soprattutto al servizio pubblico. Con un voto si spengono i talk show e si ridicolizza la *par condicio*, aiutando la concorrenza a fare il pieno di ascolti.

Nel ringraziare il Presidente ma anche il relatore Beltrandi, che ha dato la giusta interpretazione al ruolo della Commissione, il deputato MOTTOLA (*PdL*) sottolinea come per troppo tempo, nonostante il regime di *par condicio*, si siano lasciati sopravvivere comportamenti faziosi. Considera altresì scandalosa la partecipazione di politici ad eventi come il Festival di Sanremo.

Premettendo che una parziale limitazione alle trasmissioni di informazione era stata proposta anche da alcuni membri dell'opposizione, il deputato SARDELLI (*Misto-Mpa-Sud*) ritiene che, rispetto a quanto si vede in TV, le funzioni di vigilanza e di sanzione dovrebbero essere svolte molto più rigidamente.

Secondo la deputata SANTELLI (*PdL*) per la prima volta la Commissione, nell'approvare un regolamento elettorale, ha esercitato le proprie funzioni anziché limitarsi soltanto a reiterare testi approvati in precedenza.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) evidenzia che il principio della maggioranza in ogni caso non dovrebbe, come invece è avvenuto in questa occasione, dar vita a una sorta di dittatura della maggioranza.

In conclusione, il PRESIDENTE osserva che la convocazione della Commissione era necessaria per affrontare le questioni irrisolte, nell'ambito di un tentativo di mediazione da lui svolto. Gli stessi ringraziamenti ricevuti dimostrano l'opportunità della seduta, atto formale necessario per constatare il fallimento della mediazione, che era stata alimentata dall'incertezza delle posizioni via via assunte in questi giorni. Ha destato meraviglia l'improvviso irrigidimento di tali posizioni, allorquando un percorso lungo e tortuoso non ha portato alla soluzione sperata, segno evidente che la mediazione è fallita al di fuori della Commissione. In ogni caso, non ha mai pensato di portare la mediazione all'interno del Quirinale, come è stato ipotizzato da qualcuno. Prendendo infine atto della delusione cui occorre rassegnarsi, evidenzia come dalla vicenda sia uscita indebolita la politica.

Rimandando la successiva convocazione della Commissione alla fase di esame del contratto di servizio, dichiara quindi chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 21,25.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 23 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: Audizione del dottor Peter Schatzer, Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il dottor Peter SCHATZER, Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (*LNP*) e Diana DE FEO (*PdL*), nonché i deputati Ivano STRIZZOLO (*PD*), Teresio DELFINO (*UdC*), Vincenzo TADDEI (*PdL*) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il dottor Peter SCHATZER, Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

(OIM), risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il dottor Peter Schatzer e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,05.

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 11,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Variazione nella composizione del Comitato

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che, in data 18 febbraio, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del Comitato il deputato Jonny Crosio, in sostituzione del deputato Raffaele Volpi, dimissionario.

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle ore 11,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 11,10 alle ore 11,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 23 febbraio 2010

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato in tema di programmazione dei lavori, nell'ambito della riunione che si è appena conclusa.

Soggiunge, quale conseguenza delle decisioni testé riferite, che la seduta già prevista per domani, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del direttore responsabile della U.O. di Clinica psichiatrica dell'ospedale Maria SS. Immacolata di Guardiagrele (Chieti), professor Filippo Maria Ferro

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno, sottolineando che quest'ultima va inquadrata quale seguito delle attività di inchiesta relative alle strutture psico-riabilitative del Gruppo Villa Pini d'Abruzzo: l'ospedale di Guardiagrele è infatti una delle strutture che si sono fatte carico di assicurare idonea sistemazione ai degenti spostati da Villa Pini.

Il professor FERRO svolge un'ampia relazione, soffermandosi sia sugli aspetti storico-evolutivi della psichiatria nella provincia teatina, sia sulla situazione attuale, con particolare riguardo alla condizione dei degenti trasferiti da Villa Pini e alle relative prospettive terapeutiche.

Intervengono per svolgere considerazioni e porre quesiti il PRESIDENTE e i senatori SACCOMANNO, BOSONE e MASCITELLI.

Replica il professor FERRO, riservandosi peraltro di inviare una memoria scritta ad integrazione delle risposte fornite.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 23 febbraio 2010

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giuseppe Pecoraro, prefetto di Roma, Commissario straordinario per l'emergenza nomadi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, Commissario straordinario per l'emergenza nomadi

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia il prefetto di Roma ricordando che la Commissione sta svolgendo una indagine sulla condizione delle po-

polazioni rom e sinti e che in questo quadro si inserisce l'audizione odierna.

Il prefetto PECORARO ricorda di avere assunto l'incarico di Commissario straordinario per l'emergenza nomadi nel 2008 rilevando l'allora prefetto di Roma, Carlo Mosca. L'attività si è svolta con la piena collaborazione delle autorità locali ed ha potuto acclarare, attraverso un censimento capillare ed un fotosegnalamento individuale tuttora in corso, la composizione della popolazione rom e sinti nella provincia di Roma. Il numero accertato – che è suscettibile di variare in considerazione del fatto che si tratta di una popolazione nomade – si aggira intorno alle sei mila unità per la popolazione rom, mentre i sinti sono circa 300-400. Si è proceduto in questi mesi tenendo fermi gli obiettivi della sicurezza e dell'integrazione, realizzata quest'ultima attraverso l'assistenza sanitaria, l'avviamento al lavoro, la scolarizzazione per i bambini. L'esperienza ha mostrato come vi sia una grande disponibilità della popolazione rom e sinti che ha la volontà e l'interesse a migliorare la propria condizione. Ci si è avvalsi prevalentemente delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma, ma anche dall'Unione Europea. La sicurezza è garantita nei cinque campi nei quali oggi vivono i membri delle comunità rom e sinti. Altri cinque campi, di cui uno di sosta, dovranno essere realizzati entro l'estate. Un'idea potrebbe essere quella di vedere trasformare il CIE di Ponte Galeria in campo di sosta per rom o sinti. In via sperimentale, insieme alla Provincia di Rieti, si sta studiando la possibilità di assegnare un appartamento a singoli nuclei familiari scelti con grande accuratezza. Va fatta menzione specifica dell'opera di sgombrò del campo Casilino 900 – e precedentemente del più piccolo campo Casilino 700 – in quanto si è rivelato un lavoro delicatissimo e complesso, sebbene necessario, come dimostra l'ampia documentazione fotografica che viene lasciata agli atti della Commissione. Il lavoro di sgombrò è stato possibile non solo per la disponibilità degli enti locali, ma soprattutto per la straordinaria professionalità delle forze dell'ordine, degli agenti della polizia municipale e del personale della Croce Rossa Italiana.

Prendono la parola per rivolgere domande e fare osservazioni i senatori DI GIOVAN PAOLO (*PD*), FLERES (*PdL*), PERDUCA (*PD*), BODEGA (*LNP*) e GALLO (*PdL*). Segue un breve intervento del presidente MARCENARO che, in chiusura di seduta, ricorda come la questione dei rom e dei sinti sia stata menzionata espressamente nel rapporto sull'Italia presentato nell'ambito della procedura di revisione periodica universale cui è attualmente sottoposta l'Italia da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 23 febbraio 2010

93ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1974) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 1.109 e 1.110 propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che le facoltà ivi riconosciute alle Regioni presentano tuttavia un contenuto eccessivamente prescrittivo, che appare potenzialmente lesivo della loro autonomia.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1956-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SARRO (PdL)** riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, soffermandosi in particolare sulla soppressione della disposizione che prevede la costituzione di una società per azioni d'interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.». Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2003) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2004) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando in primo luogo che le disposizioni in oggetto, riguardando sia la materia ambiente, sia la materia agricoltura, richiedono un maggiore coinvolgimento delle Regioni, eventualmente con la previsione dell'inserimento della clausola di cedevolezza, nonché della partecipazione della Conferenza Stato-Regioni alla Commissione di cui all'articolo 9.

Rileva, inoltre, all'articolo 4, che il criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge n. 88 del 2009, non appare recepito in modo esplicito, ma solo tramite rinvio alla disciplina comunitaria.

Osserva, infine, all'articolo 12, che il regime delle sanzioni non appare modificato rispetto alla normativa vigente, sebbene, tra i criteri di delega, sia previsto, all'articolo 13, comma 1, lettera *d*), della legge n. 88 del 2009, la revisione delle sanzioni da erogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività.

Propone, pertanto, di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 23 febbraio 2010

36^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2004) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini» (n. 182): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 13,30

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma nei confronti del senatore Nicola Paolo Di Girolamo. (*Doc. IV, n. 7*)

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Vice presidente Augello in ordine alle cariche rivestite da senatori.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea: audizione del professor Geremia Stamler.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*
-

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE

**(2^a - Giustizia)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)**

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti» (n. 167).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell’inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell’inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell’inno «Fratelli d’Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell’Inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (977).

- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824). (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*)
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'e-

- manazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
 - BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
 - MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale (2007).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (1211).
- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412).
- e della petizione n. 487 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (2002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale (n. 187).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (1960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (2003) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 (2004) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).
- RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
- PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).

- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore *governance* nel Mediterraneo» – (COM (2009) 466 def.) (n. 56).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 8,45 e 15,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate (152).
- e della petizione n. 16 ad esso attinente.
- Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (1736) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru*).
- e della petizione n. 1067 ad esso attinente.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA**I. Esame degli ulteriori emendamenti relativi ai disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (1974).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (2002). *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vanucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto).*

III. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

IV. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale (2007).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei documenti:

- Nota informativa 2010-2012 (*Doc. XXVII n. 19*).
 - Programma di stabilità dell'Italia – Aggiornamento 2009 (*Doc. XXVII n. 20*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise» (n. 189).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (n. 186).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Segnalazione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).

- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).

- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Aeroporti di Roma S.p.A. sulla sicurezza e gestione degli scali aeroportuali con particolare riferimento a quello di Roma.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vanucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco;*

Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto).

- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168) (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).

- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonchè delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
- SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (1916).
- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di delibera CIPE n. 51/2009: «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009» (n. 180).
 - Schema di delibera CIPE n. 52/2009: «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013» (n. 181).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri.- Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- STIFFONI. – Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio «*Totally in Italy*» (299).
- SANGALLI ed altri. – Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (731).
- BONFRISCO e CASOLI. – Misure per l'adozione di un sistema di tracciabilità di filiera (1308).
- BUTTI. – Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione di prodotti tessili (1801).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 172).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del Presidente della Federazione Associazioni Italiane Concessionari Produzione Automotoristica (Federaicpa), in relazione all'Atto Comunitario n. 53, recante «Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico» (COM(2009) 388 def.).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei valori; ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).

- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di no-

mina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 8,45 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).

- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle problematiche relative alla pesca del tonno rosso (n. 251).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo: audizione di rappresentanti di Telespazio/e-Geos S.p.A.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 13,30

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità – (COM(2009) 504 def.) (n. 55).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

- Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – (PE-CONS 1/10).

II. Esame del disegno di legge:

- Deputato REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14

I. Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno.

II. Esame della proposta di costituzione di un comitato di lavoro di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14,30

Audizione del ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini, sulle implicazioni derivanti dall'inserimento nel Sistema Informativo Schengen (SIS), da parte delle autorità elvetiche, di nominativi di cittadini libici nella cd. *black list* del Sistema medesimo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14 e 20

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 164).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 168).
- II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» (n. 165).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (n. 166).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali:

- Audizione del presidente e del direttore Generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), dottor Emilio Croce e avvocato Marco Lazzaro.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 24 febbraio 2010, ore 14,30

Audizione del procuratore generale di Firenze, dottor Beniamino Deidda.

